



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Circolare sui provvedimenti d'integrazione professionale dell'assicurazione invalidità (CPIPr)

Valida dal 01.01.2022

Stato: 01.01.2025

318.507.28 i CPIPr

01.25

Premessa

La presente versione della CPIPr sostituisce la versione in vigore dal 1° luglio 2024 e presenta le modifiche seguenti:

- | | |
|------------------------|---|
| N. 1302,
1303, 1711 | In occasione della sua seduta del 28 agosto 2024, il Consiglio federale ha deciso di adeguare a partire dal 1° gennaio 2025 le rendite AVS/AI all'evoluzione dei prezzi e dei salari secondo l'indice misto previsto dalla legge, aumentandole del 2,9 per cento. La rendita minima AVS/AI passerà quindi da 1225 a 1260 franchi al mese. |
| N. 1312,
1313, 1703 | Adeguamento del salario minimo in seguito all'adeguamento delle rendite AVS/AI. |
| Allegato
II | Aggiunta alla descrizione della cifra tariffale 90x.069.x. In casi eccezionali, il coaching specializzato direttamente collegato a una disabilità sensoriale può essere coperto anche dal codice tariffario 90x.069.x. |
| Allegato
III | Le possibili combinazioni per la preparazione a un lavoro ausiliario o a un'attività in un laboratorio protetto (ad es. avviamenti professionali AI e formazioni pratiche INSOS) ai sensi degli artt. 16 e 17 LAI (CP 425 e CP 475) sono estese e completate dalla cifra tariffale 90x.069.x Altri corsi per aumentare l'idoneità all'integrazione /coaching per disabili sensoriali. |

Indice

Abbreviazioni	11
I. Introduzione	18
Scopo e contenuto.....	18
Rilevazione di dati statistici.....	19
II. Disposizioni valide per tutti i provvedimenti	21
1. Condizioni assicurative per l’assegnazione di provvedimenti d’integrazione professionale	21
1.1. Condizione di base.....	21
1.2. Cittadinanza	23
2. Codici e cifre tariffali	25
3. Prestazioni accessorie	25
III. Provvedimenti iniziali (prima della richiesta di prestazioni)	27
4. Consulenza finalizzata all’integrazione (art. 3a LAI)...	27
4.1. L’essenziale in breve.....	27
4.2. Svolgimento della consulenza finalizzata all’integrazione	27
5. Rilevamento tempestivo	29
5.1. L’essenziale in breve.....	29
5.2. Svolgimento del rilevamento tempestivo	29
IV. Provvedimenti durante la fase d’intervento tempestivo	31
6. Provvedimenti d’intervento tempestivo (art. 7d LAI) ..	31
6.1. L’essenziale in breve.....	31
6.2. Panoramica dei provvedimenti	32
6.3. Disposizione dei provvedimenti	32
6.4. Provvedimenti durante il periodo dell’obbligo scolastico..	33
6.5. Provvedimenti dopo il periodo dell’obbligo scolastico	34
6.5.1. Adeguamenti del posto di lavoro (art. 7d cpv. 2 lett. a LAI)	34
6.5.2. Corsi di formazione (art. 7d cpv. 2 lett. b LAI).....	35

6.5.3.	Collocamento (art. 7d cpv. 2 lett. c LAI).....	35
6.5.4.	Orientamento professionale (art. 7d cpv. 2 lett. d LAI).....	36
6.5.5.	Riabilitazione socioprofessionale (art. 7d cpv. 2 lett. e LAI)	37
6.5.6.	Provvedimenti di occupazione (art. 7d cpv. 2 lett. f LAI) ..	37
6.5.7.	Consulenza e accompagnamento (art. 7d cpv. 2 lett. g LAI)	38
6.6.	Svolgimento	39
V.	Accertamento dell'idoneità all'integrazione pro- fessionale	41
7.	Accertamento dell'idoneità all'integrazione professionale (art. 43 LPGGA)	41
7.1.	L'essenziale in breve.....	41
7.2.	Panoramica dei provvedimenti	41
7.3.	Svolgimento degli accertamenti medici e professionali sull'idoneità all'integrazione.....	42
VI.	Consulenza e accompagnamento.....	45
8.	Consulenza e accompagnamento (art. 14^{quater} LAI)	45
8.1.	L'essenziale in breve.....	45
8.2.	Panoramica dei provvedimenti	45
8.3.	Diritto	46
8.4.	Consulenza e accompagnamento	47
8.5.	Prestazione di coaching quale caso speciale di consulenza e accompagnamento.....	48
8.6.	Ricerca di un posto quale caso speciale di consulenza e accompagnamento.....	50
VII.	Provvedimenti destinati ad aumentare e mantenere la capacità al guadagno: adolescenti e giovani adulti ...	52
9.	Provvedimenti di reinserimento per i giovani (art. 14a LAI).....	54
9.1.	L'essenziale in breve.....	54
9.2.	Panoramica dei provvedimenti	54
9.3.	Diritto	55

9.4.	Provvedimenti di reinserimento per i giovani	55
9.5.	Contributo ai datori di lavoro.....	56
9.6.	Svolgimento	57
10.	Orientamento professionale prima della formazione (art. 15 cpv. 1 LAI)	59
10.1.	L'essenziale in breve.....	59
10.2.	Panoramica dei provvedimenti	59
10.3.	Diritto	61
10.4.	Colloqui e analisi di orientamento professionale.....	61
10.5.	Provvedimenti preparatori durante l'orientamento professionale.....	62
10.6.	Svolgimento	62
11.	Formazioni transitorie cantonali specializzate (art. 68^{bis} cpv. 1^{ter} LAI).....	64
11.1.	L'essenziale in breve.....	64
11.2.	Offerta.....	64
11.3.	Diritto	65
11.4.	Formazioni transitorie cantonali specializzate	65
11.5.	Svolgimento	66
12.	Preparazione mirata a una prima formazione professionale (art. 16 LAI)	68
12.1.	L'essenziale in breve.....	68
12.2.	Panoramica delle misure.....	68
12.3.	Diritto	69
12.4.	Preparazione mirata.....	70
12.5.	Svolgimento	70
13.	Prima formazione professionale (art. 16 LAI).....	71
13.1.	L'essenziale in breve.....	71
13.2.	Formazioni secondo l'art. 16 LAI	72
13.3.	Diritto	73
13.3.1.	Condizioni generali secondo l'art. 16 LAI	73

13.3.2.	Condizioni di diritto per una formazione in una nuova professione secondo l'art. 16 cpv. 3 lett. a LAI	75
13.3.3.	Condizioni di diritto per un perfezionamento professionale secondo l'art. 16 cpv. 3 lett. b LAI	75
13.3.4.	Condizioni di diritto per la preparazione a un lavoro ausiliario o a un'attività in un laboratorio protetto secondo l'art. 16 cpv. 3 lett. c LAI	76
13.3.5.	Valorizzazione economica.....	77
13.3.6.	Spese supplementari dovute all'invalidità.....	77
13.3.6.1.	Spese supplementari per la prima formazione professionale secondo l'art. 16 cpv. 1 LAI	78
13.3.6.2.	Spese supplementari in caso di cambiamento della formazione per motivi di salute.....	81
13.3.6.3.	Spese supplementari per un perfezionamento professionale secondo l'art. 16 cpv. 3 lett. b LAI	81
13.4.	Svolgimento	82
13.5.	Prosecuzione della prima formazione professionale a un livello di formazione superiore o in un contesto formativo più impegnativo (art. 5 cpv. 3 OAI)	84
14.	Altri provvedimenti.....	87
14.1.	Provvedimenti di reinserimento per gli adulti	87
14.2.	Riformazione professionale.....	87
14.3.	Provvedimenti sanitari d'integrazione	87
VIII.	Provvedimenti destinati ad aumentare e mantenere la capacità al guadagno: adulti	89
15.	Provvedimenti di reinserimento (art. 14a LAI)	90
15.1.	L'essenziale in breve.....	90
15.2.	Panoramica dei provvedimenti	91
15.3.	Diritto	91
15.4.	Potenziamento della prestazione lavorativa	92
15.5.	Esercitazione al lavoro	93
15.6.	Lavoro di transizione	93
15.7.	Contributo ai datori di lavoro.....	94
15.8.	Svolgimento	95

16.	Orientamento professionale (art. 15 LAI)	97
16.1.	L'essenziale in breve.....	97
16.2.	Panoramica dei provvedimenti	97
16.3.	Diritto	98
16.4.	Colloqui e analisi di orientamento professionale.....	98
16.5.	Vaglio di possibili indirizzi professionali	99
16.6.	Svolgimento	99
17.	Riformazione professionale (art. 17 LAI)	101
17.1.	L'essenziale in breve.....	101
17.2.	Formazioni secondo l'art. 17 LAI	101
17.3.	Diritto	102
17.4.	Assunzione delle spese.....	106
17.5.	Svolgimento	109
IX.	Provvedimenti per il mantenimento del posto di lavoro e la ricerca di un impiego: giovani e adulti	111
18.	Collocamento (art. 18 LAI).....	112
18.1.	L'essenziale in breve.....	112
18.2.	Panoramica dei provvedimenti	112
18.3.	Diritto	113
18.4.	Sostegno per il mantenimento del posto di lavoro (mantenimento del posto di lavoro)	114
18.5.	Sostegno nella ricerca di un posto di lavoro appropriato (ricerca di un impiego).....	115
18.6.	Svolgimento	117
19.	Lavoro a titolo di prova (art. 18a LAI)	118
19.1.	L'essenziale in breve.....	118
19.2.	Panoramica delle misure.....	119
19.3.	Condizioni	119
19.4.	Svolgimento	120
20.	Fornitura di personale a prestito (art. 18a^{bis} LAI).....	121

20.1.	L'essenziale in breve.....	121
20.2.	Panoramica dei provvedimenti	121
20.3.	Condizioni	122
20.4.	Fornitura di personale a prestito.....	123
20.4.1.	Indennità per le prestazioni fornite dai prestatori di personale	123
20.4.2.	Svolgimento	125
20.5.	Indennità per sopperire all'aumento dei contributi nella fornitura di personale a prestito	127
20.5.1.	Diritto	127
20.5.2.	Svolgimento	128
21.	Assegno per il periodo d'introduzione (art. 18b LAI)	129
21.1.	L'essenziale in breve.....	129
21.2.	Panoramica delle misure.....	129
21.3.	Diritto	129
21.4.	Svolgimento	131
22.	Indennità per sopperire all'aumento dei contributi (art. 18c LAI)	133
22.1.	L'essenziale in breve.....	133
22.2.	Panoramica delle misure.....	133
22.3.	Diritto	133
22.4.	Svolgimento	135
23.	Aiuto in capitale (art. 18d LAI)	136
23.1.	L'essenziale in breve.....	136
23.2.	Panoramica dei provvedimenti	136
23.3.	Condizioni	137
23.4.	Definizione di attività lucrativa indipendente.....	139
23.5.	Prestazioni in denaro senza obbligo di rimborso	139
23.6.	Prestiti.....	140
23.7.	Impianti aziendali	141
23.8.	Prestazioni di garanzia	141

23.9.	Entità delle prestazioni	141
23.10.	Accertamento e condizioni per la concessione e la decisione.....	142
23.11.	Versamento.....	143
23.12.	Sorveglianza e accompagnamento	144
23.13.	Richiesta di rimborso.....	144
X.	Copertura assicurativa e protezione dei giovani lavoratori.....	146
24.	Assicurazione contro gli infortuni durante i provvedimenti dell'AI (AINF AI).....	146
25.	Responsabilità civile per danni presso le imprese...	149
26.	Protezione dei giovani lavoratori	151
XI.	Delimitazione tra l'assicurazione contro la disoccupazione e l'assicurazione invalidità.....	152
XII.	Provvedimenti all'estero e durante l'esecuzione di misure di diritto penale.....	155
27.	Provvedimenti all'estero	155
28.	Integrazione professionale ed esecuzione di misure di diritto penale.....	157
XIII.	Convezioni di prestazioni e contratti	158
29.	Convenzioni di prestazioni	158
29.1.	Basi.....	158
29.2.	Contenuto delle convenzioni di prestazioni	159
29.3.	Rimborso delle spese per le prestazioni.....	160
29.4.	Fatturazione (art. 79 ^{sexies} OAI)	161
29.5.	Garanzia della qualità ed efficacia dei provvedimenti	161
29.6.	Vitto e alloggio fuori casa	162
29.7.	Prima formazione professionale (art. 16 LAI) e riforma professionale (art. 17 LAI).....	163
29.8.	Convenzioni di prestazioni con prestatori di personale (art. 18a ^{bis} LAI)	165
29.8.1.	Condizioni secondo la legge sul collocamento	165

29.8.2.	Indennità ai prestatori di personale per le prestazioni fornite nell'ambito della fornitura di personale a prestito.....	166
29.9.	Indennità per il collocamento in caso di assunzione alla conclusione di un provvedimento	167
29.9.1.	Indennità per il collocamento in caso di assunzione alla conclusione di un provvedimento in un'istituzione	167
29.9.2.	Indennità per il collocamento in caso di assunzione alla conclusione della fornitura di personale a prestito.....	168
30.	Convenzione per il cofinanziamento di provvedimenti cantonali di sostegno (art. 68^{bis} LAI).....	169
30.1.	Basi.....	169
30.2.	Cofinanziamento di formazioni transitorie cantonali.....	170
30.3.	Cofinanziamento degli organi di coordinamento cantonali	172
31.	Sistema tariffale	174
32.	Disposizioni transitorie.....	175
XIV.	Allegati	176
Allegato I:	Lista di controllo per la concessione di un aiuto in capitale secondo l'art. 18d LAI.....	176
Allegato II:	Catalogo delle cifre tariffali	179
1.	Struttura	179
2.	Catalogo.....	179
Allegato III:	Combinazione di codici di prestazione e cifre tariffali	185
Note di chiusura	188

Abbreviazioni

AFC	Attestato federale di capacità
AI	Assicurazione invalidità
ALC	Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone) RS 0.142.112.681 - Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale) (admin.ch)
AELS	Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio RS 0.632.31 - Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) (con allegati, Alto finale e Dichiarazioni) (admin.ch)
AINF AI	Assicurazione contro gli infortuni per le persone durante i provvedimenti dell'AI
art.	articolo/i
cap.	capitolo/i
CAP	Centro di accertamento professionale
CCL	Contratto collettivo di lavoro CCL per il settore del prestito di personale (admin. marg.ch)
CFP	Certificato federale di formazione pratica
CGC	Circolare sulla gestione dei casi nell'assicurazione invalidità CGC (admin.ch)

CIBIL	Circulaire sur la procédure pour la fixation des prestations dans l'AVS/AI/PC Per questo documento non è stata trovata alcuna versione valida nella lingua selezionata (italiano). Disponibile in: de fr
CIGAI	Circolare sulle indennità giornaliere dell'assicurazione per l'invalidità CIGAI (admin.ch)
Convenzione AELS	Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio RS 0.632.31 - Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) (con allegati, Atto finale e Dichiarazioni) (admin.ch)
CP	Codice di prestazione
CPAI	Circolare sulla procedura nell'assicurazione per l'invalidità CPAI (admin.ch)
CPIP	Circolare sui provvedimenti d'integrazione di ordine professionale (non più valida dal 1.1.2022)
CPIP _r	Circolare sui provvedimenti d'integrazione professionale dell'assicurazione invalidità CPIP_r (admin.ch)
CPR	Circolare sui provvedimenti di reinserimento (non più valida dal 1.1.2022)
CPSI	Circolare sui provvedimenti sanitari d'integrazione dell'assicurazione invalidità CPSI (admin.ch)
cpv.	capoverso/i
CRIT	Circolare sul rilevamento e sull'intervento tempestivo (non più valida dal 1.1.2022)

CRS	Croce rossa svizzera
CRSV	Circolare sul rimborso delle spese di viaggio nell'assicurazione per l'invalidità CRSV (admin.ch)
CSIP	Circolare sulla statistica delle infermità e delle prestazioni CSIP (admin.ch)
DRif	Decreto federale sullo statuto dei rifugiati e degli apolidi nell'AVS e nell'AI RS 831.131.11 - Decreto federale del 4 ottobre 1962 sullo statuto dei rifugiati e degli apolidi nelle assicurazioni per la vecchiaia, i superstiti e per l'invalidità (admin.ch)
DWH	Datawarehouse del primo pilastro
EPFL	Politecnico federale di Losanna
ETHZ	Politecnico federale di Zurigo
ETP	Equivalente a tempo pieno
FSEA	Federazione svizzera per la formazione continua
GLN	Global Location Number
IBAN	Numero di conto bancario internazionale
INSAI	Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
INSOS	Associazione nazionale di categoria delle istituzioni per persone handicappate
LADI	Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione)

[RS 837.0 - Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza \(Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI\) \(admin. marg.ch\)](#)

Prassi LADI Indennità di disoccupazione
[Direttive / Circolari / Prassi LADI \(arbeit.swiss\)](#)

LAI Legge federale su l'assicurazione per l'invalidità
[RS 831.20 - Legge federale del 19 giugno 1959 su l'assicurazione per l'invalidità \(LAI\) \(admin. marg.ch\)](#)

LAVS Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
[RS 831.10 - Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti \(LAVS\) \(admin. marg.ch\)](#)

LC Legge federale sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento)
[RS 823.11 - Legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito \(Legge sul collocamento, LC\) \(admin. marg.ch\)](#)

Prassi LC SPC
[Direttive / Circolari / Prassi LADI \(arbeit.swiss\)](#)

lett. lettera/e

LFPr Legge federale sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale)
[RS 412.10 - Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale \(Legge sulla formazione professionale, LFPr\) \(admin. marg.ch\)](#)

LPGA Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

	RS 830.1 - Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) (admin. marg.ch)
LStrl	Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione RS 142.20 - Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl) (admin. marg.ch)
n.	numero/i
N.	numero/i marginale/i
NIF	Numero d'identificazione del fornitore
OAI	Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità RS 831.201 - Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) (admin. marg.ch)
OAVS	Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti RS 831.101 - Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) (admin. marg.ch)
OC	Ordinanza sul collocamento e il personale a prestito (Ordinanza sul collocamento) RS 823.111 - Ordinanza del 16 gennaio 1991 sul collocamento e il personale a prestito (Ordinanza sul collocamento, OC) (admin. marg.ch)
OFPr	Ordinanza sulla formazione professionale RS 412.101 - Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr) (admin. marg.ch)

OLL 5	Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori) RS 822.115 - Ordinanza 5 del 28 settembre 2007 concernente la legge sul lavoro (Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5) (admin.marg.ch)
OMAI	Ordinanza del DFI sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità RS 831.232.51 - Ordinanza del DFI del 29 novembre 1976 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità (OMAI) (admin.marg.ch)
PC	Prestazioni complementari
PP	Previdenza professionale
PR-AI	Programmi di ricerca sull'assicurazione invalidità
Pratique VSI	Rivista mensile dell'AVS, dell'AI e delle IPG, pubblicata dall'UFAS (fino al 2004; prima del 1992: RCC) Archivio Pratique VSI
RCC	Rivista mensile dell'AVS, dell'AI e delle IPG, pubblicata dall'UFAS fino al 1992 (dal 1993: Pratique VSI) Archivio RCC
Sagl	Società a garanzia limitata
SCI	Sistema di controllo interno
SECO	Segreteria di Stato dell'economia
SEFRI	Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione
seg./segg.	segunte/segunti
SEMO	Semestre di motivazione
SMR	Servizio medico regionale

UCC	Ufficio centrale di compensazione
UFAS	Ufficio federale delle assicurazioni sociali
URC	Ufficio regionale di collocamento
v.	vedi

I. Introduzione

Scopo e contenuto

La circolare sui provvedimenti d'integrazione professionale dell'assicurazione invalidità (CPIP_r) illustra tutti i provvedimenti che l'assicurazione invalidità mette a disposizione degli uffici AI per l'integrazione professionale.¹

Questo strumento di lavoro fa riferimento alle pertinenti basi giuridiche e le precisa nell'ottica di garantire, nei limiti del possibile, l'uguaglianza giuridica degli assicurati a livello nazionale, senza tuttavia trascurare i bisogni individuali e/o limitare il necessario margine discrezionale degli uffici AI.

Le basi giuridiche principali per quanto concerne l'integrazione professionale sono le seguenti:

- legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI);
- ordinanza sull'assicurazione invalidità (OAI);
- legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).

La presente circolare è inoltre strettamente legata ad altre circolari dell'AI rilevanti e/o applicabili nell'ambito dell'integrazione professionale:

- Circolare sulla gestione dei casi nell'assicurazione invalidità (CGC);
- Circolare sulla procedura nell'assicurazione per l'invalidità (CPAI);
- Circolare sui provvedimenti sanitari d'integrazione dell'assicurazione invalidità (CPSI);
- Circolare sulle indennità giornaliere dell'assicurazione per l'invalidità (CIGAI);

¹ La circolare sul rilevamento e sull'intervento tempestivo (CRIT), la circolare sui provvedimenti di reinserimento (CPR) et la circolare sui provvedimenti d'integrazione di ordine professionale (CPIP) non sono più valide dal 1.1.2022.

- Circolare sul rimborso delle spese di viaggio nell'assicurazione per l'invalidità (CRSV).



Figura 1: Gerarchia normativa

Rilevazione di dati statistici

I dati statistici costituiscono la base per la vigilanza materiale e finanziaria dell'UFAS sull'attuazione della LAI. Da un lato, mirano alla gestione strategica dell'AI mediante indicatori di risultato e, dall'altro, forniscono una panoramica dell'andamento del volume delle prestazioni e dei costi dell'AI, sulla cui base si procede alla pianificazione finanziaria annuale con un orizzonte temporale di quattro anni.

Tenuto conto di altri fattori quali ad esempio la situazione economica o la composizione demografica della popolazione, le stime effettuate permettono a loro volta di esprimersi sull'andamento finanziario dell'AI e fungono da base per la pianificazione a medio e lungo termine. Inoltre, i dati statistici vengono sottoposti ad analisi approfondite nei progetti di ricerca svolti nell'ambito dei programmi di ricerca sull'assicurazione invalidità (PR-AI), al fine di acquisire conoscenze per possibili miglioramenti o individuare i fattori di successo per l'attuazione.

In ultima analisi, tutti questi dati forniscono al legislatore e all'opinione pubblica informazioni sugli sviluppi dell'AI e fungono da base per le decisioni politiche del Consiglio federale e del Parlamento.

I dati statistici vengono rilevati dagli uffici AI mediante appositi codici. I dati rilevati vengono poi trasmessi per via elettronica all'UCC a Ginevra. L'UCC utilizza questi dati per trattare le fatture nel sistema di verifica delle fatture Sumex e, insieme ad altri dati (p. es. cifre tariffali, indennità giornaliere, rendite), li riunisce nel datawarehouse del primo pilastro (DWH). Sia gli uffici AI che l'UFAS possono accedere al DWH per analisi.

La Circolare sulla statistica delle infermità e delle prestazioni (CSIP) disciplina in modo vincolante la rilevazione di questi dati. Inoltre, la presente circolare disciplina l'impiego vincolante delle cifre tariffali nell'integrazione professionale.

II. Disposizioni valide per tutti i provvedimenti

1. Condizioni assicurative per l'assegnazione di provvedimenti d'integrazione professionale

Basi giuridiche: [art. 6 LAI](#), [art. 9 LAI](#), [art. 2 DRif](#)

Convenzioni di sicurezza sociale concluse dalla Svizzera: [basi & convenzioni \(admin.ch\)](#)

Guida sulle condizioni assicurative: [Condizioni assicurative per la concessione di prestazioni dell'AI \(admin.ch\)](#)

Quick-Check – Condizioni assicurative per la concessione di prestazioni dell'AI: [Condizioni assicurative per la concessione di prestazioni dell'AI \(admin.ch\)](#)

1.1. Condizione di base

- 0101 (Assoggettamento assicurativo) Durante lo svolgimento di provvedimenti d'integrazione professionale bisogna essere assicurati all'AI. Il diritto ai provvedimenti d'integrazione professionale nasce al più presto con l'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria o facoltativa e si estingue al più tardi allo scadere dell'assicurazione (v. art. 9 cpv. 1^{bis} LAI).
- 0102 (Eccezioni) Le persone che non sono o non sono più assoggettate all'assicurazione hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione professionale al massimo fino all'età di 20 anni, purché almeno uno dei genitori (v. art. 9 cpv. 2 LAI):
- sia assicurato facoltativamente; o
 - sia assicurato obbligatoriamente durante un'attività lucrativa esercitata all'estero.
- 0103 (Insorgere dell'evento assicurato) In caso di provvedimenti d'integrazione professionale, la persona in questione è da considerare invalida dal momento in cui per la prima volta

risulta evidente che il danno alla salute giustifica la concessione di una prestazione secondo le condizioni di diritto previste per legge (v. CPAI: Insorgenza dell'evento assicurato – In generale).

0104 (Fine del diritto) Con la fine dell'assoggettamento assicurativo, per esempio in seguito all'abbandono del domicilio in Svizzera, si estingue anche il diritto ai provvedimenti d'integrazione professionale. Questo vale anche per le persone che hanno esercitato un'attività lucrativa in Svizzera senza esservi domiciliate, nel momento in cui cessano di esercitare tale attività.

Chi ha cessato l'attività lucrativa per motivi di salute e ha la cittadinanza svizzera o rientra nel campo d'applicazione dell'ALC o della Convenzione AELS continua a essere assicurato, a determinate condizioni, per quanto concerne il diritto ai provvedimenti d'integrazione professionale (assicurazione successiva; v. CIBIL, disponibile in francese e in tedesco).

0104.1 (Fine del diritto/rendita AVS) Il diritto ai provvedimenti d'integrazione professionale si estingue:

1/24

- al momento in cui l'assicurato riscuote anticipatamente la totalità della rendita di vecchiaia in virtù dell'art. 40 cpv. 1 LAVS, ovvero alla fine del mese che precede quello in cui viene versata per la prima volta la totalità della rendita di vecchiaia; o
- al più tardi alla fine del mese in cui l'assicurato raggiunge l'età di riferimento secondo l'art. 21 cpv. 1 LAVS (art. 10 cpv. 3 LAI).

Se non riscuote anticipatamente la totalità della rendita ma soltanto una parte in virtù dell'art. 40 cpv. 1 LAVS, l'assicurato può avere diritto ai provvedimenti d'integrazione professionale.

1.2. Cittadinanza

- 0105 (Cittadinanza svizzera/ALC/AELS) I cittadini svizzeri e le persone che rientrano nel campo d'applicazione dell'ALC o della Convenzione AELS, equiparati ai cittadini svizzeri in virtù del principio della parità di trattamento, sono tenuti a soddisfare esclusivamente la condizione di base di cui al cap. 1.1. Un assicurato appartenente a questa cerchia di persone può dunque entrare in Svizzera con un danno alla salute e soddisfare le condizioni assicurative per i provvedimenti d'integrazione professionale a partire dal momento in cui è assoggettato all'assicurazione.
- 0106 (Altra cittadinanza) I cittadini stranieri che non rientrano nel campo d'applicazione dell'ALC o della Convenzione AELS sono tenuti a soddisfare, oltre alla condizione di base di cui al cap. 1.1, anche ulteriori condizioni.
- 0107 (Stati contraenti) I cittadini stranieri che rientrano nel campo d'applicazione di una convenzione di sicurezza sociale devono:
- a partire dal compimento dei 20 anni, a seconda della convenzione,
 - essere stati soggetti all'obbligo contributivo, immediatamente prima dello svolgimento di un provvedimento d'integrazione professionale, o
 - aver versato contributi all'assicurazione svizzera immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità per almeno un anno intero;
 - prima del compimento dei 20 anni,
 - avere la dimora abituale in Svizzera da un anno, immediatamente prima dello svolgimento di un provvedimento d'integrazione professionale,
 - essere nati invalidi in Svizzera, o
 - risiedere ininterrottamente in Svizzera sin dalla nascita.
- 0108 (Stati non contraenti) I cittadini stranieri di Stati con i quali la Svizzera non ha concluso alcuna convenzione di sicurezza sociale devono:

- dal compimento dei 20 anni (art. 6 cpv. 2 LAI),
 - aver versato contributi almeno per un anno intero, prima dello svolgimento di un provvedimento d'integrazione professionale, o
 - aver risieduto ininterrottamente in Svizzera per dieci anni;
- prima del compimento dei 20 anni,
 - aver versato contributi almeno per un anno intero, prima dello svolgimento di un provvedimento d'integrazione professionale, oppure aver risieduto ininterrottamente in Svizzera per dieci anni (art. 6 cpv. 2 LAI), o
 - essere nati invalidi in Svizzera oppure risiedere in Svizzera ininterrottamente da almeno un anno o dalla nascita all'insorgenza dell'invalidità e il padre o la madre deve contare almeno un anno intero di contribuzione o dieci anni di dimora ininterrotta in Svizzera all'insorgenza dell'invalidità (art. 9 cpv. 3 LAI).

0109 (Rifugiati e apolidi) Per quanto concerne i rifugiati e gli apolidi, si applica quanto segue:

- I rifugiati e gli apolidi che esercitano un'attività lucrativa devono essere stati soggetti all'obbligo contributivo immediatamente prima dello svolgimento di un provvedimento professionale (art. 2 cpv. 1 DRif);
- i rifugiati e gli apolidi che non esercitano un'attività lucrativa devono:
 - avere la dimora abituale in Svizzera da un anno, prima dello svolgimento di un provvedimento professionale,
 - essere nati invalidi in Svizzera, o
 - 2 cpv. 2 DRif).

2. Codici e cifre tariffali

- 0201 (Codificazione) Fatta eccezione per la consulenza finalizzata all'integrazione, l'ufficio AI rileva ciascun provvedimento d'integrazione professionale illustrato nella presente circolare con un codice di prestazione, un codice supplementare, un codice d'interruzione e un codice di conclusione. L'obbligo di codificazione vale nei casi in cui gli uffici AI forniscono un provvedimento di orientamento professionale secondo l'art. 7d o 15 LAI oppure di collocamento secondo l'art. 7d o 18 LAI. Si applicano le prescrizioni della CSIP.
- 0202
1/24 (Cifre tariffali) A ogni prestazione nell'ambito di un provvedimento d'integrazione professionale fornita da un fornitore esterno va attribuita una cifra tariffale con la designazione corretta secondo il catalogo delle cifre tariffali dell'allegato II.
- Cifre tariffali: v. cap. 31, allegato II
 - Combinazioni con i codici di prestazione: allegato III
- 0203 (Comunicazione o decisione) Oltre a rispettare le prescrizioni materiali generali, nelle comunicazioni e decisioni gli uffici AI indicano il codice di prestazione e, nel caso di prestazioni fornite da esterni, la o le relative cifre tariffali. Danno inoltre istruzione ai fornitori di prestazioni di indicare sulle fatture queste cifre tariffali.

3. Prestazioni accessorie

- 0301 (Spese di viaggio) Le spese di viaggio comprendono le spese dei tragitti per recarsi presso l'agente esecutore qualificato più vicino nonché le spese per il vitto e i pernottamenti fuori casa. Per il rimborso delle spese di viaggio durante i provvedimenti d'integrazione professionale si applicano le disposizioni della CRSV. In caso di provvedimenti iniziali e provvedimenti d'intervento tempestivo, l'AI non rimborsa spese di viaggio.

0302 (Indennità giornaliera) Si applicano le disposizioni della CIGAI. In caso di provvedimenti iniziali e provvedimenti d'intervento tempestivo, l'AI non versa indennità giornaliera.

7/22 La panoramica delle prestazioni accessorie relative ai provvedimenti d'integrazione professionale specifiche è presentata a scopo di orientamento. Per le disposizioni pertinenti: CIGAI e alla CRSV.

Provvedimento d'integrazione professionale	Indennità giornaliera	Spese di viaggio
Consulenza finalizzata all'integrazione (art. 3a LAI)	Nessun diritto	Nessun diritto
Rilevamento tempestivo (art. 3a ^{bis} LAI)	Nessun diritto	Nessun diritto
Accertamenti medici e professionali sull'idoneità all'integrazione (art. 43 LPGa)	CIGAI	CRSV
Provvedimenti d'intervento tempestivo (art. 7d LAI)	Nessun diritto	Nessun diritto
Consulenza e accompagnamento durante il processo d'integrazione (art. 14 ^{quater} LAI)	Nessun diritto	CRSV
Provvedimenti di reinserimento (art. 14a LAI)	CIGAI	CRSV
Colloqui di orientamento professionale (art. 15 LAI)	Nessun diritto	CRSV
Provvedimenti preparatori durante l'orientamento professionale (art. 15 LAI)	CIGAI	CRSV
Vaglio di possibili indirizzi professionali (art. 15 LAI)	CIGAI	CRSV
Formazioni transitorie cantonali specializzate (art. 68 ^{bis} LAI)	Nessun diritto	Nessun diritto
Prima formazione professionale (art. 16 LAI)	CIGAI	CRSV
Riformazione professionale (art. 17 LAI)	CIGAI	CRSV
Collocamento (art. 18 LAI)	CIGAI	CRSV
Lavoro a titolo di prova (art. 18a LAI)	CIGAI	CRSV
Fornitura di personale a prestito (art. 18a ^{bis} LAI)	CIGAI	Nessun diritto
Assegno per il periodo d'introduzione (art. 18b LAI)	Nessun diritto	Nessun diritto
Indennità per sopperire all'aumento dei contributi (art. 18c LAI)	Nessun diritto	Nessun diritto
Aiuto in capitale (art. 18d LAI)	Nessun diritto	Nessun diritto

III. Provvedimenti iniziali (prima della richiesta di prestazioni)

4. Consulenza finalizzata all'integrazione (art. 3a LAI)

4.1. L'essenziale in breve

Basi giuridiche: [art. 3a LAI](#), [art. 57 LAI](#)

Scopo del provvedimento: gli uffici AI propongono un colloquio di consulenza a bassa soglia, indipendente dai casi concreti noti all'AI, come pure informazioni generali sull'AI. In questo modo, da un lato si evitano comunicazioni e richieste di prestazioni superflue, mettendo le persone interessate in condizione di risolvere i problemi da sole, e, dall'altro, si accelerano le comunicazioni e richieste di prestazioni opportune, cosicché l'AI può agire più rapidamente, aumentando le probabilità d'integrazione delle persone interessate.

Gruppo target: persone con un danno alla salute, datori di lavoro, medici curanti e specialisti del mondo della scuola e della formazione.

4.2. Svolgimento della consulenza finalizzata all'integrazione

- 0401 La *consulenza finalizzata all'integrazione*² comprende colloqui di consulenza a bassa soglia con gli assicurati, i datori di lavoro, i medici curanti nonché gli attori interessati del settore educativo, su richiesta dei medesimi. In questo contesto sono ad esempio fornite informazioni generali circa il mandato e le prestazioni dell'AI, l'approccio da adottare in caso di malattie sul posto di lavoro, il rilevamento tempestivo o la richiesta di prestazioni per le persone a rischio.

² Nella presente circolare, la consulenza finalizzata all'integrazione e tutte le prestazioni che dispongono di un codice di prestazione sono scritte in corsivo.

- 0402 (Svolgimento) La *consulenza finalizzata all'integrazione* è fornita dall'ufficio AI.
- 0403 (Nessun diritto) Non sussiste alcun diritto alla *consulenza finalizzata all'integrazione*.
- 0404 (Protezione dei dati) Se nell'ambito della *consulenza finalizzata all'integrazione* vengono scambiate informazioni che consentono di risalire all'identità di una persona, occorre chiedere previamente il consenso di quest'ultima.
- 0405 (Pubbliche relazioni) A complemento della *consulenza finalizzata all'integrazione*, nell'ambito della loro attività d'informazione generale gli uffici AI informano e sensibilizzano attivamente gli attori interessati sulle prestazioni dell'AI (p.es. tramite eventi informativi per medici, datori di lavoro).

5. Rilevamento tempestivo

5.1. L'essenziale in breve

Basi giuridiche: [art. 3a^{bis} LAI](#), [art. 3b LAI](#), [art. 3c LAI](#), [art. 1^{ter} OAI](#), [art. 1^{quater} OAI](#)

Scopo del provvedimento: le persone con un danno alla salute vengono individuate tempestivamente, in modo da prevenire la cronicizzazione dei danni in questione e l'insorgere di un'invalidità. In questo modo è possibile accelerare le richieste di prestazioni all'AI e prendere le misure necessarie. Al contempo, il rilevamento tempestivo è teso a evitare richieste di prestazioni non necessarie nei casi che non rientrano nella sfera di competenza dell'AI.

Gruppo target: adulti che presentano un'incapacità al lavoro o che sono minacciate da un'incapacità al lavoro di durata prolungata nonché minorenni a partire da 13 anni compiuti e giovani adulti fino al compimento dei 25 anni che sono minacciati da un'invalidità, non hanno ancora esercitato alcuna attività lucrativa e sono sostenuti nell'integrazione professionale da uno degli organi cantonali di cui all'art. 68^{bis} cpv. 1^{bis} o 1^{ter} LAI.

5.2. Svolgimento del rilevamento tempestivo

- 0501 (Verifica della comunicazione) Subito dopo aver ricevuto una comunicazione, l'ufficio AI verifica se la persona che ne è oggetto sia stata previamente informata della medesima. Gli organi legittimati a effettuare una comunicazione secondo l'art. 3b LAI devono darne conferma con la loro firma sul modulo di comunicazione (v. CPAI).
- 0502 (Scopo della verifica) L'ufficio AI chiarisce se vi siano indizi del fatto che la persona oggetto della comunicazione è incapace al lavoro oppure minacciata da un'incapacità al lavoro di durata prolungata o da un'invalidità e se i provvedimenti d'intervento tempestivo secondo l'art. 7d LAI siano

indicati. Per questa valutazione si basa sulle prime informazioni mediche e professionali che emergono dal modulo di comunicazione, sul colloquio con la persona oggetto della comunicazione e sulle informazioni di terzi (v. CGC). L'accertamento verte sulle cause e sulle ripercussioni del danno alla salute per quanto riguarda la capacità dell'assicurato di esercitare un'attività lucrativa, di svolgere con successo una prima formazione professionale o di entrare nel mercato del lavoro.

- 0503 (Autorizzazione) Se nell'ambito del rilevamento tempestivo vengono richieste informazioni a terzi, l'ufficio AI deve previamente chiedere un'autorizzazione a tal fine all'assicurato o al suo rappresentante legale. Il SMR può chiedere informazioni di natura medica al medico curante dell'assicurato senza l'autorizzazione di quest'ultimo (v. CPAI).
- 0504 (Decisione) L'ufficio AI decide entro 30 giorni se sia o meno indicata una richiesta di prestazioni all'AI. Se non è il caso, informa la persona oggetto della comunicazione su prestazioni di sostegno adeguate offerte da terzi. La persona può comunque presentare una richiesta di prestazioni all'AI.

IV. Provvedimenti durante la fase d'intervento tempestivo

6. Provvedimenti d'intervento tempestivo (art. 7d LAI)

7/24 6.1. L'essenziale in breve

Basi giuridiche: [art. 7d LAI](#), [art. 49 LAI](#), [art. 1^{sexies} OAI](#), [art. 1^{septies} OAI](#), [art. 1^{octies} OAI](#)

Scopo dei provvedimenti: gli adolescenti e i giovani adulti che non hanno ancora esercitato un'attività lucrativa vengono sostenuti per tempo nel percorso verso una formazione professionale o una prima assunzione nel mercato del lavoro primario. Gli adulti incapaci al lavoro possono mantenere il posto di lavoro nell'azienda attuale, cambiare posto all'interno della medesima (trasferimento interno) o assumere un nuovo posto di lavoro in un'altra azienda.

Gruppo target: persone incapaci al lavoro, persone minacciate da un'incapacità al lavoro di durata prolungata, con o senza rapporto di lavoro in essere, nonché persone a partire da 13 anni compiuti con un danno alla salute che non hanno ancora esercitato alcuna attività lucrativa e devono essere integrate nel mondo del lavoro.

Scopo della fase d'intervento tempestivo: gli uffici AI decidono entro 12 mesi dalla richiesta di prestazioni all'AI se gli assicurati abbiano diritto a provvedimenti d'integrazione secondo l'art. 8 cpv. 3 LAI, se si debba esaminare il diritto a una rendita a causa della mancanza di prospettive di successo dei provvedimenti d'integrazione o se non sussista alcun diritto a prestazioni dell'AI. Nella fase d'intervento tempestivo si procede parallelamente allo svolgimento di provvedimenti di intervento tempestivo e all'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti in vista della decisione di cui all'art. 49 LAI.

Per i giovani con un danno alla salute che hanno presentato una richiesta di prestazioni AI durante il periodo dell'obbligo scolastico, la fase dell'intervento tempestivo

dura almeno fino alla conclusione dello stesso ma al massimo 12 mesi dopo la conclusione dell'obbligo scolastico.

6.2. Panoramica dei provvedimenti

0601 I provvedimenti d'intervento tempestivo secondo l'art. 7d LAI comprendono le prestazioni esposte di seguito.

Nel periodo dell'obbligo scolastico, a partire da 13 anni compiuti:

- orientamento professionale: *colloqui e analisi di orientamento professionale* (CP 569);
- collocamento: *ricerca di un impiego* o ricerca di un posto di formazione o di uno stage di orientamento (CP 567).

Dopo il periodo dell'obbligo scolastico, per giovani e adulti:

- *adeguamenti del posto di lavoro* (CP 561);
- *corsi di formazione* (CP 562);
- collocamento: *ricerca di un impiego* (CP 567) e *mantenimento del posto di lavoro* (CP 568);
- orientamento professionale: *colloqui e analisi di orientamento professionale* (CP 569) e *provvedimenti di orientamento professionale* (CP 570);
- *riabilitazione socioprofessionale* (CP 565);
- *provvedimenti di occupazione* (CP 566);
- consulenza e accompagnamento e ricerca di un posto: *prestazione di coaching* (CP 571)

6.3 Disposizione dei provvedimenti

0602 (Condizioni) Affinché possano essere ordinati provvedimenti d'intervento tempestivo deve essere stata presentata una richiesta di prestazioni all'AI. Dopo aver ricevuto la richiesta di prestazioni, l'ufficio AI verifica sommariamente, sulla base della documentazione inoltrata, se l'AI sia competente e se siano indicati provvedimenti d'intervento tempestivo.

- 0603 (Nessun diritto) Non sussiste alcun diritto a provvedimenti d'intervento tempestivo. Di conseguenza, affinché possano essere ordinati i provvedimenti di cui all'art. 7d cpv. 2 lett. a–g LAI non è necessario che siano adempiute le condizioni di cui all'art. 8 cpv. 1 LAI. Per contro, va tenuto conto dei limiti temporali e finanziari di cui all'art. 49 LAI e all'art. 1^{octies} OAI (i provvedimenti devono essere disposti entro 12 mesi e per al massimo 20 000 franchi per assicurato). Per i giovani che hanno presentato una richiesta di prestazioni AI durante il periodo dell'obbligo scolastico, si applica il N. 0607.

6.4 Provvedimenti durante il periodo dell'obbligo scolastico

- 0604 *L'orientamento professionale* (art. 7d cpv. 2 lett. d LAI) comprende *colloqui e analisi* specialistici per l'orientamento professionale degli assicurati in età scolastica con un danno alla salute (colloqui, analisi e test diagnostici).
- 0605 Il *collocamento* (art. 7d cpv. 2 lett. c LAI) consiste in un sostegno specializzato destinato agli assicurati in età scolastica con un danno alla salute per la ricerca di posti di formazione o di un stage di orientamento adeguati in vista di una prima formazione professionale dopo la fine dell'obbligo scolastico, a prescindere dalla concessione effettiva di un provvedimento secondo l'art. 16 LAI.
- 0606 (Ripartizione del finanziamento e dei compiti tra Confederazione e Cantoni) I provvedimenti d'intervento tempestivo per i giovani in età scolastica possono essere concessi soltanto se le misure prese dalle autorità cantonali (p. es. attività e consulenze di orientamento professionale, sostegno nella ricerca di un posto di formazione, Case Management Formazione professionale) si dimostrano insufficienti e il danno alla salute rende necessari provvedimenti specializzati di orientamento professionale e collocamento per sostenere l'accesso alla prima formazione professionale. Spetta all'ufficio AI decidere in merito alle prestazioni.

- 0607 (Durata dell'intervento tempestivo) Se la richiesta di prestazioni AI è presentata durante il periodo dell'obbligo scolastico, la fase dell'intervento tempestivo dura almeno fino alla conclusione dello stesso ma al massimo 12 mesi dopo la conclusione dell'obbligo scolastico.

6.5. Provvedimenti dopo il periodo dell'obbligo scolastico

6.5.1. Adeguamenti del posto di lavoro (art. 7d cpv. 2 lett. a LAI)

- 0608 Per *adeguamenti del posto di lavoro* si intendono i mezzi ausiliari sul posto di lavoro che per motivi di salute sono necessari per la formazione o l'esercizio di un'attività lucrativa nell'azienda attuale o in una nuova (p. es. superfici di lavoro adattate, scrivania per lavorare in piedi, hardware e software). Per la consegna di questi mezzi ausiliari non occorre adempiere le condizioni di diritto di cui all'art. 21 LAI (v. in particolare n. 13.01* OMAI). Di conseguenza non è necessario che i mezzi ausiliari figurino nell'elenco in allegato all'OMAI. Inoltre, i mezzi ausiliari sono consegnati una sola volta nella fase d'intervento tempestivo e diventano di proprietà degli assicurati. Non sussiste alcun diritto alla sostituzione o alla riparazione dei mezzi ausiliari assegnati.
- 0609 (Mezzi ausiliari) Se un mezzo ausiliario deve essere sostituito dopo la conclusione della fase d'intervento tempestivo, occorre presentare una normale richiesta di mezzi ausiliari secondo l'art. 21 LAI. Si applicano le relative condizioni di diritto.
- 0610 (Delimitazione) Altri provvedimenti di adeguamento del posto di lavoro quali ad esempio la consulenza (psico-)ergonomica o l'adeguamento del posto di lavoro, del grado d'occupazione, dell'orario o dell'organizzazione del lavoro rientrano nel collocamento nella fase d'intervento tempestivo (v. N. 0616).

6.5.2. Corsi di formazione (art. 7d cpv. 2 lett. b LAI)

- 0611
7/22 Tra i *corsi di formazione* rientrano i corsi di sostegno nonché i corsi di formazione, formazione continua e perfezionamento, come pure corsi, inclusi corsi di lingua e specializzati volti all'integrazione professionale. Per gli adolescenti e i giovani adulti, il cofinanziamento di una formazione transitoria cantonale specializzata secondo l'art. 68^{bis} cpv. 1^{ter} LAI vale quale corso di formazione. La prescrizione dell'art. 68^{bis} cpv. 1^{quater} LAI, secondo cui gli uffici AI assumono al massimo un terzo dei costi cantonali per ogni posto, si applica anche alle formazioni transitorie assegnate in virtù dell'art. 7d cpv. 2 lett. b LAI.
- 0612 (Eccezioni) I corsi che non rientrano nella gamma di prestazioni specifiche dell'AI secondo la LAI possono essere finanziati soltanto in casi eccezionali e a condizione che si inseriscano nella strategia d'integrazione definita nel caso specifico.
- 0613 (Delimitazione) I corsi per la presentazione di candidature fanno parte del provvedimento d'intervento tempestivo del collocamento (v. N. 0615).

6.5.3. Collocamento (art. 7d cpv. 2 lett. c LAI)

- 0614 Il collocamento è un sostegno specializzato agli assicurati, necessario per motivi di salute, che comprende la *ricerca di impiego* e il *mantenimento del posto di lavoro*.
- 0615 La *ricerca di un impiego* consiste in un sostegno agli assicurati nella ricerca di un impiego nel mercato primario del lavoro, quale ad esempio l'acquisizione di potenziali datori di lavoro, l'allestimento dei dossier di candidatura e la preparazione dei colloqui di assunzione (p. es. corsi per la presentazione di candidature), accertamenti sul posto per adeguamenti (psico-)ergonomici o coaching (p. es. coaching per la presentazione di candidature o job coaching).

- 0616 Il *mantenimento del posto di lavoro* consiste nel sostenere gli assicurati e i loro datori di lavoro al fine di preservare l'attuale posto di formazione o di lavoro oppure in vista di un trasferimento interno all'azienda, ad esempio tramite consulenze e accertamenti sul posto per adeguamenti (psico-)ergonomici del posto di lavoro, del grado d'occupazione, dell'orario o dell'organizzazione del lavoro oppure coaching (p. es. job coaching, supported employment).
- 0617 (Delimitazione rispetto a ricerca di un posto) Per la ricerca di posti in vista dell'esecuzione di provvedimenti d'intervento tempestivo nel mercato del lavoro primario, la *ricerca di un posto* è concessa quale caso speciale di *consulenza e accompagnamento* secondo l'art. 7d cpv. 2 lett. g LAI (v. N. 0628).
- 0618 (Limitazione) Nell'ambito dell'intervento tempestivo non possono essere concessi provvedimenti analoghi a quelli di cui agli art. 18a–18d LAI.

6.5.4. Orientamento professionale (art. 7d cpv. 2 lett. d LAI)

- 0619 L'orientamento professionale è un sostegno specializzato agli assicurati, necessario per motivi di salute, che comprende *colloqui e analisi di orientamento professionale* nonché *provvedimenti di orientamento professionale*.
- 0620 *I colloqui e le analisi di orientamento professionale* sono tesi a fornire un orientamento professionale e a determinare le formazioni e le attività professionali confacenti alle capacità, alle inclinazioni, all'età e al grado di sviluppo degli assicurati nonché al loro danno alla salute.
- 0621 I *provvedimenti di orientamento professionale* mirano alla sperimentazione di possibili formazioni e attività professionali. Questi comprendono sia i provvedimenti per gli assicurati che mirano a una determinata formazione nell'ambito della scelta della professione e devono familiarizzarsi con

le esigenze del mercato del lavoro primario sia i provvedimenti nel quadro di un riorientamento professionale.

6.5.5. Riabilitazione socioprofessionale (art. 7d cpv. 2 lett. e LAI)

- 0622 (Scopo) La *riabilitazione socioprofessionale* ha obiettivi analoghi a quelli dei provvedimenti di reinserimento secondo l'art. 14a LAI (v. cap. 9 e 15) e comprende provvedimenti di adattamento al processo lavorativo, di stimolo della motivazione a lavorare, di stabilizzazione della personalità e di esercizio della capacità di socializzazione di base, che hanno lo scopo di aumentare la capacità al lavoro.
- 0623 (Mercato del lavoro primario) Se la riabilitazione socioprofessionale si svolge nel mercato del lavoro primario, ai datori di lavoro coinvolti può essere versata un'indennità analogamente a quanto previsto in caso di provvedimenti di reinserimento nel mercato del lavoro primario secondo l'art. 14a cpv. 5 LAI (v. cap. 9.5 e 15.7).

6.5.6. Provvedimenti di occupazione (art. 7d cpv. 2 lett. f LAI)

- 0624 (Scopo) I *provvedimenti di occupazione* hanno obiettivi analoghi a quelli agli obiettivi dei provvedimenti di reinserimento di cui all'art. 14a LAI (v. cap. 9 e 15) e comprendono programmi per l'occupazione temporanea, che hanno lo scopo di mantenere e migliorare la capacità al lavoro, in particolare nell'ottica di mantenere l'ordine nell'impostazione della giornata e conservare attivamente la capacità al lavoro residua.
- 0625 (Mercato del lavoro primario) Se i provvedimenti di occupazione si svolgono nel mercato del lavoro primario, ai datori di lavoro coinvolti può essere versata un'indennità analoga-

mente a quanto previsto in caso di provvedimenti di reinserimento all'interno dell'azienda secondo l'art. 14a cpv. 5 LAI (v. cap. 9.5 e 15.7).

6.5.7. Consulenza e accompagnamento (art. 7d cpv. 2 lett. g LAI)

0626
7/22

La *consulenza e accompagnamento* a favore degli assicurati è un provvedimento che serve ad approfondire le prestazioni di consulenza fornite dagli uffici AI nell'ambito della gestione dei casi e costituisce la base necessaria per proseguire l'accompagnamento per l'intera durata del processo d'integrazione, al di là della fase d'intervento tempestivo. Questa prestazione consente agli uffici AI di mantenere contatti vincolanti con gli assicurati e garantire il coordinamento con altri attori (p. es. datori di lavoro, assicuratori, scuole, centri di formazione) o con altre prestazioni dell'AI (p. es. assegni per grandi invalidi, mezzi ausiliari, provvedimenti sanitari per la cura delle infermità congenite secondo l'art. 13 LAI). A differenza del provvedimento di *consulenza e accompagnamento* secondo l'art. 14^{quater} LAI (v. N. 0803), quello di *consulenza e accompagnamento* durante la fase d'intervento tempestivo non presuppone la concessione di un altro provvedimento.

0627

(Prestazione di coaching) Una *prestazione di coaching*, quale caso speciale di *consulenza e accompagnamento*, può essere concessa quando si tratta di risolvere questioni specifiche in relazione con la formazione, l'attività lucrativa o l'integrazione professionale in generale che richiedono temporaneamente un trattamento più intenso e non possono più essere affrontate nell'ambito della *consulenza e dell'accompagnamento*.

Una *prestazione di coaching* può essere assegnata soltanto nell'ambito di un processo d'integrazione nel mercato del lavoro primario. L'ufficio AI definisce in una convenzione sugli obiettivi, insieme con l'assicurato e il fornitore di prestazioni nonché eventualmente il datore di lavoro, la

questione specifica, l'obiettivo, l'entità e la durata (compreso l'inizio) della *prestazione di coaching*.

La gestione dei casi, ovvero la sorveglianza del provvedimento e la decisione delle tappe successive nel processo d'integrazione, resta in ogni caso di competenza dell'ufficio AI, anche durante una *prestazione di coaching* (v. CGC).

0628 (Ricerca di un posto) La *ricerca di un posto* per un provvedimento d'intervento tempestivo nel mercato del lavoro primario è concessa quale caso speciale di *consulenza e accompagnamento* secondo l'art. 7d cpv. 2 lett. g LAI (v. N. 0628).

0629 (Delimitazione rispetto al collocamento) Nella *consulenza e nell'accompagnamento*, nella *prestazione di coaching* e nella *ricerca di un posto* non rientrano le prestazioni concesse nell'ambito del collocamento di cui all'art. 7d cpv. 2 lett. c LAI (p. es. coaching per la presentazione di candidature, job coaching o supported employment).

In caso di coaching concessi nell'ambito del collocamento secondo l'art. 7d cpv. 2 lett. c LAI non possono essere concesse *prestazioni di coaching* supplementari in virtù dell'art. 14^{quater} LAI.

6.6. Svolgimento

0630 (Momento) I provvedimenti d'intervento tempestivo vengono concessi parallelamente all'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti in vista della decisione di cui all'art. 49 LAI, a condizione che gli assicurati siano idonei all'integrazione.

0631 (Assegnazione) I provvedimenti d'intervento tempestivo vanno assegnati il più rapidamente possibile, ma comunque in modo mirato e finalizzato all'integrazione. In questo modo si intende prevenire la cronicizzazione del danno alla

salute e mirare all'integrazione per quanto possibile già nella fase d'intervento tempestivo.

- 0632 (Orientamento al mercato del lavoro primario) I provvedimenti d'intervento tempestivo devono essere svolti per quanto possibile presso strutture di formazione regolari o nel mercato del lavoro primario. Fatta eccezione per la riabilitazione socioprofessionale e i provvedimenti di occupazione, non è possibile versare un contributo ai datori di lavoro.
- 0633 (Rapporto di lavoro in essere) Se sussiste un rapporto di lavoro, l'ufficio AI provvede rapidamente a coordinarsi con il datore di lavoro o la sua assicurazione contro gli infortuni o di indennità giornaliera in caso di malattia. In questo modo si intende capire subito la situazione, per poter pianificare la procedura da seguire e avviare opportuni provvedimenti immediati.
- 0634 (Nessun rapporto di lavoro) Se il rapporto di lavoro o di formazione è stato sciolto ed è stata presentata una richiesta di prestazioni all'URC o all'aiuto sociale, occorre chiarire la ripartizione delle competenze tra l'ufficio AI e gli organi coinvolti, al fine di garantire il coordinamento dei diritti alle prestazioni (v. parte IX).
- 0635
1/24 (Durata) I provvedimenti d'intervento tempestivo possono essere svolti fintantoché non è deciso se:
- possano essere svolti i provvedimenti d'integrazione di cui all'art. 8 cpv. 3 lett. a^{ter} e b LAI;
 - lo svolgimento dei provvedimenti d'integrazione non abbia prospettive di successo e venga dunque esaminato il diritto a una rendita; o
 - non sussista alcun diritto a prestazioni dell'AI.

Questa decisione va presa al più tardi 12 mesi dopo la presentazione della richiesta di prestazioni (art. 49 LAI).

0636 (Costi) I costi dei provvedimenti d'intervento tempestivo non devono eccedere 20 000 franchi per assicurato. L'entità va stabilita nell'ottica della strategia d'integrazione definita nel caso specifico.

V. Accertamento dell'idoneità all'integrazione professionale

7. Accertamento dell'idoneità all'integrazione professionale (art. 43 LPGGA)

1/24 7.1. L'essenziale in breve

Basi giuridiche: [art. 43 LPGGA](#), [art. 69 OAI](#), [art. 78 OAI](#)

Scopo del provvedimento: l'idoneità all'integrazione (residua) degli assicurati è valutata dal punto di vista medico e in relazione all'orientamento professionale. Il provvedimento può essere eseguito in un centro di accertamento professionale (CAP), in un'istituzione o in altro modo, al fine di esaminare le possibilità degli assicurati in situazioni pratiche ed eventualmente a livello interdisciplinare.

Gruppo target: assicurati per i quali l'idoneità all'integrazione professionale va valutata sotto il profilo dell'orientamento professionale, medico e funzionale mediante verifiche pratiche o di indirizzo il più possibile pratico.

7.2. Panoramica dei provvedimenti

- 0701 L'accertamento medico e professionale secondo l'art. 43
1/24 LPGGA comprende le prestazioni seguenti:
- accertamenti medici, funzionali e nell'ottica dell'orientamento professionale di indirizzo pratico eseguiti presso un CAP o presso altre istituzioni (*accertamenti medici e professionali sull'idoneità all'integrazione*; CP 296).
- 0702 (Delimitazione) L'accertamento secondo l'art. 43 LPGGA non include:

- accertamenti che presentano esclusivamente elementi di orientamento professionale; questi rientrano nei *provvedimenti preparatori durante l'orientamento professionale* e nel *vaglio di possibili indirizzi professionali* secondo l'art. 15 LAI (v. cap. 10 e 16);
- accertamenti che, essendo gli elementi medici e di orientamento professionale perlopiù già noti, sono volti a testare il rendimento effettivo degli assicurati nell'attività alternativa auspicata in un posto di lavoro concreto nel mercato del lavoro primario; questi rientrano nell'*ambito del lavoro* a titolo di prova secondo l'art. 18a LAI (v. cap. 19);
- accertamenti che presentano esclusivamente elementi medici.

7.3. Svolgimento degli accertamenti medici e professionali sull'idoneità all'integrazione

- 0703
1/24 (Principio) Per valutare l'idoneità all'integrazione professionale degli assicurati gli uffici AI hanno a disposizione vari strumenti: rapporti dei medici curanti, esami e valutazioni del SMR, colloqui con gli assicurati stessi, perizie mediche ecc. Se questi strumenti non permettono di chiarire se ed eventualmente in che misura e in quale settore professionale gli assicurati siano idonei all'integrazione, gli uffici AI possono disporre accertamenti medici e professionali sull'idoneità all'integrazione secondo l'art. 43 LPGGA. L'elemento medico degli accertamenti è inteso qui in senso più ampio rispetto alle perizie mediche. Esso include l'osservazione e la valutazione delle capacità in ambito lavorativo, tenuto conto della situazione medica individuale, come avviene ad esempio nel caso della valutazione della capacità funzionale. La valutazione è effettuata da uno specialista adeguatamente formato (p. es. fisioterapista), ma non necessariamente da un medico.
- 0704 (Impostazione) Gli accertamenti dell'idoneità all'integrazione professionale (residua) secondo l'art. 43 LPGGA possono essere svolti in sede ospedaliera o ambulatoriale.

- 0705
1/24 (Durata) Gli *accertamenti medici e professionali sull'idoneità all'integrazione* presso un CAP durano di regola quattro settimane, ma possono essere eccezionalmente prolungati di altre quattro settimane al massimo. Gli *accertamenti medici e professionali sull'idoneità all'integrazione* presso altri luoghi di svolgimento (p. es. istituzioni, aziende, cliniche specializzate) durano di regola da due settimane a tre mesi e, se del caso, possono essere prolungati.
- 0706 (Applicazione) Gli *accertamenti medici e professionali sull'idoneità all'integrazione* sono tesi a valutare l'impiegabilità effettiva dell'idoneità all'integrazione (residua) degli assicurati, quando:
- i medici curanti e/o il SMR non possono verificare o chiarire la situazione medica in misura sufficiente per la valutazione di questioni professionali; o
 - la stima soggettiva della capacità al lavoro da parte degli assicurati diverge dalla capacità al lavoro definita oggettivamente dal punto di vista medico da parte dei medici curanti e/o del SMR; o
 - l'ufficio AI o il servizio specializzato non è in grado di determinare con sufficiente certezza l'idoneità all'integrazione o la capacità al lavoro sulla base di un accertamento incentrato esclusivamente sull'orientamento professionale.
- 0707 (Accertamento preliminare) Dopo aver ricevuto la documentazione, il centro di accertamento o l'istituzione che deve effettuare l'accertamento può invitare l'assicurato a un accertamento preliminare di una giornata al massimo, ad esempio nell'ambito di un colloquio di presentazione. Il centro comunica immediatamente all'ufficio AI se ritiene opportuno un accertamento approfondito presso la propria struttura.
- 0708 (Documentazione) Gli obiettivi dell'accertamento e i relativi risultati vanno documentati. Il centro di accertamento o l'istituzione deve presentare all'ufficio AI un rapporto finale di accertamento entro due settimane dalla conclusione del provvedimento.

0709 (Conclusione anticipata) L'*accertamento medico e professionale sull'idoneità all'integrazione* termina non appena si ottengono i risultati necessari. Se i risultati dell'accertamento non sono ancora disponibili, una conclusione anticipata del provvedimento da parte del centro di accertamento o dell'istituzione è possibile soltanto per motivi importanti (in particolare di natura disciplinare) e d'intesa con l'ufficio AI.

VI. Consulenza e accompagnamento

8. Consulenza e accompagnamento (art. 14^{quater} LAI)

8.1. L'essenziale in breve

Basi giuridiche: [art. 8 LAI](#), [art. 8a LAI](#), [art. 14^{quater} LAI](#), [art. 57 LAI](#), [art. 41a OAI](#)

Scopo del provvedimento: la consulenza e l'accompagnamento duraturi e costanti degli assicurati e dei loro datori di lavoro approfondiscono le prestazioni di consulenza fornite dagli uffici AI nell'ambito della gestione dei casi. Questa prestazione consente agli uffici AI di mantenere contatti vincolanti con gli assicurati prima, durante e tra i provvedimenti d'integrazione nonché nella fase dell'esame del diritto a una rendita e fino a tre anni dopo lo svolgimento dell'ultimo provvedimento d'integrazione, al fine di poter seguire in modo ottimale il processo d'integrazione.

Gruppo target: assicurati che partecipano o hanno partecipato a un provvedimento d'integrazione di cui all'art. 8 cpv. 3 lett. a^{ter} o b LAI, assicurati per i quali si esamina il diritto a una rendita o la cui rendita è stata soppressa dopo la conclusione dei provvedimenti di reintegrazione di cui all'art. 8a cpv. 2 LAI e datori di lavoro di queste persone.

8.2. Panoramica dei provvedimenti

- 0801 La consulenza e l'accompagnamento secondo l'art. 14^{quater} LAI comprendono le prestazioni seguenti:
- *consulenza e accompagnamento* durante il processo di (re)integrazione (CP 578);
 - *prestazione di coaching* (quale caso speciale di consulenza e accompagnamento durante il processo di (re)integrazione (CP 579);
 - *ricerca di un posto*, quale caso speciale di consulenza et accompagnamento durante il processo di (re)integrazione (CP 577);

- *consulenza e accompagnamento secondo l'art. 14^{quater} cpv. 3 e 4 LAI* (incl. prestazione di coaching) (CP 580).

0802 (Delimitazione rispetto al collocamento) Nella *consulenza e accompagnamento* secondo l'art. 14^{quater} LAI (incl. *prestazione di coaching e ricerca di un posto*) non rientrano le prestazioni concesse nell'ambito del collocamento secondo l'art. 18 LAI (p. es. il coaching per la presentazione di candidature, job coaching o supported employment).

8.3. Diritto

- 0803 (Condizioni) Gli assicurati e i loro datori di lavoro hanno diritto alla consulenza e all'accompagnamento secondo l'art. 14^{quater} LAI, se:
- l'assicurato ha diritto a un provvedimento d'integrazione secondo l'art. 8 cpv. 3 lett. a^{ter} o b LAI o gli è stato concesso uno di questi provvedimenti:
 - un provvedimento di reinserimento per preparare all'integrazione professionale (art. 14a LAI),
 - orientamento professionale (art. 15 LAI),
 - prima formazione professionale (art. 16 LAI),
 - riformazione professionale (art. 17 LAI),
 - collocamento (art. 18 LAI),
 - lavoro a titolo di prova (art. 18a LAI),
 - fornitura di personale a prestito (art. 18a^{bis} LAI),
 - assegno per il periodo d'introduzione (art. 18b LAI),
 - indennità per sopperire all'aumento dei contributi (art. 18c LAI),
 - aiuto in capitale (art. 18d LAI);
 - viene esaminato il diritto dell'assicurato a una rendita; o
 - la rendita dell'assicurato è stata soppressa dopo la conclusione di un provvedimento secondo l'art. 8a cpv. 2 LAI o di uno dei provvedimenti seguenti:
 - un provvedimento di reinserimento per preparare all'integrazione professionale (art. 14a LAI),
 - orientamento professionale (art. 15 LAI),
 - 16 LAI),
 - riformazione professionale (art. 17 LAI),

- collocamento (art. 18 LAI),
- lavoro a titolo di prova (art. 18a LAI),
- fornitura di personale a prestito (art. 18a^{bis} LAI),
- assegno per il periodo d'introduzione (art. 18b LAI),
- indennità per sopperire all'aumento dei contributi (art. 18c LAI),
- 18d LAI);
- consegna di un mezzo ausiliario.

0804 (Durata) Gli assicurati e i loro datori di lavoro hanno diritto a consulenza e accompagnamento secondo l'art. 14^{quater} LAI per al massimo tre anni dalla conclusione dell'ultimo provvedimento d'integrazione di cui all'art. 8 cpv. 3 lett. a^{ter} o b LAI.

Anche gli assicurati la cui rendita è stata ridotta o soppressa dopo la conclusione di un provvedimento secondo l'art. 8a cpv. 2 LAI e i loro datori di lavoro hanno diritto alla consulenza e all'accompagnamento secondo l'art. 14^{quater} LAI per al massimo tre anni dalla relativa decisione.

La richiesta di *consulenza e accompagnamento* secondo l'art. 14^{quater} cpv. 3 e 4 LAI può essere presentata tramite semplice lettera. Le informazioni necessarie all'esame del diritto alle prestazioni richieste devono essere presenti in modo chiaro nell'incarto (v. cap. 4.1 CPAI).

8.4. Consulenza e accompagnamento

0805 (Scopo) *La consulenza e l'accompagnamento* degli assicurati e dei loro datori di lavoro approfondiscono le prestazioni di consulenza fornite dagli uffici AI nell'ambito della gestione dei casi. Essa consente agli uffici AI di mantenere contatti vincolanti con gli assicurati, al fine di un accompagnamento ottimale durante il processo di (re)integrazione e dopo la conclusione dello stesso.

0806
1/24 (Compiti degli uffici AI) *La consulenza e l'accompagnamento* degli assicurati e dei loro datori di lavoro sono un compito spettante agli uffici AI (v. art. 57 cpv. 1 lett. f, g e h

LAI). Questo compito è strettamente legato alla gestione dei casi e non va separato da essa. Gli uffici AI decidono i provvedimenti d'integrazione professionale adeguati durante l'intero processo di (re)integrazione, tenendo conto dell'età, del grado di sviluppo e delle capacità degli assicurati nonché della durata probabile della loro vita professionale (art. 8 cpv. 1^{bis} LAI), sorvegliano i provvedimenti e seguono gli assicurati (v. CGC). Per determinare la durata probabile della vita professionale ci si basa sul periodo rimanente fino al raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'art. 21 cpv. 1 LAVS.

- 0807 (Entità) L'intensità e l'impostazione della *consulenza e dell'accompagnamento* sono determinate dall'ufficio AI nel singolo caso. L'aspetto fondamentale è il bisogno di riabilitazione e d'integrazione dell'assicurato. Il tipo, la durata e l'entità della *consulenza e dell'accompagnamento* sono disciplinati nella CGC.
- 0808 (Decisione su richiesta) Una decisione formale in merito alla *consulenza e all'accompagnamento* è emanata soltanto su richiesta dell'assicurato, in modo che questi possa, se del caso, rivendicare il suo diritto.

8.5. Prestazione di coaching quale caso speciale di consulenza e accompagnamento

- 0809 (Obiettivo) In singoli casi, se necessario può essere concessa una *prestazione di coaching*. Una *prestazione di coaching* può essere indicata quando si tratta di risolvere questioni specifiche in relazione con la formazione, l'attività lucrativa o l'integrazione professionale in generale che richiedono temporaneamente un trattamento più intenso e non possono più essere affrontate nell'ambito della *consulenza e dell'accompagnamento*.
- 0810 (Nessun diritto) Gli assicurati e/o i datori di lavoro non possono far valere alcun diritto a una *prestazione di coaching*. La decisione sull'opportunità o meno di una *prestazione di coaching* rientra nel margine discrezionale degli uffici AI.

0811 (Condizioni) Una *prestazione di coaching* può essere assegnata soltanto se l'assicurato svolge un provvedimento nel mercato del lavoro primario (p. es. un provvedimento di reinserimento secondo l'art. 14a LAI o una prima formazione professionale secondo l'art. 16 LAI in un'azienda del mercato del lavoro primario) o in una struttura ordinaria (p. es. liceo pubblico).

Se la parte pratica di una prima formazione professionale secondo l'art. 16 LAI o di una riforma professionale secondo l'art. 17 LAI si svolge presso un fornitore di prestazioni in un ambiente protetto oppure in parte in un ambiente protetto e in parte nel mercato del lavoro primario, non può essere assegnata alcuna *prestazione di coaching*. L'accompagnamento specifico degli assicurati da parte dei fornitori di prestazioni è incluso nella tariffa di questi ultimi (v. cap. 29.7).

La gestione dei casi, ovvero la sorveglianza del provvedimento e la decisione delle tappe successive nel processo d'integrazione, resta in ogni caso di competenza dell'ufficio AI, anche durante una *prestazione di coaching* (v. CGC).

0812 (Indennità per i datori di lavoro) L'ufficio AI può versare un'indennità al datore di lavoro nel mercato del lavoro primario, se:

- quest'ultimo deve sostenere un onere notevole (p. es. assistenza all'assicurato, adeguamento dei processi lavorativi); e
- l'assicurato ha diritto a prestazioni secondo l'art. 16 o 17 LAI e la formazione si svolge secondo la LFPr o secondo l'art. 16 cpv. 3 lett. c LAI (preparazione a un lavoro ausiliario o a un'attività in un laboratorio protetto).

L'indennità ammonta al massimo a 50 franchi per giorno di presenza dell'assicurato in azienda. L'ufficio AI chiarisce con il datore di lavoro l'onere supplementare a carico di

quest'ultimo nonché l'entità, la durata e la riduzione graduale dell'indennità. Il datore di lavoro la richiede all'ufficio AI a cadenza semestrale.

Il datore di lavoro può beneficiare di un'indennità o di una *prestazione di coaching*. Resta possibile concedere un'eventuale *prestazione di coaching* destinata in primo luogo all'assicurato.

- 0813 (Convenzione sugli obiettivi) L'ufficio AI definisce in una convenzione sugli obiettivi, insieme con l'assicurato e il fornitore di prestazioni nonché eventualmente il datore di lavoro, la questione specifica, l'obiettivo, l'entità e la durata (compreso l'inizio) della *prestazione di coaching*.
- 0814 (Comunicazione/decisione) Le *prestazioni di coaching* sono decise sempre separatamente rispetto al provvedimento di base.

8.6. Ricerca di un posto quale caso speciale di consulenza e accompagnamento

- 0815 (Obiettivo) La *ricerca di un posto* in virtù dell'art. 14^{quater} LAI può essere concessa in casi particolari. La *ricerca di un posto* può essere indicata quando un provvedimento di reinserimento secondo l'art. 14a LAI o un provvedimento d'integrazione professionale secondo l'art. 15, 16 o 17 LAI deve svolgersi nel mercato del lavoro primario, ma la ricerca del posto corrispondente necessita di un accompagnamento temporaneo più intensivo che non può più essere fornito nel quadro della *consulenza e accompagnamento* fornita dall'ufficio AI.

Per contro, la ricerca di un posto per il *lavoro a titolo di prova* secondo l'art. 18a LAI o la ricerca di un impiego nel mercato del lavoro primario rientra nella *ricerca di un impiego* nel quadro del collocamento secondo l'art. 18 LAI.

- 0816 (Nessun diritto) Non sussiste alcun diritto alla *ricerca di un posto*. Gli uffici AI determinano quando questa prestazione è indicata.

0817 (Condizioni) La *ricerca di un posto* può essere concessa solo se l'assicurato svolge un provvedimento secondo gli art. 14a–17 LAI nel mercato del lavoro primario.

Se i provvedimenti secondo gli art. 14a–17 LAI si svolgono in un ambiente protetto, la *ricerca di un posto* incombe all'ufficio AI.

Per contro, la *ricerca di un posto di stage* durante un provvedimento in ambiente protetto incombe al fornitore di prestazioni (v. cap. 29.7).

La gestione dei casi rimane in ogni caso anche durante la *ricerca di un posto* di competenza dell'ufficio AI (v. CGC).

0818 (Comunicazione/Decisione) La *ricerca di un posto* è sempre comunicata o concessa in vista di un provvedimento secondo gli art. 14a–17 LAI, ragion per cui la *ricerca di un posto* deve concludersi prima dell'inizio del provvedimento in questione.

VII. Provvedimenti destinati ad aumentare e mantenere la capacità al guadagno: adolescenti e giovani adulti

Gli adolescenti e i giovani adulti con danni alla salute vengono sostenuti in modo mirato con diversi provvedimenti d'integrazione professionale affinché possano gestire le difficili fasi di transizione dalla scuola dell'obbligo alla formazione professionale e da quest'ultima al mercato del lavoro. Laddove possibile, per questo gruppo target si mira al conseguimento di un titolo di formazione professionale, che è fondamentale per l'esercizio di un'attività lucrativa in Svizzera. La prima formazione professionale secondo l'art. 16 LAI è finalizzata a un'assunzione nel mercato del lavoro primario. Se i giovani con danni alla salute necessitano di una preparazione alla formazione professionale, in quanto non adempiono ancora i requisiti che essa pone, vengono sostenuti con provvedimenti che tengono specificamente conto della loro situazione di partenza:

- i *provvedimenti di reinserimento per i giovani* secondo l'art. 14a cpv. 1 lett. b LAI mirano a migliorare e stabilizzare la capacità di presenza e il rendimento degli adolescenti e dei giovani adulti che non hanno ancora compiuto 25 anni, non esercitano un'attività lucrativa e sono invalidi o minacciati da un'invalidità;
- le *formazioni transitorie cantonali specializzate* secondo l'art. 68^{bis} cpv. 1^{ter} LAI permettono di colmare le lacune scolastiche degli adolescenti e dei giovani adulti invalidi o minacciati di un'invalidità di età inferiore a 25 anni;
- con i *provvedimenti preparatori durante l'orientamento professionale* secondo l'art. 15 cpv. 1 LAI gli assicurati che a causa dell'invalidità incontrano difficoltà nella scelta della professione vengono sostenuti e possono familiarizzarsi con le esigenze del mercato del lavoro primario;
- la *preparazione mirata* a una prima formazione professionale secondo l'art. 16 LAI consente di sviluppare le capacità necessarie e non ancora sufficienti per poter svolgere la susseguente prima formazione professionale.

Questi provvedimenti si possono distinguere in base al rendimento degli adolescenti e dei giovani adulti e al loro legame con una prima formazione professionale. Anche se possono essere complementari, i provvedimenti non devono essere svolti consecutivamente.

Grafico: Provvedimenti dell'AI per il sostegno adeguato e coordinato di adolescenti e giovani adulti con un danno alla salute




Figura 2: Provvedimenti per l'integrazione degli adolescenti e dei giovani adulti

9. Provvedimenti di reinserimento per i giovani (art. 14a LAI)

9.1. L'essenziale in breve

Basi giuridiche: [art. 14a LAI](#), [art. 4^{quater} OAI](#), [art. 4^{quinquies} OAI](#), [art. 4^{sexies} OAI](#), [art. 4^{octies} OAI](#), [art. 4^{novies} OAI](#)

Scopo del provvedimento: i giovani assicurati raggiungono una capacità di presenza e un rendimento tali da permettere loro di partecipare a provvedimenti professionali dell'AI o di usufruire di un'offerta adeguata del settore della formazione professionale (p. es. formazione professionale di base o formazione transitoria) o dell'AD (p. es. semestre di motivazione).

Gruppo target: giovani assicurati invalidi o minacciati da un'invalidità di età inferiore a 25 anni, che hanno concluso la scuola dell'obbligo, non hanno ancora esercitato un'attività lucrativa e necessitano di un provvedimento a bassa soglia per stabilizzare la personalità nonché stabilizzare e potenziare il proprio rendimento nonché la propria capacità di presenza, di adattamento al processo lavorativo ecc.

9.2. Panoramica dei provvedimenti

- 0901 I provvedimenti di reinserimento di cui all'art. 14a cpv. 1 lett. b LAI comprendono le prestazioni seguenti:
- *provvedimenti di reinserimento per i giovani* (CP 590);
 - *contributo ai datori di lavoro* (CP 587).

Questi provvedimenti di reinserimento sono previsti in particolare per gli adolescenti e i giovani adulti senza esperienza lavorativa. Per i giovani assicurati che hanno già esercitato un'attività lucrativa è possibile che i *provvedimenti di reinserimento per gli adulti* siano più pertinenti (v. cap. 15).

9.3. Diritto

- 0902 (Condizioni) Oltre alle condizioni di base di cui all'art. 8 o 8a LAI, a prescindere dal tipo di danno alla saluteⁱ, per avere diritto ai provvedimenti di reinserimento gli assicurati devono adempiere cumulativamente le condizioni seguenti:
- aver concluso la scuola dell'obbligo³;
 - essere invalidi o minacciati da un'invalidità (v. art. 1^{novies} OAI);
 - non esercitare alcuna attività lucrativa;
 - non aver ancora compiuto 25 anni;
 - essere in grado di essere presenti almeno otto ore alla settimana, che possono essere ripartite su un periodo compreso tra due e cinque giorni; e
 - poter prevedibilmente raggiungere la capacità di presenza e il rendimento necessari per un provvedimento successivo quale un provvedimento professionale dell'AI, un'offerta adeguata del settore della formazione professionale o dell'AD o un provvedimento d'integrazione professionale di altro genere.
- 0903 (Incapacità al lavoro) Gli assicurati non devono presentare da almeno sei mesi un'incapacità al lavoro almeno del 50 per cento.

9.4. Provvedimenti di reinserimento per i giovani

- 0904 (Scopo) I *provvedimenti di reinserimento per i giovani* sono tesi a per stabilizzare la personalità nonché stabilizzare e potenziare la capacità di presenza et il rendimento, di adattamento al processo lavorativo ecc. degli assicurati mediante esperienze di autonomia, raggiungimento di suc-

³ Negli 11 anni della scuola dell'obbligo, l'istruzione scolastica sufficiente per tutti i bambini e i giovani disabili (comprese la scuola speciale, *i time-out*, la pedagogia curativa ecc.) è di competenza cantonale (v. art. 62 Cost.).

cessi nonché momenti di stabilizzazione e riflessione durante lo svolgimento dei provvedimenti. Si applica il principio «promuovere ed esigere».

0905 (Presenza) I *provvedimenti di reinserimento per i giovani* richiedono dagli assicurati una presenza minima di otto ore alla settimana.

9.5. Contributo ai datori di lavoro

0906 (Principio) In caso di svolgimento di un provvedimento di reinserimento nel mercato del lavoro primario, ai datori di lavoro può essere versata un'indennità, se sostengono un onere supplementare per assistere gli assicurati (p. es. nell'ambito di un'introduzione).

0907 (Importo decrescente) I datori di lavoro possono essere indennizzati con al massimo 100 franchi per giorno di presenza. L'importo convenuto inizialmente viene gradualmente ridotto nel corso della durata prevista, se l'onere di assistenza diminuisce.

0908 (Condizioni formali) Per il versamento del contributo ai datori di lavoro si applicano le prescrizioni formali seguenti:

- l'ufficio AI chiarisce con il datore di lavoro l'onere supplementare a carico di quest'ultimo nonché l'importo, la durata e la riduzione graduale dell'indennità e inserisce questi elementi nella normale convenzione sugli obiettivi (v. N. 0911);
- dopo la conclusione del provvedimento di reinserimento, il datore di lavoro presenta una richiesta di rimborso all'ufficio AI allegando il foglio di controllo delle presenze debitamente compilato.

9.6. Svolgimento

- 0909 (Impostazione) Il luogo di svolgimento, la durata e il contenuto dei *provvedimenti di reinserimento per i giovani* vengono definiti tenendo conto specificamente del bisogno personale e delle capacità dei singoli assicurati.
- 0910 (Luogo di svolgimento) I *provvedimenti di reinserimento per i giovani* possono essere svolti in istituzioni o aziende del mercato del lavoro primario. È possibile anche combinare i due tipi di luoghi di svolgimento (p. es. due giorni in istituzione e tre giorni nel mercato del lavoro primario). Gli agenti esecutori dispongono delle conoscenze necessarie per l'accompagnamento del gruppo target.
- 0911 (Convenzione sugli obiettivi) In una convenzione sugli obiettivi firmata da tutte le parti coinvolte vanno definiti gli obiettivi, i compiti, l'entità e la durata del provvedimento di reinserimento nonché il ruolo dell'assicurato, dell'ufficio AI e del fornitore di prestazioni o del datore di lavoro. La convenzione sugli obiettivi contiene, se possibile, almeno un obiettivo formulato dall'assicurato. Il raggiungimento degli obiettivi viene verificato e documentato dal fornitore di prestazioni o dal datore di lavoro.
- 0912 (Obiettivi qualitativi) Nella convenzione sugli obiettivi vanno fissati obiettivi specifici per l'assicurato nei settori seguenti:
- adattamento al lavoro quotidiano e al processo lavorativo (p. es. affidabilità nella presenza, rispetto degli impegni assunti, assunzione e svolgimento di incarichi, raggiungimento di successi);
 - lavoro su competenze sociali, personali e metodologiche (p. es. rapporti con i superiori e i colleghi di lavoro, definizione delle priorità e degli obiettivi, conoscenza dei punti di forza e dei punti deboli);
 - apprendimento di strategie per la gestione di situazioni difficili (p. es. gestione delle limitazioni, situazioni di stress).

- 0913 (Obiettivi quantitativi) Nella convenzione sugli obiettivi viene fissato un obiettivo quantitativo in termini di capacità di presenza e rendimento in modo da consentire la partecipazione a provvedimenti successivi.
- 0914 (Durata) I *provvedimenti di reinserimento per i giovani* durano di regola al massimo un anno. Se le condizioni di diritto secondo il N. 0902 sono adempiute, sono possibili le eccezioni seguenti:
- un provvedimento di reinserimento può essere prolungato dopo un anno per al massimo un altro anno, se il prolungamento è necessario e il provvedimento è svolto almeno in parte nel mercato del lavoro primario;
 - se un assicurato ha partecipato già per due anni a provvedimenti di reinserimento, questi ultimi possono essere nuovamente concessi soltanto se la persona può dimostrare che si è verificato un cambiamento determinante del suo stato di salute oppure se ha oggettivamente intrapreso tutto quanto esigibile dal punto di vista dell'integrazione. Questo è per esempio il caso se l'assicurato ha seguito nel frattempo un trattamento terapeutico o ha partecipato a un provvedimento dell'aiuto sociale o dell'AD. La conferma scritta della partecipazione è una prova sufficiente.
- 0915 (Conclusione) I *provvedimenti di reinserimento per i giovani* vanno conclusi se l'assicurato è in grado di iniziare un provvedimento successivo oppure si profila l'impossibilità di raggiungere gli obiettivi concordati, ad esempio perché:
- non è possibile alcun miglioramento della capacità di presenza e del rendimento nonché della capacità lavorativa di base;
 - all'assicurato manca la motivazione necessaria per partecipare ai provvedimenti;
 - si verificano frequentemente assenze immotivate e ingiustificate;
 - predomina chiaramente l'assistenza medica.

0916 (Consulenza e accompagnamento secondo l'art. 14^{quater} LAI) Durante lo svolgimento di un *provvedimento di reinserimento* secondo l'art. 14a LAI, gli assicurati e i loro datori di lavoro hanno diritto a *consulenza e accompagnamento* da parte degli uffici AI. Se del caso, può essere assegnata una *prestazione di coaching*. Lo svolgimento di un *provvedimento di reinserimento per i giovani* nel mercato del lavoro primario in combinazione con una *prestazione di coaching* corrisponde a un reinserimento a contatto con l'economia e sostegno sostegno sul posto di lavoro (RESP). La *ricerca di un posto* nell'ambito dei *provvedimenti di reinserimento per i giovani* nel mercato del lavoro primario rientra nell'ambito della *consulenza e accompagnamento* secondo l'art. 14^{quater} LAI. Si applicano le disposizioni del cap. 8.

10. Orientamento professionale prima della formazione (art. 15 cpv. 1 LAI)

10.1. L'essenziale in breve

Basi giuridiche: [art. 15 LAI](#), [art. 4a OAI](#)

Scopo dei provvedimenti: con il sostegno dell'orientamento professionale, gli assicurati trovano possibili formazioni, realizzabili, confacenti alla loro età, al loro grado di sviluppo nonché alle loro capacità e inclinazioni.

Gruppo target: assicurati che si accingono a iniziare una formazione professionale e/o che a causa dell'invalidità sono limitati per ragioni di salute nella scelta della professione e necessitano pertanto di un orientamento professionale specializzato.

10.2. Panoramica dei provvedimenti

1001 I provvedimenti di orientamento professionale prima della formazione secondo l'art. 15 cpv. 1 LAI comprendono le prestazioni seguenti:

-
- colloqui di consulenza, analisi e test diagnostici (*colloqui e analisi di orientamento professionale*; CP 531);
 - provvedimenti preparatori in vista dell'accesso a una formazione (*provvedimenti preparatori durante l'orientamento professionale*) (CP 532).
- 1002 (Dopo la formazione) *Un vaglio di possibili indirizzi professionali* per gli assicurati che già dispongono di una formazione e/o di un'esperienza lavorativa pluriennale può essere accordato in virtù dell'art. 15 cpv. 2 LAI (v. cap. 16).
- 1003 (Idoneità all'integrazione) Per gli *accertamenti medici e professionali sull'idoneità all'integrazione* degli assicurati si applica l'art. 43 LPGa in combinato disposto con l'art. 69 OAI (v. cap. 7).
- 1004 (Stage di orientamento) Se durante un provvedimento di orientamento professionale secondo l'art. 15 LAI un assicurato svolge uno stage di orientamento in un'azienda del mercato del lavoro primario per un periodo compreso tra uno e dieci giorni lavorativi, l'ufficio AI può sostenerlo nella ricerca di un posto nell'ambito della prestazione di *consulenza e accompagnamento* secondo l'art. 14^{quater} LAI. Questi stage di orientamento, della durata massima di due settimane, non costituiscono provvedimenti d'integrazione dell'AI.
- 1005 (Formazione transitoria cantonale specializzata) Se è possibile la preparazione a una formazione nell'ambito di una *formazione transitoria cantonale specializzata*, l'ufficio AI dispone un cofinanziamento in virtù dell'art. 68^{bis} cpv. 1^{ter} LAI (v. cap. 11).
- 1006 (Avvenuta scelta della professione) Se, scelta la professione, una preparazione specifica per la professione in questione non può avvenire nell'ambito di una formazione transitoria cantonale, l'ufficio AI assegna una *preparazione mirata* secondo l'art. 16 cpv. 1 LAI o l'art. 5 cpv. 2 OAI (v. cap. 12).

10.3. Diritto

1007 (Condizioni) Oltre alle condizioni di base di cui all'art. 8 o 8a LAI, per avere diritto alle prestazioni esposte di seguito gli assicurati devono adempiere cumulativamente le condizioni seguenti.

Per aver diritto a *colloqui e analisi di orientamento professionale*, gli assicurati devono:

- aver compiuto 13 anni;
- necessitare di un orientamento professionale specializzato a causa dell'invalidità; e
- essere idonei all'integrazione, ovvero essere in grado di sviluppare delle prospettive professionali.

Per aver diritto a *provvedimenti preparatori durante l'orientamento professionale*, gli assicurati devono:

- aver concluso l'obbligo scolastico;
- necessitare di una preparazione specializzata a causa dell'invalidità;
- essere idonei all'integrazione, vale a dire essere in grado di svolgere un *provvedimento preparatorio durante l'orientamento professionale* nel mercato del lavoro primario o in un contesto vicino al mercato del lavoro; e
- avere prospettive professionali, che vengono approfondite nella pratica.

10.4. Colloqui e analisi di orientamento professionale

1008 (Scopo) Nell'ambito di *colloqui e analisi di orientamento professionale* si analizzano la personalità, la predisposizione e le inclinazioni degli assicurati, tenendo conto del loro danno alla salute, al fine di definire percorsi formativi realizzabili che corrispondano alla loro età e al loro grado di sviluppo (art. 8 cpv. 1^{bis} LAI). Di regola questi colloqui e analisi sono svolti dagli uffici AI, ma possono anche essere delegati a organi esterni.

10.5. Provvedimenti preparatori durante l'orientamento professionale

1009 (Scopo) I *provvedimenti preparatori durante l'orientamento professionale* mirano alla valutazione pratica di possibili percorsi formativi nonché alla verifica della predisposizione degli assicurati e del loro adattamento alle esigenze del mercato del lavoro primario, al fine di agevolare il loro accesso a una formazione.

10.6. Svolgimento

1010 (Impostazione) Il luogo di svolgimento, la durata e il contenuto dei *provvedimenti preparatori durante l'orientamento professionale* vengono definiti tenendo conto specificamente del bisogno personale e delle capacità dei singoli assicurati.

1011 (Luogo di svolgimento) I *provvedimenti preparatori durante l'orientamento professionale* si svolgono possibilmente quali stage nel mercato del lavoro primario o in un contesto vicino al mercato del lavoro in un'istituzione. È possibile anche combinare i due tipi di luoghi di svolgimento (p. es. tre giorni alla settimana di stage in un'azienda nel mercato del lavoro primario e due giorni d'impiego in un'istituzione). Gli agenti esecutori dispongono delle conoscenze necessarie per l'accompagnamento del gruppo target.

1012 (Convenzione sugli obiettivi) In una convenzione sugli obiettivi firmata da tutte le parti coinvolte vanno definiti gli obiettivi, i compiti, l'entità e la durata del *provvedimento preparatorio durante l'orientamento professionale* nonché il ruolo dell'assicurato, dell'ufficio AI e del fornitore di prestazioni o del datore di lavoro. La convenzione sugli obiettivi contiene, se possibile, almeno un obiettivo formulato dall'assicurato. Il raggiungimento degli obiettivi viene verificato e documentato dal fornitore di prestazioni o dal datore di lavoro.

- 1013 (Obiettivi qualitativi) Nella convenzione sugli obiettivi vanno fissati obiettivi specifici per l'assicurato nei settori seguenti:
- sperimentazione pratica dei possibili percorsi formativi in un ambiente lavorativo reale;
 - preparazione individuale alle esigenze del mercato del lavoro primario (p. es. adattamento al lavoro quotidiano, assunzione di incarichi, tecniche di lavoro).
- Il recupero di lacune scolastiche non rientra nei *provvedimenti preparatori durante l'orientamento professionale*.
- 1014 (Obiettivi quantitativi) Nella convenzione sugli obiettivi viene fissato un obiettivo quantitativo in termini di capacità di presenza e rendimento in modo da consentire la partecipazione a provvedimenti professionali dell'AI o a un'offerta adeguata del settore della formazione professionale o dell'AD.
- 1015 (Durata) I *provvedimenti preparatori durante l'orientamento professionale* possono durare al massimo 12 mesi.
- 1016 (Conclusione) I *provvedimenti preparatori durante l'orientamento professionale* vanno conclusi, se s'impone un provvedimento più adatto, il proseguimento non è ragionevolmente esigibile per motivi medici, gli obiettivi concordati sono stati raggiunti o si profila l'impossibilità di raggiungerli, ad esempio perché:
- non è più possibile acquisire ulteriori conoscenze o migliorare la capacità di presenza e/o il rendimento;
 - all'assicurato manca la motivazione necessaria per partecipare ai provvedimenti;
 - si verificano frequentemente assenze immotivate e ingiustificate;
 - predomina chiaramente l'assistenza medica.
- 1017 (Consulenza e accompagnamento secondo l'art. 14^{quater} LAI) Durante lo svolgimento di un provvedimento di orientamento professionale prima della formazione secondo l'art. 15 LAI, gli assicurati hanno diritto a *consulenza e accompagnamento* da parte degli uffici AI. Una *prestazione di*

coaching supplementare può essere assegnata unicamente se il *provvedimento preparatorio durante l'orientamento professionale* si svolge nel mercato del lavoro primario. La *ricerca di un posto* nell'ambito dei *provvedimenti preparatori durante l'orientamento professionale* nel mercato del lavoro primario rientra nella *consulenza e accompagnamento* secondo l'art. 14^{quater} LAI. Si applicano le disposizioni del cap. 8.

11. Formazioni transitorie cantonali specializzate (art. 68^{bis} cpv. 1^{ter} LAI)

11.1. L'essenziale in breve

Basi giuridiche: [art. 68^{bis} cpv. 1^{ter} LAI](#), [art. 96^{bis} OAI](#), [art. 96^{quater} OAI](#), [art. 12 LFPPr](#), [art. 7 OFPr](#)

Scopo del provvedimento: i giovani assicurati colmano lacune scolastiche, affrontano la scelta della professione e aumentano ulteriormente la loro capacità di presenza e il loro rendimento, in modo da poter iniziare una formazione professionale.

Gruppo target: adolescenti e giovani adulti dopo il periodo dell'obbligo scolastico e prima del compimento dei 25 anni, che necessitano di un sostegno scolastico quale preparazione a una formazione e sono in grado di svolgere una formazione transitoria cantonale specializzata.

11.2. Offerta

- 1101 In virtù dell'art. 68^{bis} cpv. 1^{ter} LAI, gli uffici AI possono cofinanziare, per gli assicurati di età inferiore ai 25 anni, un posto per una *formazione transitoria cantonale specializzata*. Si tratta di una formazione transitoria del Cantone, organizzata e finanziata da quest'ultimo, e che in seguito al cofinanziamento dell'AI prevede prestazioni supplementari che rendono la formazione transitoria più accessibile per i giovani assicurati seguiti dall'AI (CP 536).

- 1102 (Avventa scelta professionale) Se l'assicurato ha già scelto la propria professione, ma non è in grado di svolgere una *formazione transitoria cantonale specializzata*, l'ufficio AI può assegnare una *preparazione mirata* specifica per la professione in questione presso un'istituzione, secondo l'art. 16 LAI (v. cap. 12).

11.3. Diritto

- 1103 (Condizioni) Affinché gli assicurati possano partecipare a una formazione transitoria cantonale specializzata secondo l'art. 68^{bis} cpv. 1^{ter} LAI, devono essere adempiute cumulativamente le condizioni seguenti:
- Il Cantone e l'ufficio AI devono aver concluso una convenzione di collaborazione.
 - Gli assicurati devono:
 - aver concluso la scuola dell'obbligo;
 - non aver ancora compiuto 25 anni;
 - art. 1novies OAI);
 - necessitare di un sostegno scolastico per iniziare una prima formazione professionale ed eventualmente approfondire la scelta della professione; e
 - essere idonei all'integrazione, vale a dire essere in grado di svolgere una formazione transitoria in una struttura ordinaria.

11.4. Formazioni transitorie cantonali specializzate

- 1104 (Scopo) Lo scopo della *formazione transitoria cantonale specializzata* è di permettere agli assicurati di colmare lacune scolastiche, approfondire la scelta della professione, acquisire competenze sociali e metodologiche nonché aumentare la propria capacità di presenza e il proprio rendimento, in modo da poter iniziare subito dopo una formazione professionale.
- 1105 (Presenza) La capacità minima di presenza e il rendimento richiesti dall'organo responsabile della *formazione transito-*

ria cantonale specializzata per lo svolgimento della formazione viene fissata nella convenzione di collaborazione tra l'ufficio AI e il Cantone.

11.5. Svolgimento

- 1106 (Impostazione) In caso di cofinanziamento da parte dell'AI, il luogo di svolgimento, la durata, il contenuto e le risorse di personale delle *formazioni transitorie cantonali specializzate* vengono adeguati al bisogno e alle capacità dei singoli assicurati. L'impostazione concreta spetta all'ufficio AI e all'organo cantonale responsabile per la formazione in questione.
- 1107 (Luogo di svolgimento) Le *formazioni transitorie cantonali specializzate* si svolgono principalmente in strutture cantonali e aziende del mercato del lavoro primario. Esempi: anni scolastici di preparazione alla professione in scuole professionali con prestazioni supplementari quali corsi di sostegno, un sostegno di pedagogia curativa o la riduzione delle dimensioni delle classi nonché pretirocini cantonali in aziende del mercato del lavoro primario, in cui lo svolgimento della parte scolastica nella scuola professionale regolare è maggiormente incentrato sui giovani assicurati seguiti dall'AI mediante prestazioni supplementari.
- 1108 (Convenzione di collaborazione) Per la partecipazione finanziaria dell'AI, pari al massimo a un terzo dei costi per posto, deve essere conclusa una convenzione di collaborazione secondo l'art. 68^{bis} LAI tra l'ufficio AI e l'organo cantonale competente. Per queste convenzioni sono previsti requisiti minimi (v. cap. 30).
- 1109 (Convenzione sugli obiettivi) In base alla convenzione di collaborazione conclusa con il Cantone, l'ufficio AI stabilisce per iscritto, insieme con l'assicurato ed eventualmente l'organo esecutivo competente per la formazione transitoria cantonale, gli obiettivi da raggiungere.

- 1110 (Obiettivi qualitativi) Vanno definiti obiettivi individuali in due settori:
- accertamento ed eliminazione delle lacune nelle conoscenze scolastiche in vista della formazione professionale; e
 - comportamento adeguato sul posto di lavoro ed eventualmente nell'ambito del processo di scelta della professione.
- 1111 (Obiettivi quantitativi) Va fissato un obiettivo quantitativo in termini di capacità di presenza e rendimento in modo da permettere all'assicurato di iniziare, subito dopo la formazione transitoria cantonale, una *preparazione mirata a una prima formazione professionale* o una formazione professionale.
- 1112 (Inizio, durata e conclusione) Le formazioni transitorie cantonali durano di regola un anno scolastico. Nella convenzione di collaborazione va negoziata la maggiore flessibilità possibile per l'inizio della formazione, che deve essere possibile anche dopo l'inizio dell'anno scolastico. La formazione transitoria cantonale viene conclusa prima del previsto, ad esempio se:
- è opportuno un provvedimento più adeguato;
 - all'assicurato manca la motivazione necessaria per parteciparvi;
 - si verificano frequentemente assenze immotivate e ingiustificate;
 - predomina chiaramente l'assistenza medica.
- 1113 (Consulenza e accompagnamento secondo l'art. 14^{quater} LAI) Nell'ambito della gestione dei casi, l'ufficio AI offre agli assicurati *consulenza e accompagnamento*. In questa prestazione rientra anche la ricerca di un'adeguata *formazione transitoria cantonale specializzata* secondo l'art. 68^{bis} cpv. 1^{ter} LAI. Non può essere assegnata alcuna *prestazione di coaching*, giacché questa deve essere fornita nell'ambito della *formazione transitoria cantonale specializzata*. Una *ricerca di un posto* è fornita dall'ufficio AI.

12. Preparazione mirata a una prima formazione professionale (art. 16 LAI)

12.1. L'essenziale in breve

Basi giuridiche: [art. 16 LAI](#), [art. 5 cpv. 2 OAI](#)

Scopo del provvedimento: gli assicurati si preparano in modo mirato alla prima formazione professionale, che è già stabilita al momento dell'assegnazione del provvedimento.

Gruppo target: assicurati che hanno definitivamente scelto la propria professione e sono già iscritti a una scuola o hanno già concluso un contratto per la prima formazione professionale, ma necessitano ancora di una preparazione mirata. Gli assicurati che hanno bisogno di un anno intermedio per acquisire la maturità necessaria per scegliere una professione, trovare una professione, colmare lacune scolastiche, maturare a livello personale e migliorare il loro comportamento lavorativo non rientrano nel gruppo target del provvedimento in esame.

12.2. Panoramica delle misure

- 1201 Con la preparazione mirata alla prima formazione professionale (*preparazione mirata*) gli assicurati che hanno scelto la loro professione vengono preparati in modo specifico alla prima formazione professionale secondo l'art. 16 LAI stabilita (CP 427)ⁱⁱ.
- 1202 (Struttura regolare) Se la preparazione a una formazione nell'ambito di una *formazione transitoria cantonale specializzata* è possibile, gli uffici AI dispongono un cofinanziamento in virtù dell'art. 68^{bis} cpv. 1^{ter} LAI (v. cap. 11).
- 1203 (Scelta della professione) Se gli assicurati non hanno ancora scelto la loro professione ed è necessario vagliare possibili indirizzi professionali in un contesto vicino al mercato del lavoro, gli uffici AI assegnano un *provvedimento*

preparatorio durante l'orientamento professionale secondo l'art. 15 LAI (v. cap. 10).

12.3. Diritto

- 1204
1/23 (Condizioni) Oltre alle condizioni di base di cui all'art. 8 o 8a LAI, per avere diritto a una *preparazione mirata* gli assicurati devono adempiere cumulativamente le condizioni seguenti:
- aver concluso il periodo dell'obbligo scolastico;
 - aver scelto la propria professioneⁱⁱⁱ;
 - essere notevolmente limitati nella formazione professionale a causa dell'invalidità, tanto da dover sostenere spese supplementari dovute all'invalidità di almeno 400 franchi all'anno (v. cap. 13);
 - essere idonei all'integrazione, vale a dire in grado di partecipare alla *preparazione mirata* adempiendone i requisiti;
 - non aver ancora concluso alcuna formazione né aver esercitato alcuna attività lucrativa prima dell'insorgere del danno alla salute (v. cap. 13); e
 - disporre di un contratto di formazione o di una dichiarazione d'intenti della futura azienda formatrice oppure essersi iscritti a una scuola superiore o aver bisogno di una preparazione specifica per la professione che non può essere fornita con una *formazione transitoria (specializzata) cantonale*.
- 1205 (Spese supplementari dovute all'invalidità) Poiché la *preparazione mirata* è parte integrante della prima formazione professionale di cui all'art. 16 LAI, per quanto riguarda le spese supplementari si applicano le prescrizioni dell'art. 16 LAI (v. cap. 13).

12.4. Preparazione mirata

1206 (Scopo) Lo scopo della *preparazione mirata* è di promuovere in modo specifico per la professione le capacità e conoscenze non ancora sufficienti necessarie all'assicurato per poter svolgere la susseguente prima formazione professionale. Tale promozione può avvenire nell'ambito di (pre)corsi, pretirocini o stage, per esempio in quella che sarà l'azienda formatrice.

12.5. Svolgimento

1207 (Impostazione) Il luogo di svolgimento, la durata e il contenuto della *preparazione mirata* vengono definiti tenendo conto specificamente del bisogno personale e delle capacità dei singoli assicurati in vista della prima formazione professionale stabilita.

1208 (Luogo di svolgimento) La *preparazione mirata* può essere svolta in un ambiente protetto, aziende del mercato del lavoro primario o scuole professionali. È possibile anche combinare i vari tipi di luoghi di svolgimento. Per esempio, la parte pratica di un pretirocinio specifico per la professione può essere svolta in un ambiente protetto, poiché non è ancora possibile un'attività nel mercato del lavoro primario, e si frequenta un giorno e mezzo alla settimana presso la scuola professionale. Gli agenti esecutori dispongono delle conoscenze necessarie per l'accompagnamento del gruppo target.

1209 (Durata e conclusione) Una *preparazione mirata* dura di regola meno di un anno. È opportuno concluderla prima del previsto, se:

- all'assicurato manca la motivazione necessaria;
- si verificano frequentemente assenze immotivate e ingiustificate;
- predomina chiaramente l'assistenza medica.

In caso di conclusione anticipata, l'ufficio AI valuta le tappe successive in vista della prima formazione professionale

che ha determinato la concessione della *preparazione mirata*.

- 1210 (Consulenza e accompagnamento secondo l'art. 14^{quater} LAI) Durante lo svolgimento di una *preparazione mirata*, gli assicurati e i loro datori di lavoro hanno diritto a *consulenza e accompagnamento* da parte degli uffici AI. Una *prestazione di coaching* supplementare può essere assegnata unicamente se la *preparazione mirata* si svolge nel mercato del lavoro primario. Una *ricerca di un posto* per una *preparazione mirata* nel mercato del lavoro primario può pure essere concessa in virtù dell'art. 14^{quater} LAI. Si applicano le disposizioni del cap. 8.

13. Prima formazione professionale (art. 16 LAI)

13.1. L'essenziale in breve

Basi giuridiche: [art. 16 LAI](#), [art. 5 OAI](#), [art. 5^{bis} OAI](#), [art. 5^{ter} OAI](#)

Scopo del provvedimento: dopo aver concluso il periodo dell'obbligo scolastico e aver scelto la propria professione, gli assicurati conseguono un titolo professionale consono alle loro capacità, se possibile svolgendo una formazione nel mercato del lavoro primario e secondo la LFPr. È possibile svolgere formazioni in un ambiente (parzialmente) protetto e che non rientrano nel campo d'applicazione della LFPr.

Gruppo target: assicurati che hanno scelto la propria professione, di regola non hanno ancora esercitato alcuna attività lucrativa e per la prima formazione professionale devono sostenere spese supplementari rilevanti a causa dell'invalidità.

13.2. Formazioni secondo l'art. 16 LAI

1301 7/22 Nell'ambito di una prima formazione professionale secondo l'art. 16 LAI sono possibili le formazioni indicate di seguito:

Formazioni disciplinate e riconosciute a livello federale (formazioni formali):

Formazione professionale di base secondo la LFPr:

- *attestato federale di capacità AFC* (compresa la maturità professionale; CP 410),
- *certificato federale di formazione pratica CFP* (CP 420);
- *scuole di formazione generale* (CP 402): scuole specializzate e licei;
- *formazioni di livello terziario* (CP 401): scuole universitarie (scuole universitarie professionali, alte scuole pedagogiche, politecnici federali ETHZ/EPFL) e formazione professionale superiore (esami di professione, esami professionali superiori; scuole specializzate superiori).

Formazioni parificate alle prime formazioni professionali:

- formazione in una nuova professione secondo l'art. 16 cpv. 3 lett. a LAI, se dopo l'insorgere dell'invalidità l'assicurato ha intrapreso un'attività lucrativa inadeguata di cui non si può ragionevolmente pretendere la continuazione (CP secondo il tipo di formazione; v. sopra);
- *perfezionamento professionale* secondo l'art. 16 cpv. 3 lett. b LAI nel settore professionale dell'assicurato o in un altro settore, se è idoneo e adeguato e permette presumibilmente di conservare o migliorare la capacità al guadagno (CP 447);
- *preparazione a un lavoro ausiliario o a un'attività in un laboratorio protetto* secondo l'art. 16 cpv. 3 lett. c LAI (p. es. avviamenti professionali AI e formazioni pratiche INSOS; CP 425).

Formazioni non formali:

- *altre formazioni per l'integrazione professionale* (CP 426): formazioni con le quali si possono acquisire le

qualifiche rilevanti per la professione e che, pur non essendo disciplinate per legge, si concludono con il rilascio di un certificato riconosciuto a livello nazionale o dalle associazioni di categoria in questione;

- *preparazione mirata a una prima formazione professionale* (CP 427): corsi, pretirocini o stage successivi alla scelta della professione (v. cap. 12).

13.3. Diritto

13.3.1. Condizioni generali secondo l'art. 16 LAI

1302 (Condizioni) Oltre alle condizioni di base di cui all'art. 8 o
1/25 art. 8a LAI, per avere diritto a una prima formazione professionale gli assicurati devono adempiere cumulativamente le condizioni seguenti:

- aver concluso la scuola dell'obbligo e adempiere le condizioni di base scolastiche e personali per lo svolgimento di una prima formazione professionale;
- aver effettuato la scelta professionale;
- in linea di massima, non aver ancora concluso alcuna formazione prima dell'insorgere del danno alla salute e non aver ancora esercitato alcuna attività lucrativa, (eccezione: N. 1303; v. cap. 13.3.2)^{iv} :
 - il reddito lavorativo determinante su un periodo di almeno sei mesi è inferiore a tre quarti dell'importo minimo della rendita di cui all'art. 34 cpv. 5 LAVS (2025: 945 franchi al mese); o
 - il reddito lavorativo determinante per un periodo inferiore a sei mesi ammonta ad almeno tre quarti dell'importo minimo della rendita di cui all'art. 34 cpv. 5 LAVS (2025: 945 franchi al mese).
- essere notevolmente limitati nella formazione professionale a causa dell'invalidità, tanto da dover sostenere spese supplementari dovute all'invalidità di almeno 400 franchi (v. cap. 13.3.6);
- essere idonei all'integrazione, ovvero essere oggettivamente e soggettivamente in grado di partecipare con successo a provvedimenti di formazione professionale; e

- aver firmato un contratto di formazione, essersi iscritti a una scuola superiore o essere alla ricerca di un posto di formazione, purché l'indirizzo professionale sia già stato individuato.

La prima formazione professionale:

- rispetta i criteri di semplicità e appropriatezza ed è consona alle capacità dell'assicurato^v;
- ha una prospettiva di sufficiente valorizzazione economica (v. cap. 13.3.5); e
- presenta un rapporto ragionevole fra la durata e il risultato economico^{vi}.

1303 (Delimitazione rispetto alla riforma professionale) Per
1/25 la delimitazione tra una prima formazione professionale secondo l'art. 16 LAI e una riforma professionale secondo l'art. 17 LAI sono determinanti il momento^{vii} in cui è insorta l'invalidità, l'ammontare del reddito lavorativo allora conseguito e la durata dell'attività lucrativa. Se l'invalidità insorge durante una formazione, si applica l'art. 6 cpv. 2 OAI. In tutti gli altri casi, è applicabile l'art. 5^{bis} cpv. 1 OAI.

Se al momento in cui insorge l'invalidità l'assicurato non ha ancora concluso una formazione (art. 5^{bis} cpv. 1 OAI)^{viii}, occorre verificare se siano adempiute le condizioni di diritto per una prima formazione professionale secondo l'art. 16 LAI, se:

- il reddito lavorativo determinante su un periodo di almeno sei mesi è inferiore a tre quarti dell'importo minimo della rendita di cui all'art. 34 cpv. 5 LAVS (2025: 945 franchi al mese); o
- il reddito lavorativo determinante per un periodo inferiore a sei mesi ammonta ad almeno tre quarti dell'importo minimo della rendita di cui all'art. 34 cpv. 5 LAVS (2025: 945 franchi al mese).

Se l'invalidità insorge durante la formazione (art. 6 cpv. 2 OAI)^{ix}, occorre verificare se siano adempiute le condizioni di diritto per una prima formazione professionale secondo l'art. 16 LAI, se l'ultimo reddito lavorativo conseguito

dall'assicurato è inferiore al 30 per cento dell'importo massimo di cui all'art. 24 cpv. 1 LAI (2024: 123 franchi al giorno o 3 663 franchi al mese).

Questo vale anche nel caso in cui, dopo l'interruzione della formazione, l'assicurato intraprenda ed eserciti per diversi anni un'attività lucrativa inadeguata di cui non si può ragionevolmente pretendere la continuazione, che deve poi interrompere a causa dell'invalidità. In tal caso non insorge un nuovo evento assicurato.^x

13.3.2. Condizioni di diritto per una formazione in una nuova professione secondo l'art. 16 cpv. 3 lett. a LAI

1304 (Formazione inadeguata/Attività lucrativa inesigibile) Gli assicurati hanno diritto a una formazione in una nuova professione secondo l'art. 16 cpv. 3 lett. a LAI, se dopo l'insorgere dell'invalidità hanno concluso una formazione inadeguata o intrapreso un'attività lucrativa non ragionevolmente esigibile sul lungo termine. Per valutare se sia esigibile o meno che un assicurato continui l'attività lucrativa iniziata, occorre considerare sia le prospettive di guadagno che le sue attitudini professionali.

1305 (Dopo una formazione iniziale AI) Agli assicurati cui l'AI ha già concesso una formazione iniziale che a causa dell'invalidità e della situazione economica non li rende idonei al collocamento può essere assegnata anche una formazione in una nuova professione, se questa è finalizzata all'ottenimento di un posto di lavoro nel mercato del lavoro primario^{xi}.

13.3.3. Condizioni di diritto per un perfezionamento professionale secondo l'art. 16 cpv. 3 lett. b LAI

1306 (Miglioramento della capacità al guadagno) Gli assicurati hanno diritto a un perfezionamento professionale secondo l'art. 16 cpv. 2 lett. b LAI nel settore attuale o in un altro

settore, se esso è idoneo e adeguato e permette presumibilmente di conservare o migliorare la capacità al guadagno.

- 1307 (Nessuna necessità dovuta all'invalidità) Gli assicurati hanno diritto a un perfezionamento professionale anche nei casi in cui non vi è alcuna necessità dovuta all'invalidità ed essi dispongono già di buone conoscenze tecniche nella vita lavorativa anche senza il perfezionamento (lavoratori qualificati/non qualificati) o hanno ultimato la loro formazione e sono integrati nel mondo del lavoro, ma vogliono perfezionarsi a livello professionale. I motivi possono essere diversi, ad esempio rinfrescare le proprie conoscenze tecniche, imparare nuove tecnologie, avere maggiori opportunità sul mercato del lavoro, un'attività più interessante o maggiori possibilità di guadagno.

Esempio: un artigiano sordo intende riorientarsi professionalmente ed essere maggiormente attivo nell'amministrazione, nella pianificazione e nella preparazione del lavoro. Per questo motivo vorrebbe svolgere una formazione di organizzatore del lavoro. A causa della sua invalidità necessita dell'aiuto di un interprete della lingua dei segni. Visto che porta a un miglioramento della capacità al guadagno (salario più elevato, maggiori opportunità di lavoro), tale perfezionamento può essere considerato come perfezionamento professionale.

- 1308 (Delimitazione rispetto alla riforma professionale) Se, invece, un perfezionamento è necessario a causa dell'invalidità al fine di mantenere o migliorare la capacità al guadagno, si tratta di una riforma professionale ai sensi dell'art. 17 LAI (v. cap. 17).

13.3.4. Condizioni di diritto per la preparazione a un lavoro ausiliario o a un'attività in un laboratorio protetto secondo l'art. 16 cpv. 3 lett. c LAI

- 1309 (Necessità di una preparazione) Gli assicurati hanno diritto a una *preparazione a un lavoro ausiliario o a un'attività in*

un laboratorio protetto secondo l'art. 16 cpv. 3 lett. c LAI, se senza questo provvedimento non è possibile lo svolgimento di un lavoro ausiliario nel mercato del lavoro primario o l'assunzione di un'attività in un laboratorio protetto.

- 1310 (Indirizzo professionale identico o simile) Gli assicurati che hanno già ottenuto una sufficiente istruzione in una determinata direzione non possono ripetere la formazione in caso di cambiamento del laboratorio protetto, se l'indirizzo professionale è identico o simile.
- 1311 (Nuovo indirizzo professionale) La formazione in un nuovo indirizzo professionale è possibile soltanto se è resa necessaria dall'invalidità.

13.3.5. Valorizzazione economica

- 1312 (Valorizzazione economica) Una prestazione lavorativa è considerata sufficientemente valorizzabile sul piano economico^{xii}, se è retribuita con un salario di almeno 2.75 franchi all'ora. La *preparazione a un lavoro ausiliario o a un'attività in un laboratorio protetto* adempie la condizione della valorizzazione economica.
- 1313 (Periodo d'introduzione) Per contro, il periodo d'introduzione e l'ambientamento in un posto di lavoro protetto (salario inferiore a 2.75 franchi all'ora) non rientrano nel campo d'applicazione dell'art. 16 LAI^{xiii}.

13.3.6. Spese supplementari dovute all'invalidità

- 1314 (Principio) Gli assicurati che a causa dell'invalidità devono sostenere spese supplementari di almeno 400 franchi all'anno per la *prima formazione professionale* hanno diritto al rimborso di queste spese. Le spese di formazione che devono sostenere le persone sane per la medesima formazione non sono considerate spese supplementari dovute all'invalidità.

13.3.6.1. Spese supplementari per la prima formazione professionale secondo l'art. 16 cpv. 1 LAI

- 1315 (Calcolo) Le spese supplementari dovute all'invalidità per la prima formazione professionale secondo l'art. 16 LAI vanno determinate in base a un calcolo comparativo tra le spese computabili per l'intera durata della formazione senza invalidità e quelle con l'invalidità. Non si possono paragonare soltanto singoli periodi. Se ad esempio una formazione professionale secondo la LFP_r della durata normale di tre anni deve essere prolungata di un anno a causa dell'invalidità, devono essere raffrontate, da un lato, le spese per la formazione di tre anni e quelle per la formazione di quattro anni.
- 1316 (Spese computabili) Sono ritenute computabili per la prima formazione professionale secondo l'art. 16 cpv. 1 LAI le spese direttamente connesse al perseguimento dell'obiettivo professionale adeguato e necessariamente determinate dallo svolgimento semplice e appropriato della formazione. Tra queste rientrano:
- le spese per acquisire le necessarie conoscenze (tra cui corsi di sostegno ecc.) e capacità quali le tasse d'iscrizione a scuole e altre spese legate alla formazione, le tasse d'iscrizione a seminari o stage e altre tasse indispensabili per formazioni ed esami nonché le spese per le escursioni obbligatorie e, eccezionalmente, per i corsi interaziendali non coperti in altro modo;
 - le spese per i corsi di lingua, se essi sono parte integrante della formazione; quelli facoltativi possono essere presi in considerazione soltanto in presenza di una motivazione convincente riguardo al miglioramento delle prospettive di guadagno;
 - spese per i corsi di lingua per assicurati di lingua straniera, se questi hanno dovuto interrompere una formazione a causa dell'invalidità e se la formazione in una professione per il cui esercizio è necessaria la conoscenza di una lingua nazionale è l'unico provvedimento equivalente, adeguato, semplice e appropriato; in questi

casi, i corsi di lingua sono considerati parte integrante della formazione;

- le spese per gli strumenti didattici necessari;
- le spese di trasporto (v. CRSV);
- le spese per altri provvedimenti necessari, a causa dell'invalidità, per raggiungere l'obiettivo di formazione^{xiv} (se non consistono in mezzi ausiliari figuranti nell'elenco in allegato all'OMAI);
- le spese per la consulenza e l'accompagnamento secondo l'art. 14^{quater} LAI o per le prestazioni di coaching assegnate in virtù dell'art. 14^{quater} LAI.

Le spese supplementari in questione non comprendono le prestazioni di cui all'art. 14^{quater} LAI destinate ai datori di lavoro (v. cap. 8.5 e N. 0812).

- 1317 (Spese di vitto e alloggio) Se a causa dell'invalidità gli assicurati risiedono in un centro di formazione, l'AI assume le spese di vitto e alloggio (art. 5^{bis} cpv. 6 OAI; v. cap. 29.6 e CRSV).
- 1318 (Formazioni pluriennali) Se la formazione dura più anni, il totale delle spese supplementari determinate deve essere convertito in una media annua.

Se la formazione dura più anni, la *consulenza e accompagnamento* secondo l'art. 14^{quater} LAI da parte dell'ufficio AI può essere considerata di per sé come spesa supplementare dovuta all'invalidità a condizione che altre spese supplementari dovute all'invalidità siano già state riconosciute nel corso dell'anno di formazione precedente. In questo modo il diritto alle prestazioni secondo l'art. 16 LAI o a un'indennità giornaliera è mantenuto durante la prima formazione professionale, se le condizioni di diritto per l'attribuzione di un'indennità giornaliera sono soddisfatte (v. CI-GAI). La condizione è che l'ufficio AI continui a fornire regolarmente consulenza e accompagnamento all'assicurato e al datore di lavoro fino alla fine della formazione. Se la consulenza e accompagnamento non sono più forniti e se non sussistono altre spese supplementari dovute all'invalidità di almeno 400 franchi l'anno, il diritto alle prestazioni

secondo l'art. 16 LAI e ad un'eventuale indennità giornaliera è soppresso.

L'interruzione della prima formazione professionale nei casi in cui non corrisponda (più) allo sviluppo e alle capacità dell'assicurato rimane riservata (v. N. 1330).

- 1319 (Alternative più costose) Gli assicurati che scelgono una formazione adeguata ma più costosa del necessario per raggiungere un determinato obiettivo professionale devono assumersi le spese supplementari che ne derivano (p. es., in caso di formazione nel settore commerciale, se scelgono una scuola di commercio anziché una formazione professionale di base duale secondo la LFPPr nel mercato del lavoro primario).
- 1320 (Portata della prestazione non chiara) Se inizialmente non è ancora possibile una valutazione affidabile delle spese di formazione, perché la durata complessiva della formazione non è ancora determinata, le spese devono essere calcolate progressivamente, per periodi più brevi, includendo nel calcolo comparativo anche i precedenti periodi di formazione.
- 1321 (Spese non computabili) Le spese per oggetti o dispositivi di uso quotidiano sono a carico degli assicurati stessi, poiché si tratta di spese che devono essere sostenute anche senza invalidità. Questo concerne di regola le spese per:
- i contributi e i premi per la protezione assicurativa in caso di malattia, infortunio e perdita di guadagno, i contributi per AVS/AI/IPG e per le casse pensioni (secondo pilastro), salvo disposizioni di altro tenore nel cap. 21;
 - cura della salute (p. es. trattamenti medici e medicinali) e igiene personale;
 - dispositivi tecnici di uso quotidiano (p. es. tablet, laptop e telefoni cellulari);
 - mance effettive o non percepite.

13.3.6.2. Spese supplementari in caso di cambiamento della formazione per motivi di salute

- 1322 (Base comparativa) Se gli assicurati avevano già iniziato una prima formazione professionale che devono interrompere a causa di un'invalidità o di una minaccia d'invalidità, per la nuova formazione si applicano le regole seguenti:
- la nuova formazione rientra nel campo d'applicazione dell'art. 16 LAI;
 - il livello e le spese complessive della formazione interrotta costituiscono la base comparativa per il calcolo delle spese supplementari dovute all'invalidità della nuova formazione;
 - sono considerate spese supplementari dovute all'invalidità quelle che superano la somma delle spese che avrebbero dovuto essere sostenute per la formazione interrotta.
- 1323 (Obiettivo professionale più elevato) Se gli assicurati scelgono un obiettivo professionale superiore a quello della prima formazione professionale iniziata e interrotta, per il calcolo comparativo si devono considerare soltanto le spese per una formazione equivalente a quella interrotta.
- 1324 (Gravità della disabilità) Se a causa del genere e della gravità della disabilità un'adeguata capacità al guadagno può essere raggiunta soltanto con una formazione più impegnativa della prima formazione professionale interrotta, nel calcolo comparativo vanno prese in considerazione le spese per tale formazione.

13.3.6.3. Spese supplementari per un perfezionamento professionale secondo l'art. 16 cpv. 3 lett. b LAI

- 1325 (Spese computabili) Sono considerate spese computabili per un perfezionamento professionale secondo l'art. 16 cpv. 3 lett. b LAI le spese seguenti (v. art. 5^{ter} cpv. 3 OAI):

- le spese sostenute per acquisire le necessarie cognizioni e abilità;
- le spese per l'acquisto di utensili personali e di abiti da lavoro;
- le spese di trasporto; e
- le spese di vitto e alloggio fuori casa causate dall'invalidità.

13.4. Svolgimento

- 1326 (Esigibilità e proporzionalità) Conformemente all'art. 8 cpv. 1^{bis} LAI, la prima formazione professionale secondo l'art. 16 LAI tiene conto del grado di sviluppo, dell'età e delle capacità del singolo assicurato, al fine di migliorare durevolmente la sua idoneità all'integrazione nel mercato del lavoro primario. In particolare occorre evitare che gli assicurati siano sostenuti in misura sproporzionata durante la formazione con varie prestazioni (p. es. *prestazioni di coaching* parallele) e conseguano così un titolo professionale che non è consono alle loro capacità e competenze effettive (v. anche cap. 13.5).
- 1327 (Luogo di svolgimento) Per quanto possibile, la prima formazione professionale deve svolgersi secondo le regole della LFPPr e nel mercato del lavoro primario o essere orientata a esso (art. 16 cpv. 2 LAI). Se opportuno per motivi dovuti all'invalidità, può svolgersi anche in un ambiente (parzialmente) protetto.
- Altre formazioni per l'integrazione professionale* (p. es. formazione di collaboratore/trice sanitario/a CRS, corso professionale in gastronomia, corsi per carrellisti) che non rientrano nel campo d'applicazione della LFPPr sono possibili, se opportune per motivi dovuti all'invalidità.
- 1328 (Durata) In generale, la prima formazione professionale non può essere di durata superiore a quella ordinaria di formazione (p. es. secondo la LFPPr, secondo il corso di studi di una scuola a tempo pieno) e viene assegnata per l'intera durata per ciascun livello di formazione. Se è necessario

un periodo di formazione più lungo, occorre indicarne i motivi.

La *preparazione a un lavoro ausiliario o a un'attività in un laboratorio protetto* viene concessa per l'intera durata, senza scaglionamento. In conformità con le direttive sulla formazione, ad esempio, le formazioni pratiche INSOS durano di regola due anni.

1329 (Concessione di formazioni che prevedono più stadi) Nel caso delle prime formazioni professionali che prevedono più stadi successivi, in particolare quelle di livello terziario, ogni stadio deve essere concesso separatamente. Dapprima occorre decidere riguardo alla frequenza della scuola di cultura generale fino alla maturità e soltanto in seguito sulle prestazioni durante lo studio universitario.

1330 (Interruzione) In singoli casi, la prima formazione professionale può essere conclusa prima del previsto, se essa non è (più) consona al grado di sviluppo e alle capacità dell'assicurato (art. 8 cpv. 1^{bis} LAI; v. N. 1323).

La *preparazione a un lavoro ausiliario o a un'attività in un laboratorio protetto* può inoltre essere conclusa prima del previsto, se le spese del provvedimento d'integrazione in questione sono sproporzionate rispetto allo scopo dell'integrazione perseguito. Tuttavia, il conseguimento di un reddito che incide sulla rendita non costituisce un criterio per l'interruzione della formazione.

1331 (Consulenza e accompagnamento secondo l'art. 14^{quater} LAI) Durante lo svolgimento della prima formazione professionale secondo l'art. 16 LAI, gli assicurati hanno diritto a *consulenza e accompagnamento* da parte degli uffici AI.

Se del caso, può essere assegnata una *prestazione di coaching*, purché la parte pratica della formazione sia svolta integralmente nel mercato del lavoro primario o in una struttura ordinaria (p. es. liceo pubblico). Se la parte pratica di una prima formazione professionale secondo l'art. 16

LAI si svolge presso un fornitore di prestazioni in un ambiente protetto oppure in parte in un ambiente protetto e in parte nel mercato del lavoro primario, non può essere assegnata alcuna *prestazione di coaching* né alcuna *ricerca di un posto*. L'accompagnamento specifico degli assicurati da parte dei fornitori di prestazioni è incluso nella tariffa di questi ultimi (v. cap. 29.7). La *ricerca di un posto* di formazione nell'ambito di una prima formazione professionale rientra nella *consulenza e nell'accompagnamento* secondo l'art. 14^{quater} LAI. Si applicano le disposizioni del cap. 8.

13.5. Prosecuzione della prima formazione professionale a un livello di formazione superiore o in un contesto formativo più impegnativo (art. 5 cpv. 3 OAI)

- 1332 (Obiettivo della prosecuzione) Per aumentare le prospettive di un'integrazione durevole nel mercato del lavoro primario, che consenta di evitare il versamento di una rendita, viene data agli assicurati la possibilità di continuare la formazione a un livello di formazione superiore e nel mercato del lavoro primario, se questa è consona al loro grado di sviluppo, alla loro età e alle loro risorse e limitazioni dovute all'invalidità (art. 8 cpv. 1^{bis} LAI e art. 5 cpv. 3 OAI).
- 1333
7/22 (Condizione) L'ufficio AI decide nel singolo caso se la prosecuzione della prima formazione professionale sia opportuna. Conformemente all'art. 5 cpv. 3 OAI, una prima formazione professionale va considerata non conclusa nei casi seguenti:
- dopo la conclusione di una formazione professionale di base secondo la LFPr nel mercato del lavoro secondario, le sue capacità permettono all'assicurato di svolgere una formazione professionale di base secondo la LFPr a un livello di formazione superiore nel mercato del lavoro primario. Esempio: passaggio da un CFP a un AFC nel mercato del lavoro primario oppure da una formazione

secondo la LFPr in un ambiente protetto a una formazione secondo la LFPr nel mercato del lavoro primario a un livello di formazione superiore;

- dopo la conclusione di una preparazione a un lavoro ausiliario o a un'attività in un laboratorio protetto, le sue capacità permettono all'assicurato di svolgere una formazione secondo la LFPr nel mercato del lavoro primario. Esempio: a una formazione pratica INSOS o a un avviamento professionale AI può seguire una formazione secondo la LFPr (CFP o AFC) nel mercato del lavoro primario.

Per gli assicurati con problemi sensoriali la parte scolastica nel quadro della prosecuzione della prima formazione professionale può essere svolta in un'istituzione specializzata per tali problemi.

Nel quadro della prosecuzione della prima formazione professionale secondo l'art. 5 cpv. 3 OAI può essere assegnato un provvedimento di supported education. Questo implica che la formazione venga svolta nel mercato del lavoro primario e che l'istituzione assuma soltanto il contratto di formazione e l'accompagnamento individuale dovuto alla disabilità dell'assicurato. Se in un secondo momento il datore di lavoro subentra nel contratto, resta possibile soltanto il provvedimento di consulenza e accompagnamento secondo l'art. 14^{quater} LAI (v. cap. 8). La formazione successiva va tuttavia interrotta, se l'assicurato non soddisfa più i requisiti della formazione nel mercato del lavoro primario. La prosecuzione della prima formazione professionale in un ambiente protetto è infatti esclusa.

1334 (Condizioni) Oltre alle condizioni di diritto di cui all'art. 16 LAI (v. cap. 13.3), per la prosecuzione di una prima formazione professionale devono essere adempiute cumulativamente le condizioni seguenti:

- gli assicurati sono motivati;
- gli assicurati dispongono di risorse sufficienti per poter concludere con successo la formazione successiva;

- dopo la conclusione della formazione successiva, è molto probabile che gli assicurati potranno essere integrati, con una conseguente riduzione o esclusione della rendita;
- la formazione successiva si svolge imperativamente nel quadro di una formazione professionale di base secondo l'art. 17 LFPr (p. es. CFP o AFC); la prosecuzione non è possibile in una scuola di cultura generale o al livello terziario;
- in linea di principio, la formazione successiva deve svolgersi nel mercato del lavoro primario o nella scuola professionale pubblica. In casi motivati, la formazione scolastica può avere luogo in un ambiente protetto (p. es. se un assicurato con una limitazione sensoriale frequenta una scuola professionale speciale, ma svolge la formazione pratica nel mercato del lavoro primario).

1335 (Rinvio della prosecuzione) Se la prosecuzione della prima formazione professionale non è immediatamente successiva alla conclusione della prima formazione professionale (p. es., se prima della formazione successiva un assicurato ha lavorato diversi mesi), devono essere adempiute cumulativamente le condizioni seguenti:

- gli assicurati devono comprovare di aver fatto seri sforzi per mantenere o migliorare la loro capacità al guadagno prima di proseguire la prima formazione professionale, nel quadro di prestazioni o provvedimenti professionali o sanitari (p. es. provvedimenti dell'AI, dell'AD o dell'aiuto sociale, trattamenti terapeutici) o nell'ambito di un'attività lucrativa (a tempo pieno o parziale);
- se prima di proseguire la prima formazione professionale gli assicurati hanno svolto un'attività lucrativa e conseguito con essa un reddito significativo dal punto di vista economico, si esaminano le condizioni di diritto di cui all'art. 17 LAI; se queste non sono adempiute, si può vagliare la concessione di una formazione successiva in virtù dell'art. 16 LAI.

1336 (Nessun diritto) Non sussiste alcun diritto alla prosecuzione della prima formazione professionale (art. 5 cpv. 3 OAI).

14. Altri provvedimenti

14.1. Provvedimenti di reinserimento per gli adulti

La fascia d'età dei giovani adulti (18–25 anni) comprende anche assicurati che hanno già esercitato un'attività lucrativa e che pertanto hanno un altro tipo di bisogno. In tali casi sono più adatti i provvedimenti di reinserimento per gli adulti destinati agli adulti già attivi professionalmente (v. cap. 15).

14.2. Riformazione professionale

Per la delimitazione tra la prima formazione professionale secondo l'art. 16 LAI e la riformazione professionale secondo l'art. 17 LAI sono determinanti il momento in cui è insorta l'invalidità e il reddito lavorativo conseguito (v. cap. 13, N. 1303 e cap. 17, N. 1711). La questione della delimitazione può sorgere anche per la fascia d'età dei giovani adulti (18–25 anni).

14.3. Provvedimenti sanitari d'integrazione

Fino al compimento dei 20 anni gli assicurati hanno diritto a provvedimenti sanitari d'integrazione secondo l'art. 12 cpv. 1 LAI destinati non alla cura dell'affezione in quanto tale ma direttamente all'integrazione nella scuola dell'obbligo, nella formazione professionale iniziale o nella vita professionale o a favorire lo svolgimento delle mansioni consuete.

Gli assicurati che al momento del compimento dei 20 anni partecipano a provvedimenti professionali secondo gli art. 15–18c LAI hanno diritto a provvedimenti sanitari d'integrazione destinati direttamente all'integrazione nella vita professionale sino alla fine dei provvedimenti professionali in questione, ma al massimo fino al compimento dei 25 anni (art. 12 cpv. 2 LAI). Per quanto concerne l'asse-

gnazione di provvedimenti sanitari d'integrazione, si applica la CPSI. Il coordinamento delle prestazioni è disciplinato nella CGC.

VIII. Provvedimenti destinati ad aumentare e mantenere la capacità al guadagno: adulti

Gli assicurati che hanno già esercitato un'attività lucrativa o concluso una formazione, ma che a causa di un'invalidità o di una minaccia d'invalidità sono limitati nella loro attività lucrativa vengono sostenuti con diversi provvedimenti d'integrazione professionale. Laddove possibile, si mira a un'integrazione nel mercato del lavoro primario. Per renderla possibile, le persone con danni alla salute sviluppano la propria capacità al guadagno con l'aiuto dei provvedimenti seguenti:

- i provvedimenti di reinserimento secondo l'art. 14a cpv. 1 lett. a LAI per gli assicurati che hanno già presentato un'incapacità al lavoro almeno del 50 per cento per almeno sei mesi;
- l'orientamento professionale secondo l'art. 15 cpv. 2 LAI per gli assicurati che già dispongono di una prima formazione professionale e/o esperienza lavorativa e che a causa dell'invalidità necessitano di un orientamento professionale specializzato (analisi e/o vaglio di possibili indirizzi professionali);
- la riformazione professionale secondo l'art. 17 LAI, e in determinati casi anche una prima formazione professionale secondo l'art. 16 LAI, per gli assicurati che hanno già esercitato un'attività lucrativa e/o concluso una formazione, ma che a causa dell'invalidità non possono più esercitare l'attività in questione.

Questi provvedimenti si possono distinguere in base alla capacità al guadagno (residua) degli assicurati e al loro legame con un'integrazione nel mercato del lavoro primario. Anche se possono essere complementari, i provvedimenti non devono essere svolti consecutivamente.

Grafico: Provvedimenti dell'AI per il sostegno adeguato e coordinato di adulti con un danno alla salute




Figura 3: Provvedimenti per l'integrazione degli adulti

15. Provvedimenti di reinserimento (art. 14a LAI)

15.1. L'essenziale in breve

Basi giuridiche: [art. 14a LAI](#), [art. 4^{quater} OAI](#), [art. 4^{quinquies} OAI](#), [art. 4^{sexies} OAI](#), [art. 4^{octies} OAI](#), [art. 4^{novies} OAI](#)

Scopo del provvedimento: gli assicurati con esperienza lavorativa acquisiscono (nuovamente) una capacità al lavoro tale da permettere loro di partecipare a ulteriori provvedimenti di reinserimento o a provvedimenti professionali (art. 15–18d LAI) oppure di integrarsi nel mercato del lavoro.

Gruppo target: persone invalide o minacciate da un'invalidità che per almeno sei mesi hanno presentato un'incapacità al lavoro almeno del 50 per cento e che necessitano di

un provvedimento a bassa soglia per stabilizzare la personalità nonché stabilizzare e potenziare la propria capacità di presenza, di adattamento al processo lavorativo ecc.

15.2. Panoramica dei provvedimenti

1501 I provvedimenti di reinserimento di cui all'art.14a cpv. 1 lett. a LAI comprendono le prestazioni seguenti.

Provvedimenti di riabilitazione socioprofessionale:

- *potenziamento della prestazione lavorativa* (CP 591);
- *esercitazione al lavoro* (CP 592).

Provvedimenti d'occupazione:

- *lavoro di transizione* (CP 584).

Altri provvedimenti:

- *contributo ai datori di lavoro* (CP 587).

Questi provvedimenti sono previsti per gli adulti e i giovani adulti con esperienza lavorativa, ovvero che hanno già esercitato un'attività lucrativa. Per i giovani assicurati che non ne hanno ancora esercitata una esistono i *provvedimenti di reinserimento per i giovani* (v. cap. 9).

15.3. Diritto

1502 (Condizioni) Oltre alle condizioni di base di cui all'art. 8 o 8a LAI, a prescindere dal tipo di danno alla salute^{xv}, per avere diritto ai provvedimenti di reinserimento gli assicurati devono adempiere cumulativamente le condizioni seguenti. Gli assicurati devono:

- aver presentato un'incapacità al lavoro almeno del 50 per cento per almeno sei mesi;
- poter essere presenti almeno otto ore alla settimana; e
- poter prevedibilmente raggiungere la capacità di presenza e il rendimento necessari per un provvedimento successivo.

Se questi requisiti minimi non sono adempiuti, lo svolgimento di provvedimenti di reinserimento non è (ancora) indicato e bisogna ricorrere ad altre prestazioni, non dell'AI, oppure a soluzioni quali un trattamento medico.

15.4. Potenziamento della prestazione lavorativa

- 1503 (Scopo) Il *potenziamento della prestazione lavorativa* mira a stabilizzare la personalità, all'adattamento al processo lavorativo e ad aumentare al 50 per cento la capacità al lavoro degli assicurati. Può essere svolto in un'istituzione o nel mercato del lavoro primario.
- 1504 (Presenza) Il *potenziamento della prestazione lavorativa* richiede dagli assicurati una presenza minima di otto ore alla settimana.
- 1505 (Obiettivi qualitativi) Nella convenzione sugli obiettivi vanno fissati obiettivi specifici per l'assicurato nei settori seguenti:
- adattamento al lavoro quotidiano e al processo lavorativo (p. es. affidabilità nella presenza, assunzione e svolgimento di incarichi, raggiungimento di successi);
 - lavoro su competenze sociali, personali e metodologiche (p. es. rapporti con i superiori e i colleghi di lavoro, definizione delle priorità e degli obiettivi, conoscenza dei punti di forza e dei punti deboli, competenze di pianificazione);
 - (ri)apprendimento di strategie per la gestione di situazioni difficili (p. es. gestione delle limitazioni, situazioni di stress).
- 1506 (Obiettivi quantitativi) Nella convenzione sugli obiettivi viene fissato un obiettivo quantitativo in termini di aumento costante della capacità al lavoro dell'assicurato fino al 50 per cento, in modo da consentire la partecipazione a ulteriori provvedimenti di reinserimento o a provvedimenti professionali (art. 15–18d LAI) oppure l'integrazione nel mercato del lavoro.

15.5. Esercitazione al lavoro

- 1507 (Scopo) L'*esercitazione al lavoro* mira ad aumentare ulteriormente la capacità al lavoro degli assicurati, nei casi in cui la condizione di un'incapacità al lavoro del 50 per cento durante almeno sei mesi è adempiuta, ma la capacità lavorativa del 50 per cento attuale non è sufficiente per il provvedimento successivo e un *lavoro a titolo di prova* (v. cap. 19) non è possibile a causa del bisogno elevato di assistenza. L'*esercitazione al lavoro* viene svolta di regola nel mercato del lavoro primario. In casi eccezionali è possibile lo svolgimento in un'istituzione.
- 1508 (Capacità al lavoro) L'*esercitazione al lavoro* richiede una capacità al lavoro pari almeno al 50 per cento (rispetto ad un posto a tempo pieno).
- 1509 (Obiettivi qualitativi) Nella convenzione sugli obiettivi vanno fissati obiettivi specifici per l'assicurato nei settori seguenti:
- prosecuzione degli sforzi tesi a migliorare le competenze sociali, personali e metodologiche nel mercato del lavoro primario (p. es. consolidamento dell'affidabilità, svolgimento efficiente di incarichi);
 - applicazione di strategie per la gestione di situazioni difficili nel mercato del lavoro primario (p. es. resistenza alla pressione, concentrazione nel lavoro).
- 1510 (Obiettivi quantitativi) Nella convenzione sugli obiettivi viene fissato un obiettivo quantitativo in termini di aumento costante della capacità al lavoro dell'assicurato in modo da consentire la partecipazione a provvedimenti professionali (art. 15–18d LAI) oppure l'integrazione nel mercato del lavoro.

15.6. Lavoro di transizione

- 1511 (Scopo) Il *lavoro di transizione* mira a mantenere la capacità al lavoro raggiunta con il potenziamento della prestazione lavorativa o l'*esercitazione al lavoro*. Viene svolto quando gli assicurati hanno già una soluzione successiva,

ma sono in attesa del suo inizio. Di regola viene svolto nel mercato del lavoro primario. In casi eccezionali è possibile uno svolgimento in combinazione con un'istituzione.

- 1512 (Capacità al lavoro) Il *lavoro di transizione* richiede una capacità al lavoro pari almeno al 50 per cento (rispetto ad un posto a tempo pieno).
- 1513 (Obiettivi qualitativi) Durante il *lavoro di transizione* si sviluppano ulteriormente gli obiettivi qualitativi raggiunti con il potenziamento della prestazione lavorativa e l'esercitazione al lavoro. I dettagli vanno definiti nella convenzione sugli obiettivi.
- 1514 (Obiettivi quantitativi) Nella convenzione sugli obiettivi viene fissato un obiettivo quantitativo in termini di consolidamento ed eventuale aumento della capacità al lavoro dell'assicurato in vista dell'inizio della soluzione successiva.

15.7. Contributo ai datori di lavoro

- 1515 (Principio) In caso di svolgimento di un provvedimento di reinserimento nel mercato del lavoro primario, ai datori di lavoro può essere versata un'indennità, se sostengono un onere supplementare per assistere gli assicurati (p. es. nell'ambito di un'introduzione).
- 1516 (Importo decrescente) I datori di lavoro possono essere indennizzati con al massimo 100 franchi per giorno di presenza. L'importo convenuto inizialmente viene gradualmente ridotto nel corso della durata prevista, se l'onere di assistenza diminuisce.
- 1517 (Condizioni formali) Per il versamento del contributo ai datori di lavoro si applicano cumulativamente le prescrizioni formali seguenti:
- l'ufficio AI chiarisce con il datore di lavoro l'onere supplementare a carico di quest'ultimo nonché l'importo, la durata e la riduzione graduale dell'indennità e inserisce

- questi elementi nella normale convenzione sugli obiettivi;
e
- dopo la conclusione del provvedimento di reinserimento, il datore di lavoro presenta una richiesta di rimborso all'ufficio AI allegando il foglio di controllo delle presenze debitamente compilato.

15.8. Svolgimento

- 1518 (Impostazione) Il luogo di svolgimento, la durata e il contenuto dei provvedimenti di reinserimento per gli assicurati con esperienza lavorativa vengono definiti tenendo conto specificamente del bisogno personale e delle capacità dei singoli assicurati.
- 1519 (Luogo di svolgimento) I provvedimenti di reinserimento per gli assicurati con esperienza lavorativa possono essere svolti in istituzioni oppure in aziende del mercato del lavoro primario. È possibile anche combinare i due tipi di luoghi di svolgimento (p. es. due giorni in istituzione e tre giorni nel mercato del lavoro primario). Gli agenti esecutori dispongono delle conoscenze necessarie per l'accompagnamento del gruppo target.
- 1520 (Convenzione sugli obiettivi) In una convenzione sugli obiettivi firmata da tutte le parti coinvolte vanno definiti gli obiettivi, i compiti, l'entità e la durata del provvedimento di reinserimento nonché il ruolo dell'assicurato, dell'ufficio AI e del fornitore di prestazioni o del datore di lavoro. La convenzione sugli obiettivi contiene, se possibile, almeno un obiettivo formulato dall'assicurato. Il raggiungimento degli obiettivi viene verificato e documentato dal fornitore di prestazioni o dal datore di lavoro.
- 1521 (Raggiungimento degli obiettivi) A seconda che il provvedimento di reinserimento in questione sia un *potenziamento della prestazione lavorativa*, un'*esercitazione al lavoro* o un *lavoro di transizione*, nella convenzione sugli obiettivi l'ac-

cento va posto su settori diversi (v. cap. 15.4–15.6). Il raggiungimento degli obiettivi viene documentato e verificato dagli agenti esecutori e dagli uffici AI.

- 1522 (Durata) I provvedimenti di reinserimento per gli assicurati con esperienza lavorativa durano di regola un anno al massimo. Se le condizioni di diritto secondo il N. 1502 sono adempiute, sono possibili le eccezioni seguenti:
- un provvedimento di reinserimento può essere prolungato dopo un anno per al massimo un altro anno, se il prolungamento è necessario e il provvedimento è svolto almeno in parte nel mercato del lavoro primario;
 - se un assicurato ha partecipato già per due anni a provvedimenti di reinserimento, questi ultimi possono essere nuovamente concessi soltanto se la persona può dimostrare che si è verificato un cambiamento determinante del suo stato di salute oppure se ha oggettivamente intrapreso tutto quanto esigibile dal punto di vista dell'integrazione. Questo è per esempio il caso se l'assicurato ha seguito nel frattempo un trattamento terapeutico o ha partecipato a un provvedimento dell'aiuto sociale o dell'AD. La conferma scritta della partecipazione è una prova sufficiente.
- 1523 (Conclusione) I provvedimenti di reinserimento per gli assicurati con esperienza lavorativa vanno conclusi se l'assicurato ha raggiunto prima del previsto o regolarmente la capacità al lavoro necessaria per iniziare il previsto provvedimento successivo oppure è impossibile raggiungere gli obiettivi concordati, ad esempio perché:
- non è possibile alcun miglioramento della capacità di presenza e del rendimento nonché della capacità lavorativa di base;
 - all'assicurato manca la motivazione necessaria per partecipare ai provvedimenti;
 - si verificano frequentemente assenze immotivate e ingiustificate; o
 - predomina chiaramente l'assistenza medica.

1524 (Consulenza e accompagnamento secondo l'art. 14^{quater} LAI) Durante lo svolgimento di un provvedimento di reinserimento secondo l'art. 14a LAI, gli assicurati e i loro datori di lavoro hanno diritto a *consulenza e accompagnamento* da parte degli uffici AI. Se del caso, *una prestazione di coaching* può essere concessa. Lo svolgimento di un provvedimento di *potenziamento della prestazione lavorativa o esercitazione al lavoro* oppure di un *lavoro di transizione* nel mercato del lavoro primario in combinazione con una *prestazione di coaching* corrisponde a un reinserimento a contatto con l'economia e sostegno sostegno sul posto di lavoro. Si applicano le disposizioni del cap. 8.

16. Orientamento professionale (art. 15 LAI)

16.1. L'essenziale in breve

Basi giuridiche: [art. 15 LAI](#), [art. 4a OAI](#)

Scopo del provvedimento: con il sostegno dell'orientamento professionale, gli assicurati trovano attività professionali realizzabili, confacenti alla loro età, al loro grado di sviluppo nonché alle loro capacità e inclinazioni.

Gruppo target: assicurati che dispongono di una prima formazione professionale e/o esperienza lavorativa e che a causa dell'invalidità sono limitati nell'esercizio dell'attività svolta fino ad allora e necessitano pertanto di un orientamento professionale specializzato.

16.2. Panoramica dei provvedimenti

1601 I provvedimenti di orientamento professionale secondo l'art. 15 cpv. 2 LAI comprendono le prestazioni seguenti:

- colloqui di consulenza, analisi e test diagnostici (*colloqui e analisi di orientamento professionale*) (CP 531);
- *vaglio di possibili indirizzi professionali* (LC 533).

- 1602 In virtù dell'art. 15 cpv. 1 LAI possono essere concessi *provvedimenti preparatori durante l'orientamento professionale* (v. cap. 10).
- 1603 Per gli *accertamenti medici e professionali sull'idoneità all'integrazione* degli assicurati si applica l'art. 43 LPGa in combinato disposto con l'art. 69 OAI (v. cap. 7).

16.3. Diritto

- 1604 Oltre alle condizioni di base di cui all'art. 8 o 8a LAI, per avere diritto alle prestazioni esposte di seguito gli assicurati devono adempiere cumulativamente le condizioni seguenti. Per aver diritto a *colloqui e analisi di orientamento professionale*, gli assicurati devono:
- necessitare di un orientamento professionale specializzato, perché a causa dell'invalidità sono limitati nell'esercizio dell'attività svolta fino ad allora; e
 - essere idonei all'integrazione, ovvero essere in grado di sviluppare prospettive professionali.

Per aver diritto a *vaglio di possibili indirizzi professionali*, gli assicurati devono:

- necessitare di una verifica della predisposizione alla formazione per gli indirizzi professionali scelti in occasione del colloquio di consulenza mediante impieghi nel mercato del lavoro primario o in un contesto vicino al mercato del lavoro; ed
- essere idonei all'integrazione, ovvero essere in grado di partecipare a un provvedimento di approfondimento nel mercato del lavoro primario o in un contesto vicino al mercato del lavoro.

16.4. Colloqui e analisi di orientamento professionale

- 1605 (Scopo) Nell'ambito dei *colloqui e analisi di orientamento professionale* si analizzano la personalità, le capacità e le inclinazioni degli assicurati, tenendo conto del loro danno

alla salute, al fine di definire attività professionali realizzabili che corrispondano alla loro età e al loro grado di sviluppo (art. 8 cpv. 1^{bis} LAI). Di regola questi colloqui e analisi sono svolti dagli uffici AI, ma possono anche essere delegati a organi esterni.

16.5. Vaglio di possibili indirizzi professionali

1606 (Scopo) Il *vaglio di possibili indirizzi professionali* mira alla sperimentazione di possibili attività professionali e alla verifica della predisposizione degli assicurati in un ambiente di lavoro reale.

16.6. Svolgimento

1607 (Impostazione) Il luogo di svolgimento, la durata e il contenuto del *vaglio di possibili indirizzi professionali* vengono definiti tenendo conto specificamente del bisogno personale e delle capacità dei singoli assicurati.

1608 (Luogo di svolgimento) Il *vaglio di possibili indirizzi professionali* si svolge possibilmente in aziende del mercato del lavoro primario o in un contesto vicino al mercato del lavoro in un'istituzione. È possibile anche combinare i due tipi di luoghi di svolgimento (p. es. tre giorni alla settimana d'impiego nel mercato del lavoro primario e due giorni d'impiego in un'istituzione). Gli agenti esecutori dispongono delle conoscenze necessarie per l'accompagnamento del gruppo target.

1609 (Convenzione sugli obiettivi) In una convenzione sugli obiettivi firmata da tutte le parti coinvolte vanno definiti gli obiettivi, i compiti, l'entità e la durata del *vaglio di possibili indirizzi professionali* nonché il ruolo dell'assicurato, dell'ufficio AI e del fornitore di prestazioni o del datore di lavoro. La convenzione sugli obiettivi contiene, se possibile, almeno un obiettivo formulato dall'assicurato. Il raggiungimento degli obiettivi viene verificato e documentato dal fornitore di prestazioni o dal datore di lavoro.

- 1610 (Obiettivi qualitativi) Nella convenzione sugli obiettivi vanno fissati obiettivi nei settori seguenti:
- sperimentazione delle possibili attività professionali in un ambiente lavorativo reale;
 - verifica della predisposizione all'attività in questione;
 - preparazione per adempiere i requisiti posti dalla possibile attività professionale.
- 1611 (Obiettivi quantitativi) Nella convenzione sugli obiettivi si può fissare un obiettivo quantitativo in termini di aumento della capacità di presenza e rendimento.
- 1612 (Durata) Il *vaglio di possibili indirizzi professionali* può durare al massimo tre mesi. Se le informazioni necessarie a determinare l'indirizzo professionale o l'attività non sono ancora disponibili, i provvedimenti in questione possono esse prolungati di tre mesi al massimo.
- 1613 (Conclusione) Il *vaglio di possibili indirizzi professionali* va concluso prima del previsto, se s'impone un provvedimento più adatto, il proseguimento non è ragionevolmente esigibile per motivi medici, gli obiettivi concordati sono stati raggiunti o si profila l'impossibilità di raggiungerli, ad esempio perché:
- non è possibile acquisire ulteriori conoscenze;
 - all'assicurato manca la motivazione necessaria per partecipare ai provvedimenti;
 - si verificano frequentemente assenze immotivate e ingiustificate;
 - predomina chiaramente l'assistenza medica.
- 1614 (Consulenza e accompagnamento secondo l'art. 14^{quater} LAI) Durante lo svolgimento di un provvedimento di *orientamento professionale* secondo l'art. 15 LAI, gli assicurati hanno diritto a *consulenza e accompagnamento* da parte degli uffici AI. Una *prestazione di coaching* supplementare può essere assegnata unicamente se la *vaglio di possibili indirizzi professionali* si svolge nel mercato del lavoro primario. La *ricerca di un posto* per un *vaglio di possibili indirizzi professionali* nel mercato del lavoro primario può pure

essere concessa in virtù dell'art. 14^{quater} LAI. Si applicano le disposizioni del cap. 8.

17. Riformazione professionale (art. 17 LAI)

17.1. L'essenziale in breve

Basi giuridiche: [art. 17 LAI](#), [art. 6 OAI](#)

Scopo del provvedimento: gli assicurati mantengono o migliorano la loro capacità al guadagno con una formazione in un nuovo ambito di attività o una nuova formazione nella professione esercitata anteriormente o nello svolgimento delle mansioni consuete.

Gruppo target: assicurati che a causa di un'invalidità o di una minaccia d'invalidità non possono più esercitare la professione imparata, l'attività lucrativa precedente o le mansioni consuete.

17.2. Formazioni secondo l'art. 17 LAI

1701
7/22

Nell'ambito di una riforma professionale secondo l'art. 17 LAI sono possibili le formazioni indicate di seguito. Formazioni disciplinate e riconosciute a livello federale (formazioni formali):

- formazione professionale di base secondo la LFPr:
 - *attestato federale di capacità AFC* (CP 460) (compresa la maturità professionale),
 - *certificato federale di formazione pratica CFP* (CP 470);
 - *scuole di formazione generale* (CP 452): *scuole specializzate e licei*;
- *formazioni di livello terziario* (CP 451): scuole universitarie (scuole universitarie professionali, alte scuole pedagogiche, politecnici federali) e formazione professionale superiore (esami di professione, esami professionali superiori; scuole specializzate superiori).

Formazioni non formali:

- *altre formazioni per l'integrazione professionale* (CP 476): formazioni con le quali si possono acquisire le qualifiche rilevanti per la professione e che, pur non essendo disciplinate per legge, si concludono con il rilascio di un certificato riconosciuto a livello nazionale o dalle associazioni di categoria in questione;
- *preparazione a un lavoro ausiliario o a un'attività in un laboratorio protetto* secondo l'art. 16 cpv. 2 lett. c LAI (p. es. formazioni pratiche INSOS, avviamenti professionali AI; CP 475).
- *Nuova formazione nella professione esercitata anteriormente* (CP 500): le nuove formazioni nella professione esercitata anteriormente (attività lucrativa precedente o mansioni consuete secondo l'art. 17 cpv. 2 LAI) sono equiparate a una riforma professionale. Si tratta p. es. di corsi specializzati, corsi di lingua o altri corsi volti all'integrazione.
- *Preparazione mirata* a una riforma professionale (CP 477): corsi, pretirocini o stage successivi alla scelta della professione (v. cap. 12).

17.3. Diritto

1702 (Condizioni) Oltre alle condizioni di base di cui all'art. 8 o 8a LAI, per avere diritto alla riforma professionale devono essere adempiute cumulativamente le condizioni seguenti.

Gli assicurati devono:

- non poter più esercitare la loro professione precedente o non poter continuare a svolgere l'attività lucrativa o le mansioni consuete a causa di un'invalidità o di una minaccia d'invalidità; e
- essere idonei all'integrazione, ovvero essere oggettivamente e soggettivamente in grado di partecipare con successo a provvedimenti di formazione professionale.

La riforma professionale deve:

- rispettare i criteri di semplicità e appropriatezza ed essere consona alle capacità dell'assicurato;
- essere adeguata al danno alla salute e offrire possibilità di guadagno pressappoco equivalenti a quelle dell'attività precedente; e
- essere idonea a ripristinare, mantenere o migliorare la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete degli assicurati.

1703 (Valorizzazione economica) Non sono rimborsate le riformazioni professionali senza prospettive di successiva valorizzazione economica della prestazione lavorativa. Una prestazione lavorativa è considerata sufficientemente valorizzabile sul piano economico, se è retribuita con un salario di almeno 2.75 franchi all'ora.

1704 (Perdita di guadagno) Il diritto alla riforma professionale presuppone che, a causa della natura e della gravità del danno alla salute, gli assicurati subiscano una perdita di guadagno permanente o di lunga durata di circa il 20 per cento sia nell'attività esercitata prima dell'insorgenza del danno alla salute sia in attività lucrative ragionevolmente esigibili che potrebbero esercitare senza una formazione professionale supplementare (confronto dei redditi)^{xvi}. Si tratta di un valore indicativo, per la cui determinazione vanno considerate la durata residua del periodo di attività nonché le possibilità di avanzamento professionale e di guadagno nella professione imparata^{xvii}.

Per gli assicurati il cui grado d'invalidità è determinato secondo il metodo misto, ci si deve basare sul grado d'invalidità che risulta dal confronto dei redditi per la parte dell'attività lucrativa^{xviii}.

1705 (Evoluzione dei redditi) Per il confronto dei redditi occorre considerare il livello qualitativo della formazione e la conseguente evoluzione futura delle possibilità di guadagno. Questo vale in particolare per le professioni con salari ini-

ziali bassi, per le quali, oltre alle possibilità di guadagno attuali, per determinare la perdita di guadagno vanno considerati, con una previsione, anche ulteriori fattori, quali l'evoluzione dei salari e la durata dell'attività^{xix}. Ad esempio, in numerose categorie professionali il salario iniziale dopo il tirocinio non supera, o non supera di molto, la retribuzione di determinate attività ausiliarie, ma aumenta in misura assai maggiore in seguito. Un'attività ausiliaria non garantisce a medio e lungo termine le stesse possibilità di avanzamento professionale e di guadagno di una professione imparata.

Esempio: un giovane di professione panettiere o pasticciere ha diritto alla riforma professionale anche se svolgendo un lavoro ausiliario ha subito, a breve termine, una riduzione del guadagno inferiore al 20 per cento^{xx}.

- 1706 (Equivalenza delle attività/equivalenza dei redditi): il requisito dell'equivalenza approssimativa tra l'attività esercitata prima dell'insorgere dell'invalidità e quella esercitata dopo la riforma professionale riguarda in primo luogo le possibilità di guadagno. Per garantire che il reddito della nuova professione a medio-lungo termine (carriera) sia pressappoco allo stesso livello di quello della precedente, deve esserci una certa equivalenza fra le due professioni.

Il requisito dell'equivalenza limita «verso l'alto» il diritto alla riforma professionale. Non è compito dell'Al procurare agli assicurati una professione migliore e meglio retribuita di quella precedente.

- 1707 (Necessità dovuta all'invalidità) Se gli assicurati sono sufficientemente integrati o se può essere procurato loro un posto di lavoro adeguato ed esigibile senza una formazione supplementare, l'invalidità non rende necessaria una riforma professionale.

- 1708 (Durata) Hanno diritto alla riforma professionale gli assicurati che hanno ancora una certa durata probabile della vita professionale e che non hanno né esercitato il diritto alla riscossione anticipata della totalità della rendita di

vecchiaia né raggiunto l'età di riferimento secondo l'art. 21 cpv. 1 LAVS. Se la domanda di riforma è inoltrata poco prima dell'età di pensionamento bisogna valutare oggettivamente, ossia senza considerare fattori esterni (p. es. accertamenti) che potrebbero comportare una dilazione, se fra la data della domanda e l'ultimo giorno del mese in cui l'assicurato raggiunge l'età di pensionamento vi è tempo sufficiente per l'accertamento, la decisione e l'esecuzione del provvedimento. Se questa condizione non è adempiuta, la domanda di prestazione va respinta.

- 1709 (Provvedimenti direttamente necessari) Il diritto alla riforma professionale concerne soltanto i provvedimenti direttamente necessari all'integrazione nel mondo del lavoro e non le misure migliori nelle circostanze specifiche.
- 1710 (Diritto a un'ulteriore riforma professionale) Gli assicurati hanno diritto a un'ulteriore riforma professionale, se adempiono cumulativamente le prescrizioni formali seguenti:
- hanno seguito una riforma professionale che a lungo termine non può garantire loro un reddito adeguato; e
 - soltanto una formazione supplementare consentirebbe un guadagno paragonabile a quello conseguito prima dell'insorgenza dell'invalidità nell'attività precedente.

Per questo provvedimento occorre tenere debitamente conto della notevole progressione del salario, statisticamente dimostrata, nei primi anni d'impiego.

- 1711 (Delimitazione rispetto alla prima formazione professionale)
1/25 Per la delimitazione tra una riforma professionale secondo l'art. 17 LAI e una prima formazione professionale secondo l'art. 16 LAI sono determinanti il momento^{xxi} in cui è insorta l'invalidità, l'ammontare del reddito lavorativo allora conseguito e la durata dell'attività lucrativa.

Se l'invalidità insorge durante una formazione, si applica l'art. 6 cpv. 2 OAI. In tutti gli altri casi, è applicabile l'art. 5^{bis} cpv. 1 OAI.

Se al momento in cui insorge l'invalidità l'assicurato non ha ancora concluso una formazione (art. 5^{bis} cpv. 1 OAI)^{xxii}, occorre verificare se siano adempiute le condizioni di diritto per una riforma professionale secondo l'art. 17 LAI, se il reddito lavorativo determinante è pari ad almeno tre quarti dell'importo minimo della rendita di cui all'art. 34 cpv. 5 LAVS (2025: 945 franchi al mese) per almeno sei mesi.

Se l'invalidità insorge durante la formazione (art. 6 cpv. 2 OAI)^{xxiii}, occorre verificare se siano adempiute le condizioni di diritto per una riforma professionale secondo l'art. 17 LAI, se l'ultimo reddito lavorativo conseguito dall'assicurato è pari almeno al 30 per cento dell'importo massimo di cui all'art. 24 cpv. 1 LAI (2024: 123 franchi al giorno o 3 663 franchi al mese).

Questo vale anche nel caso in cui, dopo l'interruzione della formazione, l'assicurato intraprenda ed eserciti per diversi anni un'attività lucrativa inadeguata di cui non si può ragionevolmente pretendere la continuazione, che deve poi interrompere a causa dell'invalidità. In tal caso non insorge un nuovo evento assicurato.^{xxiv}

17.4. Assunzione delle spese

- 1712 (Principio) In linea di principio sono assunte tutte le spese che sono direttamente connesse alla riforma professionale e che soddisfano i criteri della semplicità, dell'appropriatezza e dell'equivalenza.
- 1713 (Spese computabili) Sono ritenute computabili le spese della *riformazione professionale* direttamente connesse al perseguimento dell'obiettivo professionale adeguato e necessariamente generate dallo svolgimento semplice e appropriato della formazione. Tra queste rientrano:

- le spese per acquisire le necessarie conoscenze (tra cui corsi di sostegno ecc.) e capacità quali le tasse d'iscrizione a scuole e altre spese legate alla formazione, le tasse d'iscrizione a seminari o stage e altre tasse indispensabili per formazioni ed esami nonché le spese per le escursioni obbligatorie e, eccezionalmente, per i corsi interaziendali non coperti in altro modo;
- le spese per i corsi di lingua, se essi sono parte integrante della formazione; quelli facoltativi possono essere presi in considerazione soltanto in presenza di una motivazione convincente riguardo al miglioramento delle prospettive di guadagno;
- le spese per i corsi di lingua per assicurati di lingua straniera, se non entra in linea di conto nessun'altro provvedimento adeguato, semplice e appropriato per il collocamento in un'attività lucrativa quasi equivalente all'attività precedente, se non una riformazione in un'attività per la quale sono necessarie conoscenze della lingua nazionale; in questi casi, i corsi di lingua sono considerati parte integrante della formazione;
- le spese per gli strumenti didattici necessari;
- le spese di viaggio (v. CRSV);
- le spese per attrezzi e abiti da lavoro necessari per imparare una professione o raggiungere un obiettivo di formazione, sempre che non vengano messi a disposizione gratuitamente dal datore di lavoro o dall'istituzione di formazione o che non facciano parte della dotazione di base di un'economia domestica. Può trattarsi per esempio di attrezzi da orologiaio, di un set di coltelli professionali, di divise per il settore alberghiero e della ristorazione o di un kit di attrezzi personale per i mestieri artigianali (elenco non esaustivo).

1714 (Alternative più costose) Gli assicurati che scelgono una formazione professionale adeguata ma più costosa del necessario per raggiungere un determinato obiettivo professionale devono assumersi le spese supplementari che ne derivano (p. es., in caso di formazione nel settore commerciale, se scelgono una scuola di commercio anziché una

formazione professionale di base duale nel mercato del lavoro primario).

- 1715 (Non conformità al principio dell'equivalenza) Se la scelta della formazione da parte dell'assicurato non è dettata dall'invalidità e la formazione non è conforme al principio dell'equivalenza (v. N. 1706), l'AI non assume tutte le spese. L'ufficio AI stabilisce i contributi in misura pari a una riforma professionale equivalente. Il finanziamento residuo deve essere garantito dall'assicurato. La decisione deve precisare che in questo caso l'assicurato deve assumersi il rischio di un eventuale insuccesso della formazione e che l'AI può accordare per una nuova formazione soltanto l'eventuale differenza tra le prestazioni già versate e quelle previste per legge.
- 1716 (Deroga al principio dell'equivalenza) Si può derogare al principio dell'equivalenza, se:
- per la natura e la gravità della disabilità la capacità al lavoro residua può essere valorizzata in modo ottimale soltanto con una riforma professionale di livello superiore rispetto alla professione esercitata prima dell'insorgere dell'invalidità; e
 - l'assicurato ha la predisposizione e le inclinazioni necessarie per tale professione.
- 1717 (Spese non computabili) Le spese per oggetti o dispositivi di uso quotidiano sono a carico degli assicurati stessi, poiché si tratta di spese che devono essere sostenute anche dalle persone senza disabilità. Questo concerne di regola le spese per:
- i contributi e i premi per la protezione assicurativa caso di malattia, infortunio e perdita di guadagno, i contributi per AVS/AI/IPG e per le casse pensioni (secondo pilastro), salvo disposizioni di altro tenore nel cap. 24;
 - cura della salute (p. es. trattamenti medici e medicinali) e igiene personale;
 - dispositivi tecnici di uso quotidiano (p. es. tablet, laptop e telefoni cellulari);
 - mance effettive o non percepite.

17.5. Svolgimento

1718 (Luogo di svolgimento) Per quanto possibile la riformazione professionale deve svolgersi secondo le regole della LFPr e nel mercato del lavoro primario o essere orientata a esso.

Altre formazioni per l'integrazione professionale (p. es. formazione di collaboratore/trice sanitario/a CRS, corso professionale in gastronomia, corsi per carrellisti) che non rientrano nel campo d'applicazione della LFPr restano possibili, se opportune per motivi dovuti all'invalidità.

1719 (Durata) In generale, la riformazione professionale non può essere di durata superiore a quella ordinaria di formazione (p. es. secondo la LFPr, secondo il corso di studi di una scuola a tempo pieno) e viene assegnata per l'intera durata per ciascun livello di formazione. Se è necessario un periodo di formazione più lungo, occorre indicarne i motivi.

1720 (Concessione di formazioni che prevedono più stadi) Nel caso delle riformazioni professionali che prevedono più stadi successivi, in particolare quelle di livello terziario, ogni stadio deve essere concesso separatamente. Dapprima occorre decidere riguardo alla frequenza della scuola di cultura generale fino alla maturità e soltanto in seguito sulle prestazioni durante lo studio universitario.

1721 (Interruzione) In singoli casi, la riformazione professionale può essere conclusa prima del previsto, se essa non è (più) consona al grado di sviluppo e alle capacità dell'assicurato (art. 8 cpv. 1^{bis} LAI) e il rapporto tra la durata rimanente della formazione e il risultato economico del provvedimento non è (più) ragionevole.

1722 (Consulenza e accompagnamento secondo l'art. 14^{quater} LAI) Durante lo svolgimento di una riformazione professionale secondo l'art. 17 LAI, gli assicurati hanno diritto a essere assegnata soltanto *consulenza e accompagnamento* da parte degli uffici AI.

Se del caso, può essere assegnata una *prestazione di coaching*, purché la parte pratica di una formazione sia svolta integralmente nel mercato del lavoro primario o la formazione in una struttura ordinaria. Se la parte pratica di una riforma professionale secondo l'art. 17 LAI si svolge presso un fornitore di prestazioni in un ambiente protetto oppure in parte in un ambiente protetto e in parte nel mercato del lavoro primario, non possono essere assegnate né una *prestazione di coaching* né una *ricerca di un posto*. L'accompagnamento specifico degli assicurati da parte dei fornitori di prestazioni è incluso nella tariffa di questi ultimi (v. cap. 29.7). La *ricerca di un posto* di formazione nel mercato del lavoro primario nell'ambito di una riforma professionale può pure essere concessa in virtù dell'art. 14^{quater} LAI. Si applicano le disposizioni del cap. 8.

IX. Provvedimenti per il mantenimento del posto di lavoro e la ricerca di un impiego: giovani e adulti

I giovani e gli adulti che a causa del loro danno alla salute incontrano difficoltà a cercare un nuovo impiego, a mantenere quello attuale o ad avviare un'attività lucrativa indipendente nel mercato del lavoro primario vengono sostenuti attivamente con diversi provvedimenti.

- Collocamento secondo l'art. 18 LAI:
 - mantenimento del posto di lavoro per gli assicurati il cui posto attuale deve essere adattato per motivi di salute o che possono essere trasferiti all'interno dell'azienda;
 - sostegno dovuto a motivi di salute, di regola per sei mesi al massimo, nella ricerca di un impiego adeguato nel mercato del lavoro primario.

Il diritto al collocamento secondo l'art. 18 LAI conferisce, purché siano adempiute anche le condizioni di diritto specifiche, il diritto ai provvedimenti seguenti:

- il lavoro a titolo di prova secondo l'art. 18a LAI, che consente di testare il rendimento effettivo degli assicurati in un posto di lavoro concreto nel mercato del lavoro primario;
- la fornitura di personale a prestito secondo l'art. 18a^{bis} LAI, se non è (ancora) possibile l'assunzione diretta degli assicurati;
- l'assegno per il periodo d'introduzione secondo l'art. 18b LAI, per gli assicurati (rispettivamente, i loro datori di lavoro), per compensare un'eventuale differenza dovuta a motivi di salute tra il salario convenuto contrattualmente e la prestazione effettivamente fornita dagli assicurati durante il periodo d'introduzione;
- l'indennità per sopperire all'aumento dei contributi di cui all'art. 18c LAI, per i datori di lavoro che durante un periodo d'incapacità al lavoro degli assicurati continuano a versare il salario o la cui assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia fornisce prestazioni;

- l'aiuto in capitale di cui all'art. 18d LAI, per gli assicurati che per motivi di salute necessitano di sostegno per mantenere la propria attività lucrativa indipendente o avviarne una.

18. Collocamento (art. 18 LAI)

18.1. L'essenziale in breve

Basi giuridiche: [art. 18 LAI](#)

Scopo del provvedimento: gli assicurati vengono aiutati a mantenere il loro posto di lavoro o a cercare un impiego nel mercato del lavoro primario.

Gruppo target: persone idonee all'integrazione che a causa di un danno alla salute rischiano di perdere il posto di lavoro o sono limitate nella ricerca di un impiego; si tratta di assicurati dai quali è esigibile l'esercizio di un'attività lucrativa nel mercato del lavoro primario.

18.2. Panoramica dei provvedimenti

- 1801 Il collocamento secondo l'art. 18 LAI comprende le prestazioni seguenti:
- sostegno per il mantenimento del posto di lavoro (*mantenimento del posto di lavoro*) (CP 539);
 - sostegno nella ricerca di un posto di lavoro appropriato (*ricerca di un impiego*) (CP 538).
- 1802 (Delimitazione rispetto alla prestazione di coaching) I coaching concessi nell'ambito del collocamento di cui all'art. 18 LAI (p. es. coaching per la presentazione di candidature o *job coaching*) non rientrano nella consulenza e nell'accompagnamento secondo l'art. 14^{quater} LAI, bensì costituiscono un vero e proprio provvedimento d'integrazione secondo l'art. 18 LAI e sono concessi nell'ambito delle prestazioni di *mantenimento del posto di lavoro e ricerca di un*

impiego. In caso di coaching concessi nell'ambito del collocamento di cui all'art. 18 LAI non possono essere assegnate *prestazioni di coaching* supplementari in virtù dell'art. 14^{quater} LAI. Per contro, sussiste il diritto a consulenza e accompagnamento da parte degli uffici AI.

- 1803 (Delimitazione rispetto alla ricerca di un posto) La *ricerca di un impiego* e il *mantenimento del posto di lavoro* secondo l'art. 18 LAI non rientrano mai nell'ambito della *ricerca di un posto* in virtù dell'art. 14^{quater} LAI.

18.3. Diritto

- 1804
1/24 (Condizioni) Oltre alle condizioni di base di cui all'art. 8 o 8a LAI, per avere diritto al collocamento gli assicurati devono adempiere cumulativamente le condizioni seguenti:
- rischiare di perdere il posto di lavoro a causa di un danno alla salute o essere svantaggiati nella ricerca di un impiego a causa di una notevole limitazione dovuta a motivi di salute^{xxv}; e
 - essere idonei all'integrazione e in linea di principio adempiere, dal punto di vista medico-teorico o comprovatamente, i requisiti per un posto di lavoro nel mercato del lavoro primario adattato al danno alla salute. Questo suppone per esempio che il profilo di esigibilità e le possibili attività alternative siano noti.
- 1805 (Sostegno per motivi di salute) Un sostegno per motivi di salute nell'ambito del *mantenimento del posto di lavoro* o della *ricerca di un impiego* è necessario se, ad esempio:
- attività esigibili sul mercato del lavoro equilibrato⁴ sono disponibili soltanto in misura limitata;

⁴ «Mercato del lavoro equilibrato» è un termine teorico e astratto che serve a delimitare l'obbligo di prestazione dell'AD e dell'AI. Esso comprende possibilità di lavoro non reali, bensì ipotetiche, che il mercato del lavoro contempla per la sua struttura, facendo però astrazione dalle condizioni congiunturali (Pratique VSI 1998 pag. 293; DTF 110 V 273). Il mercato del lavoro equilibrato comprende anche i posti di lavoro di nicchia, vale a dire posti e offerte di lavoro nei quali le persone con un danno alla salute possono attendersi un sostegno sociale da parte del datore di lavoro (sentenza del TF 9C_95/2007).

- a causa del loro danno alla salute, gli assicurati necessitano di un sostegno specifico per il processo di candidatura (dossier di candidatura, colloqui di assunzione);
- sono necessari adeguamenti del posto di lavoro;
- i datori di lavoro hanno bisogno di sostegno per l'integrazione degli assicurati.

Per contro, in presenza di cause non dovute a motivi di salute, quali l'età^{xxvi}, la lingua madre straniera^{xxvii}, la mancanza di conoscenze professionali o la congiuntura economica, non sussiste il diritto al collocamento secondo l'art. 18 LAI.

- 1806 *(Mantenimento del posto di lavoro)* Il diritto a un *sostegno per il mantenimento del posto di lavoro* per motivi di salute sussiste a prescindere dal fatto che il posto di lavoro sia stato procurato o meno dall'AI.
- 1807 *(Ricerca di un impiego)* Per il sostegno nella *ricerca di un impiego* occorre inoltre un'incapacità al lavoro per l'attività professionale svolta fino a quel momento che sia tale, in termini quantitativi, qualitativi e temporali, da limitare notevolmente gli assicurati nella ricerca di un impiego. Si presuppone l'idoneità all'integrazione degli assicurati, ovvero la loro disponibilità soggettiva a essere assunti da un datore di lavoro e la possibilità oggettiva di esserlo^{xxviii}. L'esercizio di un'attività lucrativa nel mercato del lavoro primario deve essere reputata esigibile dagli assicurati.
- 1807.1
1/23 *(Scioglimento del rapporto di lavoro)* L'assicurato che pregiudica per sua colpa la riuscita del collocamento o scioglie senza motivi validi un rapporto di lavoro ottenuto nell'ambito del collocamento non ha più diritto al collocamento.

18.4. Sostegno per il mantenimento del posto di lavoro (mantenimento del posto di lavoro)

- 1808 *(Scopo)* Il sostegno per il *mantenimento del posto di lavoro* consiste in primo luogo nell'adeguamento del posto di lavoro esistente in modo che possa essere mantenuto. Se

questo non è possibile, l'ufficio AI valuta la possibilità di un trasferimento interno all'azienda.

- 1809 Il *mantenimento del posto di lavoro* può comprendere le prestazioni seguenti:
- accertamenti sul posto per adeguamenti (psico-)ergonomici del grado d'occupazione o dell'orario e dell'organizzazione del lavoro;
 - spiegazione al datore di lavoro delle risorse e delle limitazioni dell'assicurato in questione in riferimento al profilo del posto;
 - Coaching (p. es. job coaching, supported employment).

18.5. Sostegno nella ricerca di un posto di lavoro appropriato (ricerca di un impiego)

- 1810 (Scopo) La *ricerca di un impiego* mira a sostenere gli assicurati nella ricerca di un posto di lavoro nel mercato del lavoro primario. La ricerca di un posto di lavoro in un ambiente protetto (compresi quelli protetti nel mercato del lavoro primario) non rientra nel compito del collocamento.
- 1811 (Durata) Il sostegno nella *ricerca di un impiego* va fornito soltanto fintantoché l'onere necessario a tal fine è proporzionato^{xxix}. Di regola ha una durata di sei mesi e può essere prolungato per un periodo adeguato in casi motivati, se l'assicurato ha particolari difficoltà a trovare un impiego per motivi di salute.
- 1812 (Prestazioni) Il sostegno nella *ricerca di un impiego* comprende le prestazioni seguenti:
- sostegno nell'allestimento dei dossier di candidatura e nella preparazione dei colloqui di assunzione (p. es. corsi per la presentazione di candidature);
 - l'acquisizione di potenziali datori di lavoro, compreso l'allestimento del profilo degli assicurati e di possibili posti vacanti;

- accertamenti sul posto per adeguamenti (psico-)ergonomici del grado d'occupazione o dell'orario e dell'organizzazione del lavoro;
 - spiegazione al datore di lavoro delle risorse e delle limitazioni dell'assicurato in questione in riferimento al profilo del posto;
 - coaching (p. es. coaching per la presentazione di candidature o job coaching).
- 1813 (Delimitazione rispetto alla fornitura di personale a prestito) Se il sostegno nella *ricerca di un impiego* è fornito da un prestatore di personale, la prestazione rientra nella *fornitura di personale a prestito* secondo l'art. 18a^{bis} LAI (v. cap. 20).
- 1814 (Momento nel processo d'integrazione) La *ricerca di un impiego* deve iniziare già prima della conclusione di un provvedimento d'integrazione professionale (provvedimento di reinserimento, prima formazione professionale, riforma professionale o lavoro a titolo di prova) in modo da garantire se possibile il passaggio immediato a una possibile assunzione. Se il fornitore di prestazioni ottiene un'assunzione immediatamente successiva alla conclusione della prima formazione professionale già durante lo svolgimento del provvedimento secondo l'art. 16 LAI, l'ufficio AI può assegnargli un'indennità (v. cap. 29.9.1, N. 2930.1).
- 1815 (Coordinamento con l'URC/l'aiuto sociale) Se un assicurato è iscritto a un URC e ha diritto a prestazioni dell'AD, l'ufficio AI chiarisce le competenze per garantire il coordinamento dei diritti alle prestazioni, al fine di evitare sovrapposizioni nell'accompagnamento dell'assicurato e coordinare la partecipazione a eventuali provvedimenti inerenti al mercato del lavoro dell'AD. Se del caso, l'ufficio AI garantisce il coordinamento anche con l'aiuto sociale (v. parte XI).
- 1816 (Ulteriore sostegno) In caso di assunzione nel mercato del lavoro primario, l'ufficio AI informa il datore di lavoro delle ulteriori prestazioni di sostegno previste dall'AI (consulenza e accompagnamento secondo l'art. 14^{quater} LAI, assegno

per il periodo d'introduzione secondo l'art. 18b LAI, indennità per sopperire all'aumento dei contributi secondo l'art. 18c LAI; v. cap. 8, 21 e 22).

18.6. Svolgimento

- 1817 (Esame sommario) L'ufficio AI avvia il collocamento non appena risulti da un esame sommario che le condizioni necessarie sono adempiute.
- 1818 (Delimitazione del mandato) Gli assicurati vengono sostenuti nella ricerca o nel mantenimento di un posto di lavoro nel mercato del lavoro primario. Dal canto loro, essi sono tenuti a compiere sforzi per il *mantenimento del posto di lavoro* e la *ricerca di un impiego*. Non sussiste alcun diritto all'acquisizione o al mantenimento di un posto di lavoro da parte dell'ufficio AI.
- 1819 (Consulenza e accompagnamento secondo l'art. 14^{quater} LAI) Durante lo svolgimento di un provvedimento di collocamento (*mantenimento del posto di lavoro* o *ricerca di un impiego*) secondo l'art. 18 LAI, gli assicurati hanno diritto a *consulenza e accompagnamento* da parte degli uffici AI. Se è assegnato un coaching (p. es. coaching per la presentazione di candidature o *job coaching*) nell'ambito del collocamento secondo l'art. 18 LAI, non può essere assegnata alcuna *prestazione di coaching* supplementare in virtù dell'art. 14^{quater} LAI. Per il resto si applicano le disposizioni del cap. 8.
- 1820
7/22 (Delimitazione rispetto alle formazioni) Il finanziamento di formazioni non rientra nel collocamento secondo l'art. 18 LAI. Se sono necessarie formazioni ai fini dell'integrazione professionale, queste sono concesse in virtù dell'art. 7d cpv. 2 lett. b, 16 cpv. 3 lett. b o 17 LAI.

Dei corsi nel quadro del *mantenimento del posto di lavoro* o per la *ricerca di un impiego* sono concessi unicamente in via eccezionale e solo se necessari. Le condizioni seguenti devono essere adempiute: un contratto di lavoro è già in

essere o vi è una dichiarazione d'intenti di un datore di lavoro disposto all'assunzione; i corsi devono limitarsi alle competenze strettamente necessarie a mantenere o a ottenere un posto di lavoro di lavoro concreto.

1821 (Delimitazione rispetto ai mezzi ausiliari sul posto di lavoro) Per accertare il bisogno di mezzi ausiliari e per la loro consegna sul posto di lavoro vanno adempiute le condizioni di diritto specifiche di cui all'art. 21 LAI (in particolare per quanto riguarda il n. 13.01* OMAI). Di conseguenza, i mezzi ausiliari non possono essere concessi nell'ambito dell'adeguamento del posto di lavoro secondo l'art. 18 LAI, ma vanno richiesti separatamente secondo la procedura regolare nel quadro dell'art. 21 LAI. Gli assicurati devono presentare richiesta separatamente e unitamente all'apposita motivazione medica.

1822 (Conoscenze del mercato del lavoro) Il collocamento presuppone l'intrattenimento di reti di datori di lavoro e conoscenze del mercato del lavoro regionale, al fine di permettere un coordinamento mirato tra l'offerta e la domanda ovvero tra le risorse degli assicurati (esigibilità dal punto di vista medico, qualifiche e competenze) e le necessità del mercato del lavoro.

19. Lavoro a titolo di prova (art. 18a LAI)

19.1. L'essenziale in breve

Basi giuridiche: [art. 18a LAI](#), [art. 6^{bis} OAI](#)

Scopo del provvedimento: gli assicurati testano il proprio rendimento in condizioni reali, presso un posto di lavoro concreto nel mercato del lavoro primario. Il lavoro a titolo di prova dà ai datori di lavoro la possibilità di conoscere gli assicurati quali potenziali futuri dipendenti senza rischi e con un onere di reclutamento minimo.

Gruppo target: assicurati che hanno diritto al collocamento secondo l'art. 18 LAI e prospettive realistiche di esercitare

un'attività lucrativa nel mercato del lavoro primario, in modo che possano testare praticamente il loro rendimento effettivo.

19.2. Panoramica delle misure

- 1901 Il *lavoro a titolo di prova* dà la possibilità di valutare la capacità di rendimento effettiva di assicurati idonei all'integrazione in un'attività adeguata e adattata al danno alla salute presso un posto di lavoro concreto presso un datore di lavoro nel mercato del lavoro primario (CP 540).
- 1902 (Delimitazione rispetto alla ricerca di un posto) La ricerca di un posto in vista di un *lavoro a titolo di prova* rientra nell'ambito della *ricerca di un impiego* nel quadro del collocamento secondo l'art. 18 LAI (v. cap. 18).

19.3. Condizioni

- 1903 (Condizioni) Il *lavoro a titolo di prova* presuppone che gli assicurati abbiano diritto al collocamento secondo l'art. 18 (v. cap. 18). Questo significa che gli assicurati devono essere idonei all'integrazione e adempiere dal punto di vista medico-teorico le condizioni per un posto di lavoro adattato nel mercato del lavoro primario (il profilo di esigibilità e possibili attività alternative devono essere note).
- 1904 (Rendimento) Per rendimento si intende la capacità di fornire una prestazione lavorativa nell'attività lucrativa auspicata; essa va dunque distinta dalla capacità al lavoro ai sensi dell'art. 6 LPGGA. Se il rendimento degli assicurati nell'attività lucrativa auspicata (nel campo di attività abituale o in un nuovo campo di attività) è già stato testato o è evidente, non si può concedere un lavoro a titolo di prova.
- 1905 (Nessun diritto) Non sussiste alcun diritto al *lavoro a titolo di prova*. Gli uffici AI possono convenire un lavoro a titolo di prova con imprese acquisitrici, se le condizioni per il diritto al collocamento secondo l'art. 18 LAI sono adempiute.

19.4. Svolgimento

- 1906 (Convenzione) In una convenzione firmata da tutte le parti coinvolte vanno definiti gli obiettivi, i compiti, l'entità e la durata del *lavoro a titolo di prova* nonché il ruolo dell'assicurato, dell'ufficio AI e dell'impresa acquisitrice.
- 1907 (Durata) Il *lavoro a titolo di prova* dura fintantoché il rendimento dell'assicurato è stato appurato, ma al massimo 180 giorni civili.
- 1908 (Luogo di svolgimento) Un *lavoro a titolo di prova* può essere svolto presso un nuovo datore di lavoro o presso quello attuale, mediante un trasferimento interno all'azienda. Se sussiste ancora un rapporto di lavoro, ma non vi sono possibilità d'integrazione, d'intesa con il datore di lavoro si può svolgere un *lavoro a titolo di prova* in un'altra impresa.
- 1909 (Ripetizione) In casi eccezionali si può vagliare la possibilità di concedere un secondo *lavoro a titolo di prova* presso un altro datore di lavoro, ad esempio se nell'ambito del primo provvedimento è emerso che l'attività alternativa sperimentata non era adeguata. In casi eccezionali si può valutare anche la possibilità di un secondo *lavoro a titolo di prova* presso lo stesso datore di lavoro, se si cambia campo di attività.
- 1910 (Contributo al datore di lavoro) Il datore di lavoro non ha diritto ad alcuna indennità finanziaria durante il *lavoro a titolo di prova*.
- 1911 (Consulenza e accompagnamento secondo l'art. 14^{quater} LAI) Durante lo svolgimento di un *lavoro a titolo di prova* secondo l'art. 18a LAI, gli assicurati hanno diritto a *consulenza e accompagnamento* da parte degli uffici AI. Se del caso, può essere assegnata una *prestazione di coaching*. Si applicano le disposizioni del cap. 8.

1912 (Ulteriore sostegno) In caso di assunzione nel mercato del lavoro primario subito dopo un *lavoro a titolo di prova*, l'ufficio AI informa il datore di lavoro delle ulteriori prestazioni di sostegno previste dall'AI (consulenza e accompagnamento secondo l'art. 14^{quater} LAI, assegno per il periodo d'introduzione secondo l'art. 18b LAI, indennità per sopperire all'aumento dei contributi secondo l'art. 18c LAI; v. cap. 8, 21 e 22).

20. Fornitura di personale a prestito (art. 18a^{bis} LAI)

20.1. L'essenziale in breve

Basi giuridiche: [art. 18a^{bis} LAI](#), [art. 6^{quinquies} OAI](#)

Scopo del provvedimento: gli assicurati vengono assunti da un prestatore di personale e lavorano a prestito in un'impresa acquisitrice del mercato del lavoro primario. Con la fornitura di personale a prestito gli assicurati hanno la possibilità di esercitare un'attività remunerata nel mercato del lavoro primario e di acquisire ulteriore esperienza professionale, mentre l'impresa acquisitrice ha la possibilità di valutarli in vista di una possibile assunzione. Nel caso ideale, le imprese acquisitrici assumono gli assicurati subito dopo la fornitura di personale a prestito.

Gruppo target: assicurati aventi diritto al collocamento secondo l'art. 18 LAI.

20.2. Panoramica dei provvedimenti

2001 La fornitura di personale a prestito comprende le prestazioni seguenti:

- *fornitura di personale a prestito* (CP 543): indennità ai prestatori di personale per la ricerca di un impiego adeguato in un'impresa acquisitrice e il relativo collocamento nonché lo svolgimento della fornitura di personale a prestito;

– indennità per sopperire all'aumento dei contributi della previdenza professionale e dell'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia (*indennità per sopperire all'aumento dei contributi nella fornitura di personale a prestito*) (CP 544).

2002 (Delimitazione rispetto alla ricerca di un posto) La ricerca e il collocamento in un impiego nell'ambito della fornitura di personale a prestito sono fornite nel quadro della *fornitura di personale a prestito* e non rientrano dunque né nella *ricerca di un impiego* nel quadro del collocamento secondo l'art. 18 LAI, né nella *ricerca di un posto* in virtù dell'art. 14^{quater} LAI. (v. N. 2008–2009).

20.3. Condizioni

2003 (Condizioni) La fornitura di personale a prestito presuppone che gli assicurati abbiano diritto al collocamento secondo l'art. 18 LAI (v. cap. 18). Inoltre il rendimento degli assicurati deve adempiere in linea di principio i requisiti per un posto di lavoro concreto nel mercato del lavoro primario.

2004 (Campo d'applicazione) La fornitura di personale a prestito può essere svolta nei casi in cui non è (ancora) possibile un'assunzione diretta, ad esempio se il datore di lavoro cerca personale temporaneo o vorrebbe valutare una persona in vista di una possibile assunzione (*try & hire*).

2005 (LC) In caso di fornitura di personale a prestito vanno rispettate le condizioni di salario e di lavoro usuali per il luogo, la professione e il ramo secondo la LC o il CCL applicabile. Eventuali divergenze dei salari minimi dovute a un rendimento ridotto dell'assicurato in questione devono essere approvate dalle commissioni paritetiche competenti dei settori interessati. Incombe al prestatore di personale ottenere questa approvazione.

2006 (Beneficiari di rendita AI) Si può ricorrere alla fornitura di personale a prestito anche per i beneficiari di una rendita AI, se sono adempiute le relative condizioni (v. N. 2003–

2005). Nell'ambito delle revisioni di rendita finalizzate all'integrazione secondo l'art. 8a LAI, durante la fornitura di personale a prestito gli assicurati percepiscono sia la rendita AI che il salario. Né la rendita né il salario possono essere ridotti.

2007 (Nessun diritto) Non sussiste alcun diritto alla fornitura di personale a prestito. Gli uffici AI possono ricorrere ai prestatori di personale, se sussiste il diritto al collocamento secondo l'art. 18 LAI e le condizioni per il lavoro a prestito sono adempiute.

20.4. Fornitura di personale a prestito

20.4.1. Indennità per le prestazioni fornite dai prestatori di personale

2008 (Impostazione) La *fornitura di personale a prestito* comprende la preparazione, lo svolgimento e la conclusione del provvedimento. Vi rientrano:

- una tavola rotonda per lo scambio di informazioni e il chiarimento del mandato;
- la ricerca di un impiego adeguato e il collocamento dell'assicurato in un'impresa acquisitrice;
- il processo amministrativo necessario per l'impiego (allestimento dei contratti, affiliazione alle assicurazioni sociali, gestione salariale ecc.);
- assistenza durante l'impiego;
- indennità in caso di collocamento che sfocia in un'assunzione alla conclusione della fornitura di personale a prestito.

2009 (Ricerca / collocamento in un impiego) La ricerca e il collocamento in un impiego adeguato può essere svolta dall'ufficio AI, dal prestatore di personale o dall'assicurato stesso. Il mandato del prestatore di personale per la ricerca di un impiego adeguato dura di regola al massimo sei mesi.

2010 (Indennità al prestatore di personale) L'AI versa un'indennità al prestatore di personale per le prestazioni fornite

nell'ambito della *fornitura di personale a prestito*. È prevista anche la possibilità di versare un'indennità per il collocamento in caso di assunzione alla conclusione della *fornitura di personale a prestito*, se l'assunzione è conclusa entro la durata massima di un anno del provvedimento e se il contratto di lavoro dura minimo un anno. Le prestazioni dell'AI, limitate a un importo massimo di 12 500 franchi per assicurato, sono disciplinate in un contratto di prestazioni tra l'ufficio AI e il prestatore di personale (v. cap. 29.8). Il salario e gli oneri salariali accessori sono a carico dell'impresa acquisitrice.

- 2011 (Assistenza durante l'impiego) Durante l'impiego il prestatore di personale deve adempiere un obbligo di assistenza nei confronti dell'assicurato in qualità di suo datore di lavoro, come pure assumere la responsabilità nei confronti dell'impresa acquisitrice in qualità di cliente, garantendo che la *fornitura di personale a prestito* si svolga senza problemi. Inoltre, l'ufficio AI e il prestatore di personale garantiscono un coordinamento reciproco in funzione del bisogno.
- 2012 (Assegno per il periodo d'introduzione) Nell'ambito della *fornitura di personale a prestito* ai prestatori di personale non è concesso l'*assegno per il periodo d'introduzione* di cui all'art. 18b LAI.
- 2013 (Contributo all'impresa acquisitrice) L'AI non versa indennità alle imprese acquisitrici. Queste ultime beneficiano del fatto che l'AI assume le spese per prestazioni che in caso di regolare fornitura di personale a prestito sarebbero addebitate loro dal prestatore di personale. In questo modo le imprese acquisitrici devono farsi carico soltanto dei salari e degli oneri salariali accessori. Un eventuale minore rendimento rispetto a un lavoratore interinale senza danno alla salute può essere tenuto in considerazione nella fissazione del salario (v. N 2005).

20.4.2. Svolgimento

- 2014 (Durata) La *fornitura di personale a prestito* dura al massimo un anno. Questa durata comprende tutti i passi necessari per la ricerca, il collocamento, lo svolgimento e la conclusione di impieghi nel quadro del *lavoro a prestito*. In questo lasso di tempo sono possibili più impieghi. Gli eventuali periodi di attesa tra un impiego e l'altro inclusi nella durata complessiva e nell'importo massimo dell'indennità di 12 500 franchi. Trascorso un anno, gli impieghi correnti possono essere proseguiti. A partire da quel momento, tuttavia, i costi della *fornitura di personale a prestito* non sono più indennizzati dall'AI e devono essere assunti dalle imprese acquisitrici come nel caso di una fornitura di personale a prestito regolare secondo la LC.
- 2015 (Conoscenze specialistiche) Il prestatore di personale deve disporre di conoscenze specialistiche sul collocamento di persone con danni alla salute.
- 2016 (Tavola rotonda) Nell'ambito della tavola rotonda viene definito il mandato concreto del prestatore di personale sulla base di tutte le informazioni professionali e mediche rilevanti per il collocamento. L'accertamento della capacità al lavoro e del rendimento in un'attività ragionevolmente esigibile non rientra nell'ambito della *fornitura di personale a prestito*, in quanto deve essere già stato effettuato in precedenza.
- 2017 (Conclusione del contratto di lavoro) L'ufficio AI riceve una copia del contratto di lavoro tra il prestatore di personale e l'assicurato e lo verifica sommariamente, per garantire che l'attività sia adeguata al danno alla salute e la remunerazione corrisponda a quella comune per il luogo e il settore oppure, in caso di salario inferiore a quello minimo, che questo sia stato approvato dal settore competente. Viene verificato sommariamente anche il contratto di fornitura di personale a prestito tra il prestatore di personale e l'impresa acquisitrice, al fine di garantire che all'impresa non vengano fatturati onorari o spese amministrative per la prestazione.

- 2018 (Coordinamento con l'URC/l'aiuto sociale) Se un assicurato è iscritto a un URC e ha diritto a prestazioni dell'AD, l'ufficio AI chiarisce le competenze per garantire il coordinamento dei diritti alle prestazioni, al fine di evitare sovrapposizioni nell'accompagnamento dell'assicurato e coordinare la partecipazione a eventuali provvedimenti inerenti al mercato del lavoro dell'AD. Se del caso, l'ufficio AI garantisce il coordinamento anche con l'aiuto sociale (v. parte XI).
- 2019 (Raggiungimento degli obiettivi a rischio) Nei casi in cui il raggiungimento degli obiettivi è a rischio (p. es. minaccia di una nuova incapacità al lavoro o mancata collaborazione dell'assicurato), occorre trovare una soluzione, d'intesa con il prestatore di personale, nel rispetto degli obblighi contrattuali.
- 2020 (Consulenza e accompagnamento secondo l'art. 14^{quater} LAI) Durante la *fornitura di personale a prestito* secondo l'art. 18a^{bis} LAI, i prestatori di personale e le imprese acquisite hanno diritto a *consulenza e accompagnamento* da parte degli uffici AI. Un'eventuale *prestazione di coaching* non fa parte del provvedimento di *fornitura di personale a prestito* e non va dunque rimborsata con l'importo massimo di 12 500 franchi (v. N. 2010 e 2929). Si applicano le disposizioni del cap. 9.
- 2021 (Ripetizione) La *fornitura di personale a prestito* non può essere ripetuta. Dopo la sua conclusione, gli assicurati dispongono di un'esperienza professionale supplementare nel mercato del lavoro primario e di un certificato di lavoro, cosicché non è necessario il sostegno degli uffici AI per l'eventuale ulteriore ricerca di un impiego.
- 2022 (Ulteriore sostegno) In caso di assunzione nel mercato del lavoro primario alla conclusione di una *fornitura di personale a prestito*, l'ufficio AI informa il datore di lavoro delle ulteriori prestazioni di sostegno possibili (consulenza e accompagnamento secondo l'art. 14^{quater} LAI, assegno per il periodo d'introduzione secondo l'art. 18b LAI, indennità per sopperire all'aumento dei contributi secondo l'art. 18c LAI; v. cap. 8, 21 e 22).

20.5. Indennità per sopperire all'aumento dei contributi nella fornitura di personale a prestito

20.5.1. Diritto

- 2023 (Condizioni) Oltre all'indennità per le prestazioni di fornitura di personale a prestito (v. cap. 20.4), i prestatori di personale hanno diritto a un'indennità per sopperire all'aumento dei contributi della previdenza professionale e dell'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia, se sono adempite cumulativamente le condizioni seguenti:
- Durante un impiego presso un'impresa acquisitrice insorge un'incapacità al lavoro in seguito a malattia. La causa di questa nuova incapacità al lavoro, ovvero se essa derivi dal danno alla salute iniziale o da una nuova malattia, è irrilevante.
 - L'incapacità al lavoro in seguito a malattia dura almeno tre giorni lavorativi consecutivi. Sono considerati giorni di assenza i giorni di lavoro previsti nel contratto di lavoro concluso tra il prestatore di personale e l'assicurato nei quali quest'ultimo non può adempiere i suoi obblighi nei confronti dell'impresa acquisitrice a causa di una malattia. Sono considerati giorni di assenza soltanto i giorni d'incapacità al lavoro completa.
 - un'assicurazione d'indennità giornaliera accorda prestazioni o il prestatore di personale continua a versare all'assicurato un salario assicurato alla previdenza professionale. Se il salario non è assicurato alla previdenza professionale e il prestatore di personale non ha contratto un'assicurazione d'indennità giornaliera, l'AI non verserà alcuna indennità anche se il prestatore continua a versare il salario in caso di malattia, perché in questo caso non possono insorgere costi supplementari secondo l'art. 18a^{bis} cpv. 3 lett. b LAI.
 - Il contratto di lavoro resta in essere. Dopo la fine del rapporto di lavoro, ordinaria o anticipata, non vengono più versate indennità.
- 2024 (Durata del diritto) Il diritto all'*indennità per sopperire all'aumento dei contributi nella fornitura di personale a prestito*

sussiste al più tardi sino alla fine del contratto di lavoro. Questo vale anche per i contratti di lavoro che durano oltre il periodo di un anno previsto per il provvedimento di *lavoro a prestito*, a condizione che sia il contratto di lavoro che l'assenza dovuta a malattia si verifichino nel periodo di durata del provvedimento.

Esempi:

- un contratto di lavoro di 12 mesi viene stipulato durante il periodo di durata massima di un anno del provvedimento di *lavoro a prestito*; il caso di malattia insorge nel corso dell'11 mese dall'inizio del provvedimento. L'AI versa l'indennità secondo le condizioni esposte al N. 2023;
- un contratto di lavoro di 12 mesi viene stipulato durante il periodo di durata massima di un anno del provvedimento di *lavoro a prestito*; il caso di malattia insorge dopo questo periodo di un anno. L'AI non versa alcuna indennità.

20.5.2. Svolgimento

- 2025 (Inoltro della richiesta) Incombe al prestatore di personale comunicare all'ufficio AI eventuali assenze dell'assicurato e comprovare con un certificato medico dell'assicurato l'incapacità al lavoro per la quale viene richiesta l'indennità.
- 2026
1/24 (Importo dell'indennità) L'indennità è calcolata in funzione del numero di giorni di assenza dovuti a malattia. L'importo forfettario giornaliero dipende dalle dimensioni dell'azienda: ammonta a 48 franchi per le aziende di piccole dimensioni (fino a 50 collaboratori) e a 34 franchi per le aziende di grandi dimensioni (con oltre 50 collaboratori).
- 2027 (Pagamento) L'indennità è versata retroattivamente e al più presto dopo la fine del rapporto di lavoro, dal terzo giorno di assenza dovuta a malattia. I primi due giorni di assenza non vengono indennizzati.
- 2028 (Consulenza e accompagnamento secondo l'art. 14^{quater} LAI) Durante il periodo di versamento dell'*indennità per*

sopperire all'aumento dei contributi secondo l'art. 18a^{bis} LAI, gli assicurati, i prestatori di personale e le imprese acquisitrici hanno diritto a *consulenza e accompagnamento* da parte degli uffici AI. Se del caso, può essere assegnata una *prestazione di coaching*. Un'eventuale prestazione di *coaching* non rientra nell'importo massimo de 12 500 franchi (v. N. 2010) Si applicano le disposizioni del cap. 8.

21. Assegno per il periodo d'introduzione (art. 18b LAI)

21.1. L'essenziale in breve

Basi giuridiche: [art. 18b LAI](#), [art. 6^{ter} OAI](#)

Scopo del provvedimento: l'assegno per il periodo d'introduzione è un incentivo finanziario di durata determinata per i datori di lavoro che assumono assicurati a tempo indeterminato.

Gruppo target: datori di lavoro di assicurati aventi diritto al collocamento secondo l'art. 18 LAI che nella fase iniziale del rapporto di lavoro (periodo d'introduzione) non dispongono ancora di un pieno rendimento o il cui rendimento non è ancora costante come quello dei dipendenti senza danno alla salute.

21.2. Panoramica delle misure

- 2101 Con l'*assegno per il periodo d'introduzione* si compensa, per al massimo 180 giorni, un'eventuale differenza tra il salario convenuto contrattualmente e la prestazione lavorativa effettivamente fornita dagli assicurati (CP 545).

21.3. Diritto

- 2102 (Condizioni) In caso di rapporto di lavoro conseguito a seguito di un collocamento nel mercato del lavoro primario,

durante la fase iniziale del rapporto di lavoro (periodo d'introduzione) gli assicurati hanno diritto a un *assegno per il periodo d'introduzione*, se si tratta di un'attività adattata al loro danno alla salute e il loro rendimento non corrisponde ancora al salario convenuto contrattualmente.

- 2103 (Luogo di svolgimento) Il diritto a un *assegno per il periodo d'introduzione* sussiste sia in caso di nuovo rapporto di lavoro che in caso di trasferimento interno all'azienda, se l'assicurato non è ancora in grado di fornire la prestazione lavorativa convenuta contrattualmente in un'attività adeguata.
- 2104 (Contratto di lavoro) La concessione di un *assegno per il periodo d'introduzione* presuppone un contratto di lavoro a tempo indeterminato. In casi eccezionali motivati, è possibile accordare un *assegno per il periodo d'introduzione* anche in caso di contratto di lavoro a tempo determinato, purché questo duri almeno un anno.
- 2105 (Rendimento) Per rendimento si intende la capacità di fornire la prestazione lavorativa nel posto di lavoro specifico; essa va dunque distinta dalla capacità al lavoro ai sensi dell'art. 6 LPGa. Per la valutazione del rendimento sono rilevanti soltanto le limitazioni dovute a motivi di salute rispetto all'introduzione di una persona senza tali limitazioni.
- 2106 (Diritto in caso di assenze) Se, in seguito ad assenze dal lavoro, l'assicurato riceve prestazioni da un altro assicuratore (p. es. infortunio, indennità giornaliera in caso di malattia o indennità per perdita di guadagno), per questo lasso di tempo non sussiste il diritto all'*assegno per il periodo d'introduzione*. Per contro, se nessun assicuratore versa prestazioni durante l'interruzione del lavoro dell'assicurato e il datore di lavoro continua a versare il salario, quest'ultimo ha diritto all'*assegno per il periodo d'introduzione* fintanto che continua a versare il salario. Il datore di lavoro registra le eventuali assenze e le comunica all'ufficio AI alla fine del mese, o al più tardi alla fine del periodo d'introduzione.

21.4. Svolgimento

- 2107 (Definizione del provvedimento) L'ufficio AI decide caso per caso in merito al diritto, alla durata e all'importo dell'*assegno per il periodo d'introduzione*. Di regola verifica all'inizio del rapporto di lavoro, tenendo conto del periodo d'introduzione necessario e d'intesa con il datore di lavoro, la limitazione temporale dell'*assegno per il periodo d'introduzione* e la possibilità di versamenti decrescenti. Se la differenza tra il salario convenuto e la prestazione effettivamente fornita dall'assicurato emerge soltanto dopo l'inizio del rapporto di lavoro, il diritto all'*assegno per il periodo d'introduzione* può essere esaminato anche in quel momento.
- 2108 (Convenzione) L'*assegno per il periodo d'introduzione* viene fissato in una convenzione conclusa tra l'ufficio AI, l'azienda acquisitrice e l'assicurato. La convenzione contempla i punti seguenti: grado d'occupazione ed entità del minore rendimento dell'assicurato, obiettivi, durata e importo dell'*assegno per il periodo d'introduzione*, nonché ruoli delle parti coinvolte e modalità di versamento dell'assegno.
- 2109 (Durata) L'assegno per il periodo d'introduzione può essere concesso al massimo per 180 giorni civili.
- 2110 (Importo massimo) L'importo dell'*assegno per il periodo d'introduzione* non deve superare l'importo del salario versato durante il periodo d'introduzione, compresi i contributi alle assicurazioni sociali dovuti dal datore di lavoro e dal salariato o l'indennità giornaliera massima dell'AI (al 1 gennaio 2016: 407 franchi al giorno). I contributi alle assicurazioni sociali sono conteggiati mediante un forfait. Non sussiste alcun diritto a prestazioni per i figli.
- 2111 (Decisione) La convenzione conclusa tra l'ufficio AI, il datore di lavoro e l'assicurato è parte integrante della decisione sull'assunzione dei costi dell'assegno per il periodo d'introduzione. L'ufficio AI invia la decisione sulla garanzia di assunzione dei costi dell'*assegno per il periodo d'introduzione* all'UCC, che è competente per il versamento

dell'assegno. L'assegno per il periodo d'introduzione è versato direttamente al datore di lavoro.

- 2112 (Termine di pagamento) Di regola l'assegno per il periodo d'introduzione è versato alla fine del periodo d'introduzione, ma su richiesta del datore di lavoro il versamento può anche essere effettuato periodicamente.
- 2113 (Esame) Prima della scadenza convenuta per il versamento l'ufficio AI esamina se l'assicurato è stato assente dal lavoro per malattia o infortunio e, se del caso, procede alle debite riduzioni. A tal fine chiede al datore di lavoro l'elenco delle presenze. Se l'assegno per il periodo d'introduzione è versato periodicamente, prima del versamento l'ufficio AI verifica che le prestazioni versate da altre assicurazioni sociali in seguito a malattia o infortunio non portino a un sovrindennizzo. L'ufficio AI comunica all'UCC le eventuali riduzioni.
- 2114 (Conclusione anticipata) Se il periodo d'introduzione dell'assicurato viene interrotto prima del previsto, l'ufficio AI comunica al datore di lavoro l'importo e la durata dell'assegno per il periodo d'introduzione cui ha ancora diritto. Inoltre, informa immediatamente l'UCC inviandogli una copia.
- 2115 (Ulteriore sostegno) Una volta effettuato il versamento dell'assegno per il periodo d'introduzione, l'ufficio AI informa il datore di lavoro delle ulteriori prestazioni di sostegno previste dall'AI (consulenza e accompagnamento secondo l'art. 14^{quater} LAI, indennità per sopperire all'aumento dei contributi secondo l'art. 18c LAI; v. cap. 8 e 22).
- 2116 (Consulenza e accompagnamento secondo l'art. 14^{quater} LAI) In caso di assegno per il periodo d'introduzione secondo l'art. 18b LAI, gli assicurati o i datori di lavoro hanno diritto a *consulenza e accompagnamento* da parte degli uffici AI. Se del caso, può essere assegnata una *prestazione di coaching*. Si applicano le disposizioni del cap. 8.

22. Indennità per sopperire all'aumento dei contributi (art. 18c LAI)

22.1. L'essenziale in breve

Basi giuridiche: [art. 18c LAI](#), [art. 6^{quater} OAI](#)

Scopo del provvedimento: l'indennità per sopperire all'aumento dei contributi della previdenza professionale e dei premi dell'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia è un incentivo per i datori di lavoro ad assumere assicurati a tempo indeterminato o a mantenere il rapporto di lavoro in caso d'insorgenza di un'incapacità al lavoro in seguito a malattia. L'indennità sopperisce unicamente ai costi supplementari per motivi di salute dei contributi e premi sopracitati e non si sostituisce all'obbligo del datore di lavoro di continuare a versare il salario.

Gruppo target: datori di lavoro che hanno assunto assicurati a tempo determinato o indeterminato nell'ambito di un collocamento.

22.2. Panoramica delle misure

2201 Con l'*indennità per sopperire all'aumento dei contributi* i datori di lavoro ricevono una compensazione finanziaria per eventuali aumenti dei contributi della previdenza professionale obbligatoria e dell'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia qualora gli assicurati, dopo un collocamento, diventino incapaci al lavoro per motivi di salute (CP 551).

22.3. Diritto

2202 (Condizioni) Si ha diritto all'*indennità per sopperire all'aumento dei contributi*, se sono adempiute cumulativamente le condizioni seguenti:

- Entro tre anni dal collocamento tramite l'ufficio AI insorge un'incapacità al lavoro in seguito a malattia. La causa di

questa nuova incapacità al lavoro è irrilevante, come pure il fatto che questa derivi dal danno alla salute iniziale o da una nuova malattia.

- All’insorgere della nuova incapacità al lavoro, il rapporto di lavoro è durato più di tre mesi.
- Nel corso di un anno l’assicurato presenta un’incapacità al lavoro in seguito a malattia della durata di almeno 15 giorni di lavoro. Sono considerati giorni di assenza soltanto i giorni di lavoro con un’incapacità al lavoro completa.
- un’assicurazione d’indennità giornaliera accorda prestazioni o il datore di lavoro continua a versare all’assicurato un salario assicurato alla previdenza professionale. Se il salario non è assicurato alla previdenza professionale e il prestatore di personale non ha contratto un’assicurazione d’indennità giornaliera, l’AI non verserà alcuna indennità anche se il datore di lavoro continua a versare il salario in caso di malattia, perché in questo caso non possono insorgere costi supplementari secondo l’art. 18c LAI.
- Il contratto di lavoro resta in essere. Dopo la fine del rapporto di lavoro, ordinaria o anticipata, non vengono più versate indennità.

2203 (Luogo di svolgimento) Il diritto all’*indennità per sopperire all’aumento dei contributi* sussiste se il posto di lavoro è stato procurato nel quadro del collocamento dell’AI, sia in caso di nuovo rapporto di lavoro, nell’ambito del mantenimento del posto di lavoro attuale e in caso di trasferimento interno all’azienda.

2204 (Durata del diritto) Il termine di tre anni dall’assunzione si riferisce unicamente all’insorgenza dell’incapacità al lavoro. Questo termine non limita la durata dell’indennità, che può essere versata fintantoché dura l’incapacità al lavoro in seguito a malattia e il rapporto di lavoro è mantenuto, se il datore di lavoro continua a versare il salario o l’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia fornisce prestazioni.

22.4. Svolgimento

- 2205 (Inoltro della richiesta) Incombe al datore di lavoro comunicare all'ufficio AI eventuali assenze dell'assicurato e comprovare con un certificato medico dell'assicurato l'incapacità al lavoro per la quale viene richiesta l'indennità.
- 2206 (Importo dell'indennità) L'indennità è calcolata in funzione del numero di giorni di assenza dovuti a malattia. L'importo forfettario giornaliero dipende dalle dimensioni dell'azienda: ammonta a 48 franchi per le aziende di piccole dimensioni (fino a 50 collaboratori) e a 34 franchi per le aziende di grandi dimensioni (con oltre 50 collaboratori).
- 2207 (Pagamento) L'indennità è versata retroattivamente, la prima volta al più presto un anno dopo l'inizio del rapporto di lavoro e in seguito ogni sei mesi; se il rapporto di lavoro termina prima di questa scadenza, il conteggio può essere anticipato. L'indennità è versata dal 16 giorno di assenza dovuta a malattia. I primi 15 giorni di assenza non vengono indennizzati.
- 2208 (Consulenza e accompagnamento secondo l'art. 14^{quater} LAI) Durante il versamento dell'*indennità per sopperire all'aumento dei contributi* secondo l'art. 18c LAI, gli assicurati o i datori di lavoro hanno diritto a *consulenza e accompagnamento* da parte degli uffici AI. Gli uffici AI contattano attivamente i datori di lavoro dopo aver preso atto della richiesta di indennità, al fine di proporre loro *consulenza e accompagnamento*. Se del caso, può essere assegnata una *prestazione di coaching*. Si applicano le disposizioni del cap. 8.

23. Aiuto in capitale (art. 18d LAI)

23.1. L'essenziale in breve

Basi giuridiche: [art. 18d LAI](#), [art. 7 OAI](#)

Scopo del provvedimento: agli assicurati invalidi idonei all'integrazione viene consentito di avviare, riprendere o ampliare un'attività lucrativa indipendente e/o vengono finanziati gli adeguamenti aziendali resisi necessari in seguito all'invalidità, ivi compresa la consegna di impianti aziendali sotto forma di prestito.

Gruppo target: lavoratori indipendenti che non possono proseguire la loro attività lucrativa a causa dell'invalidità e dalle quali è inesigibile l'esercizio di un'attività lucrativa dipendente, nonché salariati per i quali è indicata un'attività lucrativa indipendente a causa dell'invalidità.

23.2. Panoramica dei provvedimenti

- 2301 *L'aiuto in capitale* comprende le prestazioni seguenti (CP 552):
- prestazioni in denaro senza obbligo di rimborso;
 - prestiti con o senza interessi;
 - impianti aziendali;
 - prestazioni di garanzia.
- 2302 (Delimitazione rispetto alla consegna di mezzi ausiliari) Gli attrezzi da lavoro, le attrezzature supplementari, gli adeguamenti di apparecchi e di macchine necessari a compensare, direttamente o indirettamente, una funzione fisica non sono finanziati con *l'aiuto in capitale*, ma con la consegna di mezzi ausiliari conformemente all'art. 21 LAI. Ad esempio un apparecchio di mungitura fornito sotto forma di prestito autoammortizzante (art. 21^{ter} cpv. 1 LAI) a un contadino colpito da invalidità fisica è considerato come mezzo ausiliario ai sensi dell'art. 21 e non come *aiuto in capitale* secondo l'art. 18d LAI. Prima di assegnare un aiuto in capitale se deve esaminare il diritto a mezzi ausiliari.

23.3. Condizioni

2303 (Campo d'applicazione) Un *aiuto in capitale* può essere concesso soltanto per l'esercizio di un'attività lucrativa indipendente, se gli assicurati in questione:

- già prima dell'insorgere dell'invalidità esercitavano un'attività lucrativa indipendente^{xxx}; o
- esercitavano un'attività lucrativa dipendente, ma in considerazione dell'invalidità l'avvio di un'attività lucrativa indipendente è manifestamente più semplice e appropriato rispetto alla riformazione in una professione dipendente^{xxxi}.

L'*aiuto in capitale* non può essere accordato, se gli assicurati:

- dopo aver concluso un provvedimento d'integrazione professionale dell'AI, intendono avviare un'attività lucrativa indipendente sebbene sia esigibile un'attività dipendente;
- fanno ricorso a provvedimenti di reintegrazione secondo l'art. 8a cpv. 2 lett. b LAI; in caso di riscossione di una frazione di rendita, tuttavia, si può esaminare il diritto a un *aiuto in capitale*, se resta garantita la proporzionalità e appare realistica una riduzione della rendita; o
- la loro richiesta di *aiuto in capitale* non è riconducibile a fattori legati all'invalidità.

2304 (Condizioni) Per la concessione dell'*aiuto in capitale* devono essere adempiute cumulativamente le condizioni seguenti:

- Domicilio in Svizzera: gli assicurati devono essere domiciliati in Svizzera (v. art. 13 cpv. 1 LPGa).
- Necessità di esercitare un'attività lucrativa indipendente: se gli assicurati possono esercitare un'attività lucrativa dipendente o altri provvedimenti d'integrazione dell'AI sono più adeguati per integrarli, non viene concesso l'*aiuto in capitale*. L'invalidità degli assicurati deve essere tale da rendere loro impossibile l'esercizio o la prosecu-

zione di un'attività lucrativa dipendente oppure da ostacolare notevolmente la precedente attività lucrativa indipendente^{xxxii}.

- Capacità di esercitare un'attività lucrativa indipendente: gli assicurati devono disporre, soggettivamente e oggettivamente, delle qualità necessarie per avviare un'attività lucrativa indipendente, ovvero devono avere le conoscenze professionali e commerciali necessarie per l'esercizio dell'attività in questione (p. es. competenze personali e sociali o tecniche e finanziarie per dirigere un'azienda) nonché le competenze psicologiche del caso.
- Svolgimento di un'attività lucrativa che garantisca la sussistenza: devono esservi i presupposti economici per un'attività duratura che garantisca la sussistenza^{xxxiii} e lo stato di salute degli assicurati deve essere tale da non impedire il successo dell'integrazione professionale tenendo conto della durata complessiva prevista della vita lavorativa. La condizione di un'attività lucrativa che garantisca la sussistenza è adempiuta, se l'*aiuto in capitale* consente agli assicurati di conseguire a lungo termine un reddito lordo pari almeno alla media tra l'importo minimo e quello massimo della rendita ordinaria di vecchiaia; da questo calcolo è esclusa qualsiasi rendita eventualmente percepita.
- Garanzia di finanziamento: deve essere garantito un finanziamento duraturo dell'attività lucrativa indipendente, vale a dire che oltre all'*aiuto in capitale* deve esservi un finanziamento sufficiente e adeguato a lungo termine.

2305 (Nessun diritto) Non sussiste alcun diritto all'*aiuto in capitale*. Gli uffici AI decidono tenendo conto del campo d'applicazione del provvedimento e dell'adempimento delle condizioni (v. N. 2303 e 2304).

2306 (Consulenza e accompagnamento secondo l'art. 14^{quater} LAI) Durante il versamento dell'*aiuto in capitale* secondo l'art. 18d LAI, gli assicurati hanno diritto a *consulenza e accompagnamento* da parte degli uffici AI. Se del caso, può

essere assegnata una *prestazione di coaching*. Si applicano le disposizioni del capitolo 5.

23.4. Definizione di attività lucrativa indipendente

- 2307 (Condizioni di diritto dell'AVS) Affinché un'attività lucrativa sia considerata indipendente devono essere adempiute le condizioni previste dalla legislazione AVS per il riconoscimento dello statuto di lavoratore indipendente (v. art. 17 segg. OAVS). Queste condizioni vanno esaminate caso per caso.
- 2308 (Forma giuridica dell'azienda) La collaborazione nell'azienda del coniuge, in una società a garanzia limitata o in una cooperativa non è considerata un'attività lucrativa indipendente. In casi dubbi occorre informarsi presso la cassa di compensazione competente.
- 2309 (Azionista unico o di maggioranza) Un azionista che collabora quale dipendente oppure organo in una società per azioni è considerato per principio un lavoratore dipendente, a prescindere dalle sue partecipazioni nella società^{xxxiv}. Lo stesso vale nei casi in cui l'azionista unico o di maggioranza di una società è giuridicamente (formalmente) assunto dall'impresa che dirige^{xxxv}.

23.5. Prestazioni in denaro senza obbligo di rimborso

- 2310 (Durata minima) La condizione per la concessione di prestazioni in denaro senza obbligo di rimborso è che l'attività lucrativa indipendente sia esercitata per una determinata durata minima, stabilita dagli uffici AI nei singoli casi.
- 2311
1/24 (Criteri determinanti per la durata) I criteri determinanti per stabilire la durata minima sono in particolare l'ammontare delle prestazioni e la durata dell'obiettivo al quale sono destinate. Di regola le prestazioni sono concesse al massimo

fino al momento in cui gli assicurati raggiungono l'età di riferimento secondo l'art. 21 cpv. 1 LAVS.

- 2312 (Importo massimo) Possono essere concesse prestazioni in denaro senza obbligo di rimborso per al massimo 15 000 franchi.

23.6. Prestiti

- 2313 (Interessi) I prestiti sono di regola con interesse. Il tasso di interesse è stabilito in base ai prestiti solitamente accordati dall'Amministrazione federale delle finanze. È un tasso fisso valido per tutta la durata di ammortamento. Attualmente è pari al 1 per cento.
- 1/24
- 2314 (Termine di pagamento) Gli interessi devono essere pagati annualmente. L'UCC comunica agli assicurati il loro importo e il termine di pagamento.
- 2315 (Rinuncia agli interessi) In casi eccezionali si può rinunciare agli interessi, se dall'assicurato si può esigere la restituzione della prestazione, ma non è opportuno imporgli un onere finanziario supplementare. È eventualmente possibile concedere una combinazione di prestiti con e senza interesse.
- 2316 (Dilazione di pagamento) È anche possibile rinviare la riscossione degli interessi durante la fase di avviamento dell'azienda, ma al massimo per due anni.
- 2317 (Durata di ammortamento) La durata di ammortamento è stabilita in base alle condizioni economiche del singolo caso, ma di regola termina al raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'art. 21 cpv. 1 LAVS e non può assolutamente oltrepassare il momento in cui l'obiettivo al quale il prestito era destinato viene meno (p. es. ciclo di vita di una macchina).
- 1/24

23.7. Impianti aziendali

- 2318 (Condizioni) La consegna di impianti aziendali avviene sotto forma di prestito e soltanto se la prestazione in denaro senza obbligo di rimborso non può essere presa in considerazione e se non si può ragionevolmente esigere dagli assicurati che si facciano carico degli interessi e dell'ammortamento dei prestiti.
- 2319 (Proprietà degli impianti aziendali) Gli impianti aziendali rimangono di proprietà dell'AI, non possono essere lasciati all'utilizzo di terzi e l'AI deve poterne trarre profitto quando gli assicurati non adempiono più le condizioni per il loro utilizzo.
- 2320 (Spese a carico degli assicurati) Le spese di funzionamento, manutenzione, riparazione e rinnovo ed eventuali premi assicurativi vanno a carico degli assicurati.

23.8. Prestazioni di garanzia

- 2321 (Definizione) Le prestazioni di garanzia servono ad assicurare, al posto di una cauzione, eventuali crediti successivi di terzi e devono essere direttamente connesse all'avvio, alla ripresa o all'ampliamento di un'attività lucrativa indipendente.
- 2322 (Indicazione) Le prestazioni di garanzia sono da prendere in considerazione in particolare nei casi in cui sono più adeguate allo scopo rispetto ad altre forme di *aiuto in capitale* o nei casi in cui sono l'unico mezzo necessario per l'avvio di un'attività lucrativa indipendente.

23.9. Entità delle prestazioni

- 2323 (Basi di calcolo) Il genere e l'ammontare dell'*aiuto in capitale* dipendono dai mezzi propri dell'assicurato e dalle necessità dell'azienda, considerando le spese causate dall'invalidità e la possibilità o l'esigibilità del rimborso.

- 2324 (Importo massimo) Le singole prestazioni nell'ambito dell'*aiuto in capitale* possono essere versate fino a un importo complessivo di 100 000 franchi. Per le prestazioni in denaro senza obbligo di rimborso, l'importo massimo ammonta a 15 000 franchi.
- 2325 (Prestazioni combinate) A seconda dei casi, l'*aiuto in capitale* può consistere in un unico genere di prestazioni (prestazioni in denaro senza obbligo di rimborso, prestiti, impianti aziendali, prestazioni di garanzia) o in una combinazione di vari generi. Determinante è l'adeguatezza economica.
- 2326 (Fabbisogno finanziario e prestazioni di terzi) Le prestazioni di terzi, come ad esempio gli aiuti agli investimenti della Confederazione o dei Cantoni cui possono avere diritto anche altri gruppi target, devono essere dedotte prima di accertare il fabbisogno finanziario determinante per stabilire l'*aiuto in capitale*.
- 2327 (Ipoteca) La concessione di un *aiuto in capitale* destinato alla costruzione, alla ristrutturazione o all'acquisto di un immobile può essere subordinata alla costituzione di un pegno immobiliare a favore dell'Al. Le relative spese vanno a carico degli assicurati.

23.10. Accertamento e condizioni per la concessione e la decisione

- 2328 (Documentazione) La concessione di un *aiuto in capitale* va motivata e documentata in un rapporto in modo che la decisione risulti comprensibile. Per chiarire le componenti economiche e finanziarie della prevista attività lucrativa indipendente, inoltre, la richiesta deve essere verificata da uno specialista interno o esterno che dispone delle necessarie conoscenze tecniche (contabile, revisore contabile, consulente ed esperto per la costituzione di imprese ecc.). Nell'allegato I è disponibile una lista di controllo in cui sono elencati i requisiti e i criteri da adempiere nonché i documenti che agevolano la redazione del rapporto.

- 2329 (Condizioni per la concessione) La concessione di un *aiuto in capitale* è subordinata alle condizioni seguenti per gli assicurati:
- l'*aiuto in capitale* deve essere utilizzato conformemente allo scopo previsto e non può essere ceduto;
 - deve essere tenuta una contabilità regolare e adeguata alla situazione dell'azienda;
 - il conto d'esercizio e il bilancio devono essere trasmessi spontaneamente all'ufficio AI tutti gli anni;
 - all'ufficio AI o a un organo da esso designato deve essere permesso, su richiesta, di prendere visione della gestione degli affari;
 - le rate di ammortamento vanno versate puntualmente e senza attendere sollecitazioni sul conto dell'UCC (IBAN CH40 0900 0000 1722 6075 6);
 - gli interessi devono essere versati puntualmente all'UCC dopo l'invio del conteggio da parte di quest'ultimo;
 - l'intenzione di vendere gli impianti aziendali acquisiti con i fondi dell'AI deve essere segnalata preventivamente all'ufficio AI;
 - gli eventi che mettono in pericolo il proseguimento dell'attività aziendale vanno segnalati immediatamente all'ufficio AI.
- 2330 (Contenuto della decisione) Nella decisione devono essere descritti chiaramente i punti seguenti:
- oggetto e scopo dell'*aiuto in capitale*;
 - modalità di pagamento e di rimborso;
 - tasso d'interesse dei prestiti;
 - condizioni cui è subordinata la concessione dell'*aiuto in capitale*.

23.11. Versamento

- 2331 (Versamento) L'importo è versato direttamente dall'UCC agli assicurati.
- 2332 (Versamento a terzi) Se l'*aiuto in capitale* è utilizzato per il risarcimento di prestazioni di terzi (p. es. fornitura di merci

e impianti, fabbricazione di installazioni), i pagamenti dell'UCC vengono destinati direttamente ai creditori previo invio delle fatture oppure direttamente agli assicurati dietro presentazione delle ricevute.

23.12. Sorveglianza e accompagnamento

- 2333 (Sorveglianza) Gli uffici AI devono sorvegliare adeguatamente l'adempimento delle condizioni poste agli assicurati fino alla fine del periodo di ammortamento o fino alla scadenza dell'*aiuto in capitale*. Questo implica in particolare:
- un controllo annuo dell'andamento degli affari;
 - la verifica del rispetto del piano d'ammortamento;
 - la documentazione scritta dei risultati delle verifiche.
- 2334 (Sorveglianza dei pagamenti) L'UCC sorveglia il pagamento delle rate di ammortamento e degli interessi. In caso di irregolarità, informa senza indugio gli uffici AI.
- 2335 (Ritardi nei rimborsi) Gli uffici AI devono trattare senza indugio le comunicazioni dell'UCC circa eventuali ritardi nei rimborsi da parte degli assicurati.
- 2336 (Cambiamento della situazione) Se la situazione personale o economica degli assicurati è cambiata, gli uffici AI possono adeguare le modalità di rimborso o di pagamento degli interessi.

23.13. Richiesta di rimborso

- 2337 (Procedura di diffida e termine di riflessione) Se gli assicurati cessano di esercitare l'attività lucrativa indipendente prima della fine della durata minima stabilita o non rispettano le condizioni poste nella decisione, gli uffici AI devono avviare senza indugio una procedura di diffida e termine di riflessione (v. CPAI). Se il termine stabilito scade inutilizzato, gli uffici AI devono esigere il rimborso dell'*aiuto in capitale* conformemente alle indicazioni seguenti.

- 2338 (Importo in caso di prestazione in denaro) Se si richiede il rimborso di una prestazione in denaro senza obbligo di rimborso, va rimborsato l'intero importo.
- 2339 (Importo in caso di prestito) Se si richiede il rimborso di un prestito, i debitori devono rimborsare l'importo rimanente del prestito e gli interessi maturati.
- 2340 (Momento determinante) In ogni caso gli uffici AI devono esigere il rimborso mediante decisione entro un anno a decorrere dal momento in cui hanno avuto conoscenza del fatto (v. art. 25 cpv. 2 LPGGA). Per conoscenza del fatto s'intende il momento in cui gli uffici AI, prestando l'attenzione ragionevolmente esigibile, avrebbero dovuto accorgersi che vi erano i presupposti per il rimborso.
- 2341 (Procedura d'esecuzione) Incombe agli uffici AI esigere il rimborso degli importi dovuti. Se del caso, devono avviare una procedura d'esecuzione ai sensi della legge federale dell'11 aprile 1899 sull'esecuzione e sul fallimento.
- 2342 (Rinuncia al rimborso) Conformemente all'art. 25 cpv. 1 LPGGA, si può rinunciare parzialmente o totalmente a esigere il rimborso di un *aiuto in capitale*.

X. Copertura assicurativa e protezione dei giovani lavoratori

24. Assicurazione contro gli infortuni durante i provvedimenti dell'AI (AINF AI)

Basi giuridiche:

LAI e LAINF: [art. 11 LAI](#), [art. 1a cpv. 1 lett. c LAINF](#)

OAI: [capo sesto a: Rapporti con l'assicurazione contro gli infortuni in relazione alle persone di cui all'articolo 1a capoverso 1 lettera c LAINF](#)

OAINF: [titolo ottavo a: Assicurazione contro gli infortuni delle persone di cui all'articolo 1a capoverso 1 lettera c della legge](#)

2401
1/24 (Campo d'applicazione) L'assicurazione contro gli infortuni durante i provvedimenti dell'AI (AINF AI) si applica alle persone che partecipano a provvedimenti dell'AI in uno stabilimento o laboratorio di cui all'art. 27 cpv. 1 LAI oppure in un'azienda, se sono vincolate da rapporto analogo a quello risultante da un contratto di lavoro (art. 1a cpv. 1 lett. c LAINF).

La giurisprudenza ha stabilito quale principio generale che per «persone vincolate da rapporto analogo a quello risultante da un contratto di lavoro» secondo la LAINF s'intendono quelle che, al fine di conseguire un guadagno o svolgere una formazione, sono attive per un datore di lavoro, in misura più o meno subordinata, durevolmente o temporaneamente, senza dover assumere alcun rischio economico. Sono pertanto considerati quali rapporti analoghi a quelli risultanti da un contratto di lavoro anche i contratti informali senza regolamentazione del salario.

Se è stato stipulato per iscritto un contratto di lavoro, tirocinio o formazione che prevede un salario sotto forma di prestazione in denaro, l'assicurato è coperto tramite l'assicuratore contro gli infortuni del datore di lavoro (art. 1a cpv. 1 lett. a LAINF).

- 2402 (Infortuni non professionali) Gli assicurati non devono partecipare al finanziamento dei premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali. Di conseguenza, gli uffici AI o le casse di compensazione non possono effettuare deduzioni a tal fine dall'indennità giornaliera dell'AI (art. 11 cpv. 1 LAI).
- 2403 (Esame preliminare della copertura) L'ufficio AI effettua l'esame preliminare della copertura AINF AI sulla base dei criteri elencati nel manuale AINF AI (link al manuale AINF AI). L'INSAI procede in base al risultato dell'esame preliminare:
- Se i criteri per la copertura AINF AI sono soddisfatti, l'ufficio AI comunica all'assicurato, con una lettera di accompagnamento, che in caso d'infortunio durante il provvedimento sussiste la copertura AINF AI. Queste informazioni non devono essere incluse nella comunicazione/decisione inviata all'assicurato, poiché solo l'AINF è autorizzata ad emettere decisioni nel campo dell'assicurazione contro gli infortuni.
 - Se i criteri per la copertura AINF AI non sono soddisfatti, qualora non sussistano né un contratto di lavoro né un rapporto analogo a quello risultante da un contratto di lavoro, e una copertura contro gli infortuni è possibile solamente tramite l'assicurazione malattie, l'ufficio AI comunica all'assicurato, con una lettera di accompagnamento, la mancanza di copertura AINF AI.
- 2404 (Durata) La copertura AINF AI inizia il giorno in cui comincia il provvedimento o al più tardi nel momento in cui l'assicurato si avvia per recarsi al luogo in cui esso si svolge. Non vi è alcuna protezione AINF AI, se il provvedimento, pur essendo stato ordinato mediante decisione formale, non può essere svolto.
- La copertura assicurativa termina alla fine del 31° giorno susseguente a quello in cui l'assicurato adempie per l'ultima volta i presupposti del diritto (copertura successiva).
- 2405 (Assicurazione per accordo) Prima della scadenza della copertura successiva, l'assicurato ha la possibilità di prorogare l'assicurazione, mediante accordo speciale e a sue

spese, fino a sei mesi (art. 3 cpv. 3 LAINF). Successivamente, il rischio d'infortunio va nuovamente incluso nell'assicurazione malattie. Tale inclusione può avvenire in qualsiasi momento.

2406 (Assicurazione malattie) Durante la copertura AINF AI, l'assicurato può escludere dall'assicurazione malattie la copertura assicurativa per gli infortuni.

Se dopo la conclusione della copertura contro gli infortuni secondo la LAINF l'assicurato omette di includere la copertura contro gli infortuni nell'assicurazione malattie, il rischio d'infortunio è comunque coperto tramite quest'ultima. L'assicuratore malattie è legittimato a esigere a posteriori dall'assicurato la quota dei premi per la copertura contro gli infortuni, inclusi gli interessi di mora.

2407 (Notifica dell'infortunio / Procedura in caso d'infortunio) Se durante lo svolgimento del provvedimento coperto dall'AINF AI l'assicurato subisce un infortunio, l'ufficio AI lo notifica all'INSAI compilando debitamente la notifica d'infortunio entro tre giorni lavorativi tramite il portale clienti mySuva (servizi online). L'ufficio AI informa della notifica d'infortunio gli attori interessati (assicurato, fornitori di prestazioni e cassa di compensazione).

2408 (Procedura per la ripresa del provvedimento) D'intesa con l'ufficio AI, l'INSAI stabilisce il momento in cui il provvedimento dell'AI può essere ripreso. Il momento della possibile ripresa del provvedimento dell'AI va stabilito esclusivamente dal punto di vista medico e indipendentemente dalla fine del provvedimento inizialmente decisa dall'AI. In caso di ripresa del provvedimento dell'AI, il diritto all'indennità giornaliera dell'assicurazione contro gli infortuni si estingue. L'ufficio AI decide se la ripresa del provvedimento determini un eventuale diritto a indennità giornaliera dell'AI.

Per principio, l'ufficio AI continua a seguire, nell'ambito della gestione dei casi, l'assicurato che ha subito un infortunio durante lo svolgimento di un provvedimento d'integrazione.

- 2409 (Obbligo d'informazione per la prevenzione) Gli uffici AI sono tenuti a fornire annualmente all'INSAI i dati relativi ai fornitori con un contratto di prestazioni (indicando nel limite del possibile, l'indirizzo del fornitore, il numero di posti, le attività esercitate, il luogo di svolgimento, la persona di contatto e i suoi dati), affinché l'INSAI possa applicare le prescrizioni atte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali per le persone coperte dall'AINF AI.
- 2410 (Persona di contatto) Ogni ufficio AI designa una persona di contatto per l'INSAI per quanto concerne l'AINF AI.
- 1/24

25. Responsabilità civile per danni presso le imprese

Basi giuridiche: [art. 68^{quinquies} LAI](#), [art. 98^{bis} OAI](#)

- 2501 (Campo d'applicazione) La responsabilità di cui all'art. 68^{quinquies} LAI viene assunta dall'AI, se un assicurato cagiona un danno a un'impresa o a terzi durante un accertamento dell'idoneità all'integrazione professionale dell'art. 43 LPGa o durante la partecipazione a un provvedimento d'intervento tempestivo (art. 7d LAI), a un provvedimento di reinserimento (art. 14a LAI), a un orientamento professionale prima della formazione l'art. 15 LAI, a una prima formazione professionale (art. 16 LAI), a una riforma professionale (art. 17 LAI) o a un lavoro a titolo di prova (art. 18a LAI), se è svolto nel mercato del lavoro primario e non sussiste alcun contratto di lavoro o di tirocinio. Se sussiste un contratto di lavoro o di tirocinio, le questioni legate alla responsabilità civile sono rette dal diritto del lavoro secondo il Codice delle obbligazioni (CO).

Nel caso dei provvedimenti svolti nel mercato del lavoro secondario (stabilimento o laboratorio ai sensi dell'art. 27 LAI), la regolamentazione in materia di responsabilità civile secondo la LAI non è applicabile, indipendentemente dal fatto che il provvedimento sia svolto esclusivamente nel mercato del lavoro secondario o in parte anche in un'azienda del mercato del lavoro primario. In tali casi, le

questioni di responsabilità sono disciplinate dall'assicurazione di responsabilità civile aziendale dell'istituzione.

2502
1/23 (Procedura in caso di danni presso un'impresa) Per la procedura in caso di danni cagionati dall'assicurato a un'impresa (art. 68^{quinquies} cpv. 1 LAI) occorre procedere nel modo seguente:

- l'impresa comunica il danno all'ufficio AI;
- dopo aver ricevuto la comunicazione, l'ufficio AI chiarisce l'entità del danno;
- l'ufficio AI cerca un accordo amichevole con l'impresa;
- l'AI rimborsa le spese direttamente all'impresa;
- l'ufficio AI valuta la possibilità di un regresso nei confronti dell'assicurato.

La procedura di responsabilità è considerata conclusa quando sono state svolte tutte le tappe summenzionate.

Se l'entità del danno è superiore a 10 000 franchi, l'ufficio AI deve effettuare ulteriori accertamenti, in particolare svolgere una perizia del danno e determinare il suo ammontare (valore attuale). La definizione della procedura da seguire e la scelta del perito rientrano nel margine discrezionale dell'ufficio AI.

2503 (Procedura in caso di danni a terzi) Per la procedura in caso di danni cagionati dall'assicurato a terzi (art. 68^{quinquies} cpv. 2 LAI) occorre procedere nel modo seguente:

- la persona danneggiata (terzo) comunica il danno all'impresa o direttamente all'assicuratore di responsabilità civile di quest'ultima;
- il competente assicuratore di responsabilità civile effettua gli accertamenti del caso e risarcisce la persona danneggiata;
- l'AI paga la franchigia fatturata all'impresa;
- l'assicuratore di responsabilità civile valuta la possibilità di un regresso nei confronti dell'assicurato;
- se l'assicuratore di responsabilità civile esercita il regresso contro l'assicurato, l'AI paga l'importo fatturatogli;

– l'ufficio AI valuta a sua volta la possibilità di un regresso nei confronti dell'assicurato.

2504 (Decisione) L'ufficio AI si pronuncia mediante decisione in merito a eventuali diritti dell'impresa e a eventuali pretese di regresso nei confronti dell'assicurato. La decisione deve contenere il numero della decisione relativa al provvedimento d'integrazione in questione.

26. Protezione dei giovani lavoratori

2601 (Campo d'applicazione) Gli uffici AI impongono a tutti fornitori di provvedimenti d'intervento tempestivo secondo l'art. 7d LAI, di provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale secondo l'art. 14a LAI e di provvedimenti professionali secondo gli art. 15–18d LAI nel mercato del lavoro primario e in quello secondario di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei giovani lavoratori secondo l'ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5). Vanno osservate in particolare le disposizioni in materia di lavori pericolosi che possono essere svolti soltanto a determinate condizioni dai giovani che non hanno ancora compiuto 18 anni (art. 4 segg. OLL 5). Se i provvedimenti svolti in un'istituzione prevedono al contempo impieghi nel mercato del lavoro primario, l'istituzione deve garantire la protezione dei giovani lavoratori anche in questo ambito.

Se un fornitore di prestazioni rifiuta di adempiere questi obblighi, i provvedimenti che comportano lavori pericolosi sono possibili per gli assicurati soltanto a partire dall'età di 18 anni.

2602 Soppresso
7/24

2603 Soppresso
7/24

XI. Delimitazione tra l'assicurazione contro la disoccupazione e l'assicurazione invalidità

Idoneità al collo

camento delle persone con disabilità

Chi è disposto, capace e autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata e a partecipare a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (art. 15 LADI) ha diritto a un'indennità di disoccupazione, se soddisfa anche le altre condizioni di diritto di cui all'articolo 8 LADI, tra cui l'idoneità al collocamento. Nel caso degli assicurati che sono annunciati al contempo anche all'AI, l'idoneità al collocamento è controversa. Questa situazione d'incertezza termina soltanto con la decisione in merito alla rendita dell'AI. Fino ad allora, la persona assicurata è presunta idonea al collocamento e l'assicurazione contro la disoccupazione è dunque tenuta a versare prestazioni anticipate (art. 70 cpv. 2 lett. b LPGGA), se l'assicurato non è manifestamente inidoneo al collocamento (art. 15 cpv. 3 OADI). L'idoneità al collocamento è data se l'assicurato è capace dal punto di vista medico e in grado, in condizioni equilibrate del mercato del lavoro⁵, di svolgere un'occupazione adeguata al suo danno alla salute per almeno il 20 per cento di un'occupazione a tempo pieno (v. Prassi LADI ID B252). In tal caso, l'AD è tenuta a versare l'indennità di disoccupazione completa per tutta la durata della procedura, fino alla decisione di rendita^{xxxvi} (v. Prassi LADI ID B254).

Coordinamento tra l'AI e l'AD

Vi sono casi in cui si ha diritto simultaneamente a un'indennità di disoccupazione e a un'indennità giornaliera dell'AI. In questi casi si applicano le regole di coordinamento seguenti:

⁵ V. nota a piè di pagina 4

1. Nei periodi di attesa fino a una riforma professionale (art. 18 cpv. 4 OAI) e durante la ricerca di un impiego (art. 19 cpv. 2 OAI), il diritto all'indennità di disoccupazione è prioritario rispetto a quello all'indennità giornaliera dell'AI. Se l'assicurato non ha diritto all'indennità di disoccupazione, l'AI versa indennità giornaliera per al massimo 60 giorni se la ricerca dell'impiego è preceduta da una prima formazione professionale, da una riforma professionale o da un lavoro a titolo di prova.
2. Durante i provvedimenti d'accertamento, i provvedimenti di reinserimento e i provvedimenti professionali, compreso il lavoro a titolo di prova, il diritto all'indennità giornaliera dell'AI è prioritario rispetto a quello all'indennità di disoccupazione. In questo periodo l'assicurato è palesemente inidoneo al collocamento, in quanto non sta cercando un'occupazione adeguata né è disposto ad accettarne una (v. Prassi LADI ID B254c).

Per gli assicurati che hanno diritto al contempo a prestazioni dell'AI e dell'AD, sono importanti un coordinamento e una pianificazione congiunta del processo d'integrazione. Si tratta in primo luogo di decidere se vadano assegnati provvedimenti d'integrazione dell'AI o provvedimenti inerenti al mercato del lavoro dell'AD e di concordare gli sforzi ritenuti adeguati per la ricerca di un impiego da parte dell'assicurato durante lo svolgimento dei provvedimenti dell'AI.

Se l'ufficio AI constata che l'assicurato potrebbe rivendere prestazioni dell'AD, lo deve informare al riguardo (art. 27 cpv. 3 LPGA).

Obbligo di annunciare i posti vacanti: ripercussioni sull'AI

L'obbligo di annunciare i posti vacanti secondo l'art. 21a della LStrl è stato introdotto il 1 luglio 2018 nell'ambito dell'attuazione dell'art. 121a Cost. Esso stabilisce che i datori di lavoro devono inizialmente notificare soltanto agli

URC i posti da occupare nei gruppi professionali⁶ nei quali la quota di disoccupazione è pari o superiore al 5 per cento.

I posti di lavoro nel mercato del lavoro primario che vengono occupati nel quadro di provvedimenti dell'AI non sono soggetti all'obbligo di annuncio. Questo vale per i posti di lavoro volti allo svolgimento di provvedimenti d'accertamento (art. 43 LPG), provvedimenti d'intervento tempestivo (art. 7d LAI), provvedimenti di reinserimento (art. 14a LAI) e provvedimenti professionali (art. 15–18b LAI) nonché in caso di assunzione successiva a tali provvedimenti (v. Prassi LC SPC B40-B40b). L'ufficio AI informa al riguardo i datori di lavoro nel quadro del processo d'integrazione.

⁶ [Obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti \(arbeit.swiss\)](#).

XII. Provvedimenti all'estero e durante l'esecuzione di misure di diritto penale

27. Provvedimenti all'estero

Basi giuridiche: [art. 9 LAI](#), [art. 23^{bis} OAI](#), [art. 23^{ter} OAI](#)

- 2701
1/24
- (Condizioni) I provvedimenti d'integrazione professionale dell'AI sono generalmente eseguiti in Svizzera. Possono eccezionalmente avere luogo all'estero (art. 23^{bis} capoversi 1 e 3 OAI) se
- la loro esecuzione si rivela praticamente impossibile in Svizzera, in particolare per la mancanza di istituzioni adeguate o di personale specializzato; o
 - perché vi sono altri motivi validi per la loro esecuzione all'estero. In tali casi, le spese sono rimborsate al massimo nella misura in cui lo sarebbero state se i provvedimenti in questione fossero stati eseguiti in Svizzera.

Anche se l'esecuzione di un provvedimento all'estero è meno costosa, le spese per il provvedimento all'estero non sono un criterio per la sua concessione.

- 2702
1/24
- (Approvazione) L'esecuzione di provvedimenti d'integrazione professionale all'estero necessita dell'approvazione dell'UFAS. Gli uffici AI gli sottopongono la documentazione necessaria spiegando dettagliatamente perché lo svolgimento del provvedimento all'estero è indicato. In casi particolari (p. es. provvedimenti in regioni di confine) l'UFAS può concordare con gli uffici AI una deroga a questo principio. I provvedimenti d'intervento tempestivo non necessitano dell'approvazione dell'UFAS. Per la loro concessione devono però comunque essere adempiute le condizioni per l'esecuzione di provvedimenti d'integrazione all'estero secondo l'art. 23^{bis} cpv. 1 e 3 OAI.

2703 (Persone assicurate facoltativamente) Per gli assicurati di età superiore ai 20 anni l'assicurazione facoltativa assume i costi per provvedimenti d'integrazione eseguiti all'estero se delle circostanze particolari lo giustificano e i provvedimenti permettono all'assicurato di esercitare nuovamente un'attività lucrativa o svolgere le mansioni consuete (art. 23^{ter} cpv. 1 OAI).

Per le persone di età inferiore ai 20 anni l'assicurazione facoltativa assume i costi per provvedimenti d'integrazione eseguiti all'estero se le possibilità di successo e le circostanze personali lo giustificano.

28. Integrazione professionale ed esecuzione di misure di diritto penale

- 2801 (Interazione) L'esecuzione di misure di diritto penale non esclude un concomitante diritto a provvedimenti professionali. L'inizio e la durata della formazione devono essere concordati con gli organi di esecuzione delle misure penali.
- 2802 (Diritto) Se per principio sussiste un diritto a provvedimenti professionali, gli uffici AI verificano l'entità dei provvedimenti cui gli assicurati avrebbero diritto indipendentemente dall'esecuzione di misure di diritto penale. Nei casi in cui senza queste misure l'AI coprirebbe ad esempio soltanto le spese supplementari dovute alla disabilità per la formazione in un ambiente protetto, ma non per l'alloggio con assistenza, l'assicurazione si fa carico soltanto delle spese fino a concorrenza dell'importo del provvedimento di riferimento «Formazione senza alloggio con assistenza».
- 2803 (Spese supplementari dovute alla disabilità) L'AI è tenuta ad assumere soltanto le spese dovute alla disabilità direttamente connesse al provvedimento d'integrazione, ma non quelle che riguardano l'esecuzione della pena. Per determinare le spese supplementari dovute alla disabilità, si ricorre a una tariffa di riferimento applicata presso un'istituzione adeguata senza l'esecuzione di misure di diritto penale. L'AI partecipa in questa misura alle spese complessive di soggiorno nell'organo di esecuzione delle misure penali. Tutte le altre spese riguardano l'esecuzione della pena e non sono prese a carico dall'AI. Fanno eccezione a questa regola, fino alla loro scadenza, le convenzioni concluse tra le istituzioni che eseguono misure di diritto penale e l'AI.

XIII. Convezioni di prestazioni e contratti

29. Convenzioni di prestazioni

29.1. Basi

Basi giuridiche: [art. 7d LAI](#), [art. 14^{quater} LAI](#), [art. 18a^{bis} LAI](#), [art. 27 LAI](#), [art. 27^{bis} LAI](#), [art. 27^{ter} LAI](#), [art. 27^{quinqies} LAI](#), [art. 24^{sexies} OAI](#), [art. 72^{ter} OAI](#), [art. 79^{sexies} OAI](#)

2901 (Autorizzazione) Gli uffici AI possono concludere convenzioni con i fornitori di prestazioni per il rimborso delle spese per i provvedimenti di cui agli art. 14a–18 LAI, i provvedimenti di accertamento medici e professionali secondo l'art. 43 LPGa in combinato disposto con l'art. 72^{ter} OAI e la fornitura di personale a prestito secondo l'art. 18a^{bis} LAI nonché, se del caso, per i provvedimenti d'intervento tempestivo (art. 7d LAI).

Oltre alla LAI e all'OAI, le disposizioni della presente circolare fungono da base per queste convenzioni e per l'impostazione delle prestazioni e dei provvedimenti convenuti.

2902 (Competenze) In linea di massima le convenzioni sono concluse dall'ufficio AI del Cantone in cui ha sede il fornitore di prestazioni o dall'associazione regionale degli uffici AI, se più uffici AI si uniscono. La convenzione con l'ufficio AI del Cantone della sede è valida anche per altri uffici AI che dispongono provvedimenti. Il fornitore di prestazioni emette fattura direttamente nei confronti dell'ufficio AI ordinante.

Se l'ufficio AI del Cantone della sede non conclude alcuna convenzione, in via sussidiaria un altro ufficio AI cantonale ne può concludere una. In tal caso, l'ufficio AI del Cantone della sede viene informato al riguardo.

2903 (Più strutture) Se un fornitore di prestazioni gestisce strutture con mandati e obiettivi distinti in più di un Cantone, un ufficio AI può concludere una convenzione a parte con la

struttura del proprio Cantone, d'intesa con l'ufficio AI del Cantone in cui il fornitore di prestazioni ha la propria sede.

Nel caso della fornitura di personale a prestito, per ogni convenzione di prestazioni conclusa con una succursale occorre un'autorizzazione del Cantone in cui si trova la succursale (v. art. 12 cpv. 3 LC).

- 2904 (Nessun diritto) Un fornitore di prestazioni può richiedere la conclusione di una convenzione. La richiesta è esaminata dall'ufficio AI. La conclusione di una convenzione non costituisce un diritto dei fornitori di prestazioni.
- 2905 (Scambio di informazioni) Gli uffici AI garantiscono reciprocamente lo scambio di informazioni sulle convenzioni di prestazioni vigenti. Queste vengono archiviate su una piattaforma informativa comune, accessibile a tutti gli uffici AI. L'UCC e l'UFAS dispongono di diritti di consultazione illimitati per la piattaforma.
- 2906 (Trasparenza) Se necessario, l'ufficio AI sottopone all'UFAS tutti i documenti e le informazioni disponibili sui singoli fornitori di prestazioni; in particolare possono presentare tutte le basi di calcolo per le tariffe convenute per i servizi proposti.

29.2. Contenuto delle convenzioni di prestazioni

- 2907 (Convenzione) La convenzione (di prestazioni) disciplina in primo luogo il rapporto tra l'ufficio AI e il fornitore di prestazioni e può essere corredata di condizioni generali di contratto.
- 2908 (Requisiti minimi) La convenzione (di prestazioni) o le condizioni generali di contratto devono disciplinare almeno i punti seguenti:
- partner contrattuali, basi giuridiche e mandato;
 - tipo, contenuto, cifra tariffale con designazione secondo il catalogo delle cifre tariffali dell'allegato II e tariffa della prestazione;

- obiettivi di prestazione e di risultato;
- prescrizioni per la garanzia della qualità;
- disposizioni in merito alla protezione contro gli infortuni secondo il cap. 24;
- disposizioni in merito alla responsabilità per danni presso le imprese secondo il cap. 25;
- disposizioni in merito alla protezione dei giovani lavoratori secondo il cap. 26;
- diritti e obblighi delle parti;
- modalità di conteggio e di pagamento (v. cap. 29.3 et 29.4);
- disposizioni in merito all'imposta sul valore aggiunto (N. 2910);
- modalità di disdetta o di modifica della convenzione e delle condizioni generali di contratto;
- procedura in caso di controversie;
- prescrizioni in merito alla protezione dei dati a livello cantonale e federale.

- 2909 (Autorizzazioni) Gli uffici AI si assicurano che i fornitori di prestazioni siano in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie, che sono determinanti e richieste per l'esercizio della loro attività.
- 2910 (Imposta sul valore aggiunto) Gli uffici AI comunicano ai fornitori di prestazioni che essi sono tenuti a rispettare le prescrizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto e a prendere i provvedimenti necessari per l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto.

29.3. Rimborso delle spese per le prestazioni

- 2911 (Economicità) Le tariffe delle prestazioni convenute sono stabilite in base a criteri conformi al luogo e al mercato nonché di economia aziendale. Gli uffici AI verificano regolarmente le tariffe e il rimborso delle spese.
- 2912 (Delimitazione rispetto ad altri organi finanziatori) In caso di provvedimenti organizzati nel quadro della collaborazione interistituzionale l'ufficio AI garantisce che i relativi costo

siano suddivisi in maniera trasparente tra gli organi finanziatori coinvolti.

- 2913 (Sistema di rimborso) Il rimborso delle spese è effettuato mediante le unità di indennità seguenti: importo forfettario per singolo caso oppure tariffe mensili, settimanali, giornaliere oppure orarie. Se è prevista una tariffa oraria, vanno definite chiaramente le prestazioni fatturabili (preparazione e attività successive, tragitto ecc.).

29.4. Fatturazione (art. 79^{sexies} OAI)

- 2914 (Fatturazione) L'ufficio AI istruisce i fornitori di prestazioni che hanno concluso una convenzione a effettuare la fatturazione per via elettronica.
- 2915 (Voci della fattura) La fattura contiene almeno le indicazioni seguenti:
- indirizzo dell'emittente della fattura, IBAN incluso;
 - indirizzo dell'assicurato e relativo numero AVS;
 - numero della comunicazione o della decisione (sempre);
 - genere del provvedimento, incluse indicazioni sul periodo contabile;
cifra tariffale, tariffa applicata al provvedimento, numero di unità di indennità e importo della fattura.
- 2916 (Copia della fattura) L'ufficio AI istruisce i fornitori di prestazioni a fornire all'assicurato una copia della fattura, in forma elettronica o cartacea.

29.5. Garanzia della qualità ed efficacia dei provvedimenti

- 2917
1/24 (Garanzia della qualità) Dopo la conclusione di un provvedimento presso un fornitore di prestazioni gli uffici AI effettuano tramite la piattaforma informativa un controllo della qualità standardizzato di tutti i provvedimenti svolti presso questo fornitore. Tale valutazione può per esempio essere

effettuata dopo l'uscita da un'istituzione o al termine del mandato di un coach.

Questo controllo della qualità consente un'analisi comparativa dei fornitori di prestazioni a livello nazionale.

- 2918 (Colloqui di valutazione) Gli uffici AI conducono periodicamente colloqui di garanzia della qualità o di analisi con i fornitori di prestazioni, tenendo conto dei risultati della verifica della garanzia della qualità e dell'analisi comparativa a livello svizzero, e verificano l'osservanza delle convenzioni di prestazioni concluse.
- 2919 (Efficacia) Gli uffici AI assicurano la valutazione dell'efficacia (reporting e controlling) delle prestazioni fornite dai fornitori con i quali hanno concluso una convenzione di prestazioni. I relativi processi sono illustrati nel sistema di controllo interno (SCI) degli uffici AI. L'adeguatezza dei processi è verificata nel quadro di un processo di miglioramento costante.
- 2920 (Rapporti all'UFAS) Gli uffici AI documentano in maniera trasparente l'assunzione delle proprie responsabilità presentando annualmente all'UFAS un rapporto strutturato in modo uniforme. L'UFAS mette preventivamente a disposizione degli uffici AI un modello di rapporto.

29.6. Vitto e alloggio fuori casa

- 2921 (Alloggio fuori casa) L'alloggio fuori casa è una prestazione accessoria ai provvedimenti d'integrazione professionale secondo gli art. 14a–17 LAI (v. CRSV), per la quale gli uffici AI possono ricorrere a fornitori di prestazioni esterni. Questa prestazione può includere anche il vitto. Alle convenzioni di prestazioni per il vitto e l'alloggio fuori casa si applicano le disposizioni di cui sopra. Sono previste cinque categorie di alloggio e una per il pranzo:
- alloggio con assistenza intensa (valore indicativo della chiave di ripartizione per l'assistenza 1:5, alloggio in istituto o in un appartamento del fornitore);

- alloggio con assistenza normale (valore indicativo della chiave di ripartizione per l'assistenza 1:10, alloggio in istituto o in un appartamento del fornitore);
- accompagnamento a domicilio in un alloggio collettivo esterno (valore indicativo della chiave di ripartizione per l'assistenza 1:15, alloggio in un appartamento del fornitore);
- coaching abitativo (accompagnamento parziale al domicilio dell'assicurato);
- struttura alberghiera (alloggio in istituto o in un appartamento del fornitore di prestazioni senza assistenza);
- pranzo all'interno dell'istituzione.

29.7. Prima formazione professionale (art. 16 LAI) e riforma professionale (art. 17 LAI)

2922 (Svolgimento) Esistono varie forme per lo svolgimento di una formazione professionale duale secondo l'art. 16 o 17 LAI (formazioni secondo la LFPr e l'art. 16 cpv. 3 lett. c LAI), che vengono indennizzate con tariffe diverse.

- (Mercato del lavoro primario) Se la parte pratica si svolge interamente in un'azienda del mercato del lavoro primario e quest'ultima conclude il contratto di formazione, all'assicurato può essere assegnata una *prestazione di coaching* in virtù dell'art. 14^{quater} LAI per il sostegno individuale dovuto alla disabilità (p. es. un coaching di sostegno alla formazione).
- (Supported education) Si parla di supported education quando la parte pratica di una formazione si svolge in un'azienda del mercato del lavoro primario mentre il contratto di formazione incombe ad un'istituzione, la quale fornisce anche il sostegno individuale dovuto alla disabilità in un ambiente protetto. In tal caso non può essere concessa nessuna ulteriore *prestazione di coaching* in virtù dell'art. 14^{quater} LAI.
- (Istituzione) Se la parte pratica si svolge interamente in un'istituzione), le prestazioni quali la conclusione del contratto di formazione, la predisposizione del posto di lavoro e il sostegno individuale dovuto alla disabilità

sono remunerate secondo la tariffa prevista. Di conseguenza, non può essere concessa alcuna *prestazione di coaching* in virtù dell'art. 14^{quater} LAI.

- (Combinazione dei luoghi di svolgimento) Se la parte pratica si svolge in un'istituzione e nel mercato del lavoro primario (p. es. con uno stage), le prestazioni quali la conclusione del contratto, la predisposizione del posto di lavoro ridotto e il sostegno individuale dovuto alla disabilità vengono remunerate al fornitore secondo una tariffa ridotta. La tariffa ridotta viene applicata al più tardi dopo tre mesi di stage nel mercato del lavoro primario. Non può essere concessa nessuna *prestazione di coaching* in virtù dell'art. 14^{quater} LAI.
- (Parte scolastica in istituzione) Se la parte scolastica si svolge in un'istituzione, come accade ad esempio durante una preparazione a un lavoro ausiliario o a un'attività in un laboratorio protetto, essa viene rimborsata. Non può essere concessa nessuna prestazione scolastica supplementare sotto forma di *prestazione di coaching* in virtù dell'art. 14^{quater} LAI.

2923 Soppresso (v. cap. 29.9.1)
1/24

29.8. Convenzioni di prestazioni con prestatori di personale (art. 18a^{bis} LAI)

Basi giuridiche: [art. 18a^{bis} LAI](#), [art. 6^{quinquies} OAI](#), [LC](#), [OC](#)

2924 (Regolamentazioni per le convenzioni di prestazioni) Alle convenzioni concluse con prestatori di personale soggetti all'obbligo di autorizzazione o esonerati da esso in virtù della loro attività di utilità pubblica secondo la LC, si applicano le direttive in materia di convenzioni di prestazioni (v. cap. 29.1–29.5) nonché la LC (v. cap. 29.8.1) e disposizioni speciali per quanto concerne l'indennizzo (v. cap. 29.8.2 e 29.9.2).

29.8.1. Condizioni secondo la legge sul collocamento

2925 (Richiesta di autorizzazione/prova) Alla conclusione di una convenzione di prestazioni, gli uffici AI chiedono ai prestatori di personale di fornire un'autorizzazione ai sensi dell'art. 12 LC⁷ o la prova dell'utilità pubblica, se si tratta di organizzazioni che non rispettano la definizione di fornitura professionale di personale a prestito esercitata professionalmente di cui all'art. 29 OC e sono dunque esentate dall'obbligo di autorizzazione. Per le imprese che forniscono personale a prestito non soggette all'obbligo di autorizzazione, la prova dell'utilità pubblica deve risalire al massimo a sei mesi prima della richiesta.

La prova dell'utilità pubblica viene rilasciata dall'amministrazione fiscale cantonale. Gli art. 18–22 LC e gli art. 46–50 OC si applicano anche ai prestatori di personale esentati dall'obbligo di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 LC.

2926 (Utilità pubblica senza CCL) Se si tratta di un'organizzazione di utilità pubblica che non ha aderito volontariamente al CCL per il settore del prestito di personale (art. 2 cpv. 3

⁷ La SECO tiene un elenco delle imprese private di collocamento e di fornitura di personale a prestito per Cantone e per settore ([Link](#)).

del CCL per il settore del prestito di personale), nella convenzione di prestazioni va fissato l'obbligo del prestatore di personale di rispettare le disposizioni degli art. 18–22 e 39 LC nonché degli art. 46–50 OC.

2927 (Violazioni) Gli uffici AI comunicano alle competenti autorità del mercato del lavoro cantonali eventuali violazioni della LC. Inoltre, in caso di fornitura di personale a prestito, garantiscono che all'impresa acquisitrice non vengano fatturati onorari o spese amministrative per la prestazione in questione (v. N. 2931).

29.8.2. Indennità ai prestatori di personale per le prestazioni fornite nell'ambito della fornitura di personale a prestito

2928 (Importo massimo) Le spese della fornitura di personale a prestito sono indennizzate con un importo massimo di 12 500 franchi per assicurato. Questo importo copre tutte le spese amministrative generate dalla prestazione (provvi-gione) e tutte le prestazioni fornite dai prestatori di personale conformemente alla convenzione di prestazioni e al mandato degli uffici AI (v. cap. 20).

2929 (Consulenza e accompagnamento secondo l'art. 14^{quater} LAI) Eventuali *prestazioni di coaching* in virtù dell'art. 14^{quater} LAI durante la *fornitura di personale a prestito* non fanno parte del provvedimento e devono pertanto essere concesse separatamente. Esse non vengono accordate nei limiti dell'importo massimo di 12 500 franchi, bensì in aggiunta.

2930 (Spese per le imprese acquisitrici) Nell'ambito della fornitura di personale a prestito, le imprese acquisitrici pagano soltanto il salario e gli oneri salariali accessori. Gli uffici AI garantiscono che i prestatori di personale non fatturino spese supplementari alle imprese acquisitrici. Questo vale anche per le indennità di cui all'art. 22 capoversi 2 e 3 LC,

che corrispondono all'indennità per un collocamento riuscito e vengono accordate dall'Al nei limiti dell'importo massimo (v. N. 2931).

29.9. Indennità per il collocamento in caso di assunzione alla conclusione di un provvedimento

29.9.1. Indennità per il collocamento in caso di assunzione alla conclusione di un provvedimento in un'istituzione

2930.1 (Condizioni) Per garantire un'integrazione riuscita nel mercato del lavoro primario alla conclusione di provvedimenti secondo gli art. 7d cpv. 2 lett. d-f, 14a, 15, 16 e 17 LAI in un'istituzione (ambiente protetto), gli uffici Al possono versare alle istituzioni che hanno eseguito i provvedimenti un'indennità per il collocamento, se sono adempiute cumulativamente le seguenti condizioni:

- l'assicurato è assunto nel mercato del lavoro primario; in caso di assunzione a tempo determinato, la durata del contratto è di almeno un anno;
- il posto è stato procurato dal fornitore di prestazioni oppure ottenuto dall'assicurato con il sostegno di quest'ultimo.
- il periodo di prova è stato superato.

Gli uffici Al possono definire ulteriori condizioni nelle loro convenzioni di prestazioni.

Affinché alla conclusione di una formazione secondo l'art. 16 o 17 LAI possa essere versata un'indennità, il fornitore di prestazioni deve aver avuto un contratto di formazione con l'assicurato.

Non è invece possibile versare un'indennità per il collocamento alla conclusione di un provvedimento di consulenza e accompagnamento secondo l'art. 14^{quater} LAI eseguito nel mercato del lavoro primario e nemmeno nell'ambito degli art. 18, 18a e 18b-18d LAI. Per la fornitura di personale a prestito sono applicabili le disposizioni del cap. 29.9.2.

29.9.2. Indennità per il collocamento in caso di assunzione alla conclusione della fornitura di personale a prestito

- 2931 (Indennità per il collocamento) L'eventuale indennità per il collocamento in caso di assunzione alla conclusione della fornitura di personale a prestito va accordata nei limiti dell'importo massimo di 12 500 franchi. Questa indennità include anche l'eventuale indennità che i prestatori di personale possono esigere dalle imprese acquisitrici conformemente all'art. 22 capoversi 2 e 3 LC qualora la fornitura di personale a prestito sfoci in un'assunzione. In caso di assunzione, non possono essere fatturati oneri alle imprese acquisitrici (v. N. 2930).
- 2932 (Condizioni) L'indennità per il collocamento in caso di assunzione alla conclusione della fornitura di personale a prestito secondo l'art. 18a^{bis} LAI può essere versata soltanto se sono adempiute cumulativamente le condizioni seguenti:
- l'assunzione avviene entro la durata del provvedimento di un anno;
 - il contratto di lavoro procurato dura almeno un anno;
 - l'assunzione è stata procurata dal prestatore di personale oppure ottenuta dall'assicurato con il sostegno di quest'ultimo;
 - il periodo di prova è stato superato.

Gli uffici AI possono definire ulteriori condizioni nelle loro convenzioni di prestazioni.

30. Convenzione per il cofinanziamento di provvedimenti cantonali di sostegno (art. 68^{bis} LAI)

30.1. Basi

Basi giuridiche: [art. 68^{bis} cpv. 1^{bis} e 1^{ter} LAI](#), [art. 96^{bis} OAI](#), [art. 96^{ter} OAI](#), [art. 96^{quater} OAI](#)

- 3001 La convenzione viene conclusa tra l'ufficio AI cantonale e l'organismo responsabile secondo l'art. 68^{bis} cpv. 1 lett. d LAI:
- al cpv. 1^{bis} si tratta dell'organismo responsabile degli organi cantonali che assistono nell'integrazione professionale i giovani con problematiche multiple (p. es. case management formazione professionale, ufficio della formazione professionale);
 - al cpv. 1^{ter} si tratta dell'organismo responsabile delle formazioni transitorie cantonali nel settore della formazione (professionale) che preparano i giovani a una prima formazione professionale ai sensi della LFPPr (p. es. ufficio della formazione professionale, centro per le formazioni transitorie).
- 3002 (Convenzione) La convenzione deve disciplinare almeno i punti seguenti:
- partner contrattuali, basi giuridiche e mandato;
 - tipo, contenuto, cifra tariffale e prezzo della prestazione;
 - obiettivi di prestazione e di risultato nonché gruppo target;
 - prescrizioni per la garanzia della qualità (incluse prescrizioni in materia di reporting; v. N. 3012);
 - competenze, diritti e obblighi delle parti;
 - modalità di conteggio e di pagamento (v. cap. 29.4);
 - disposizioni concernenti l'IVA (v. N. 2910).

30.2. Cofinanziamento di formazioni transitorie cantonali

3003 (Cofinanziamento) L'AI assume le spese per al massimo un terzo delle spese regolari di una formazione transitoria cantonale per ogni posto occupato da un assicurato che ha richiesto una prestazione dell'AI (finanziamento ai beneficiari).

Esempio: una formazione transitoria scolastica regolare costa 20 000 franchi all'anno per partecipante. Il finanziamento supplementare dell'AI ammonta al massimo a un terzo di queste spese regolari, ovvero a 6666 franchi all'anno. Di conseguenza, il Cantone dispone un importo di 26 666 franchi all'anno per la formazione transitoria cantonale specializzata.

3004 (Interruzione) In caso di interruzione, l'organo responsabile della formazione transitoria cantonale deve cercare di attribuire il posto a qualcun altro. Se questo non è possibile, l'ufficio AI paga la parte a esso spettante del posto fino alla fine del semestre in corso. Il primo semestre dura dalla metà di agosto alla fine di gennaio, il secondo dall'inizio di febbraio alla fine di giugno (secondo l'anno scolastico regolare).

3005 (Prestazioni delle formazioni transitorie cantonali) Nelle convenzioni di collaborazione viene definito un catalogo di possibili prestazioni supplementari delle formazioni transitorie cantonali necessarie per il cofinanziamento da parte degli uffici AI, in cui sono descritte le formazioni transitorie cantonali specializzate. Nell'ottica di una preparazione il più possibile corrispondente al bisogno degli adolescenti e dei giovani adulti all'AI, si tratta in particolare di:

- prestazioni supplementari quali ad esempio classi di piccole dimensioni e sostegno all'apprendimento individualizzato;
- compiti secondo le disposizioni in materia di competenze (v. N. 2638);

- ampliamento delle conoscenze sull'AI per il rilevamento tempestivo nel quadro delle formazioni transitorie cantonali regolari. Gli organi cantonali responsabili delle formazioni transitorie sono autorizzati a effettuare una comunicazione di rilevamento tempestivo in virtù delle pertinenti convenzioni (v. art. 3b cpv. 2 lett. m LAI).

3006 (Competenze) Nelle convenzioni di collaborazione sono definite le competenze degli uffici AI e degli organi responsabili delle formazioni transitorie cantonali.

- Competenze degli uffici AI: gli uffici AI presentano la richiesta d'iscrizione alle formazioni transitorie specializzate per gli assicurati; archiviano nell'incarto dell'AI la decisione di accoglimento o rifiuto dell'organo responsabile delle formazioni transitorie; partecipano all'analisi della situazione degli organi responsabili delle formazioni transitorie, fungono da interlocutori in caso di problemi extrascolastici e sostengono gli organi responsabili nella ricerca di una soluzione successiva, se questa comporta un onere considerevole.
- Competenze degli organi responsabili delle formazioni transitorie: gli organi responsabili delle formazioni transitorie decidono se accettare le persone segnalate dall'AI in base ai criteri definiti nelle convenzioni di collaborazione; comunicano per iscritto la decisione positiva o negativa agli assicurati e agli uffici AI; organizzano le analisi della situazione per gli assicurati e gli uffici AI e informano per tempo questi ultimi sulle eventuali difficoltà straordinarie insorte (p. es. accumulo di assenze o comportamenti problematici, prima dell'espulsione dalla scuola); nell'ambito delle formazioni transitorie, provvedono a cercare una soluzione successiva.

30.3. Cofinanziamento degli organi di coordinamento cantonali

3007 (Cofinanziamento) L'AI può partecipare al finanziamento di organi di coordinamento cantonali preposti al sostegno dell'integrazione di tutti i giovani con problematiche multiple. Ogni ufficio AI ha a disposizione un importo massimo il quale non può superare un terzo delle spese per il personale sostenute dall'organo di coordinamento cantonale in questione. Tale importo è calcolato in funzione della quota della popolazione residente permanente di età compresa tra i 13 e i 25 anni nel Cantone.

L'UFAS fissa le categorie di contributi per i singoli Cantoni, in base al numero di persone di età compresa tra i 13 e 25 anni (v. tabella di seguito). Se superano un terzo delle spese per il personale dell'organo di coordinamento cantonale, i contributi vengono ridotti.

Numero di 13–25enni nel Cantone	Contributo massimo*	Uffici AI in questa categoria
< 10 000	50 000	AI, AR, NW, OW, GL, UR
10 000–29 999	100 000	SZ, ZG, BS, SH, GR, NE, JU
30 000–59 999	150 000	LU, FR, SO, BL, TG, TI, VS
60 000–99 999	200 000	SG, AG, GE
> 100 000	400 000	ZH, BE, VD

(stato: maggio 2021; *deve essere ridotto a 1/3 dei costi sostenuti dal Cantone)

Esempio: in considerazione della sua quota della popolazione residente permanente di età compresa tra i 13 e i 25 anni, in base alla tabella precedente un Cantone avrebbe diritto a 150 000 franchi all'anno. Nel Cantone le spese per il personale dell'organo di coordinamento cantonale ammontano a 300 000 franchi all'anno. Di conseguenza, l'ufficio AI può partecipare al finanziamento di questo organo con un importo massimo di 100 000 franchi. Il

contributo di 150 000 franchi viene dunque ridotto di conseguenza.

- 3008 (Mezzi finanziari) L'UFAS aggiorna i contributi ogni quattro anni sulla base dei valori medi dei quattro anni precedenti. Gli uffici AI vengono informati per tempo di eventuali modifiche degli importi, in modo da poterne tenere conto nelle loro trattative con i Cantoni.
- 3009 (Processo budgetario) Gli uffici AI richiedono all'UFAS, nel quadro del processo budgetario ordinario, la somma convenuta con i Cantoni. I contributi non interamente utilizzati non possono essere trasferiti ad altri uffici AI. I mezzi finanziari per il cofinanziamento degli organi di coordinamento cantonali non sono computati nel budget globale degli uffici AI.
- 3010 (Prestazioni per il rilevamento tempestivo) Nelle convenzioni di collaborazione sono definite le prestazioni concrete degli organi di coordinamento cantonali necessarie nell'ambito del cofinanziamento da parte degli uffici AI. Nell'ottica di un rilevamento tempestivo il più possibile mirato degli adolescenti e dei giovani adulti con un danno alla salute da parte dell'AI, queste prestazioni comprendono in particolare:
- ampliamento delle conoscenze sull'AI e dialogo regolare con gli uffici AI;
 - accertamenti preliminari, accompagnamento, informazione e comunicazione delle persone in questione all'AI;
 - rilevazione dei dati necessari all'UFAS per la valutazione (v. N. 3012).

Se un organo di coordinamento è competente esclusivamente per i giovani con problematiche multiple durante la scuola dell'obbligo, l'ufficio AI può cofinanziare in aggiunta un posto alternativo per il settore postobbligatorio, a condizione che l'importo a sua disposizione secondo il N. 3007 sia sufficiente e che il rilevamento tempestivo sia garantito nel settore obbligatorio. Per ogni organo di coordinamento

va conclusa una convenzione separata e allestito un reporting specifico.

Durante lo svolgimento di provvedimenti di reinserimento e di provvedimenti professionali (art. 14–18d LAI) non è possibile un accompagnamento da parte dell'organo di coordinamento cantonale a carico dell'AI.

Gli organi di coordinamento cantonali sono autorizzati a effettuare una comunicazione di rilevamento tempestivo (v. art. 3 b cpv. 2 lett. m LAI).

- 3011 (Competenze) Nelle convenzioni di collaborazione sono definite le competenze degli uffici AI e degli organi di coordinamento.
- 3012 (Valutazione/reporting) I dati che gli organi di coordinamento cantonale devono rilevare sono definiti nelle convenzioni di collaborazione. Per la valutazione dell'UFAS devono essere rilevati uniformemente almeno i dati indicati di seguito:
- Posti in equivalenti a tempo pieno (ETP): percentuali di posti finanziate dagli uffici AI e numero complessivo di ETP degli organi di coordinamento cantonali;
 - prestazioni fornite dagli organi di coordinamento per l'AI: descrizione e frequenza;
 - partecipanti: età, numero AVS, Cantone di domicilio, situazione formativa;
 - risultati finali: descrizione dei risultati per ogni assicurato.

31. Sistema tariffale

- 3101 (Sistema tariffale) Le prestazioni fatturabili nell'ambito dell'integrazione professionale vengono contabilizzate con il codice tariffale 904 indicando il codice di prestazione e la cifra tariffale.
- 3102 (Cifre tariffali) Le cifre tariffali sono sempre composte di almeno sei e al massimo otto cifre.
7/22

- Le cifre tariffali per le prestazioni *senza* convenzione di prestazioni (con prezzi fissi stabiliti dal fornitore) iniziano con il numero 907 e sono composte di al massimo sei cifre, che sono date dall'UFAS (v. allegato II).
- Le cifre tariffali per le prestazioni *con* convenzione di prestazioni iniziano con il numero 905 e sono composte di sette oppure otto cifre. Nell'ultimo caso, sette delle otto cifre sono definite dall'UFAS (v. allegato II).
- Le cifre tariffali per le prestazioni con prezzi stabiliti caso per caso iniziano con il numero 906 e sono composte di sette oppure otto cifre. Nell'ultimo caso, sette delle otto cifre sono definite dall'UFAS (v. allegato II).

3103 (Combinazione codice di prestazione–cifra tariffale) Le cifre tariffali possono essere utilizzate soltanto in combinazione con un codice di prestazione. L'UFAS indica le varie possibilità di combinazione (v. allegato III).

3104 (Obbligo della cifra tariffale) L'obbligo di utilizzare il codice tariffale 904 e la combinazione codice di prestazione–cifra tariffale vale per i provvedimenti d'intervento tempestivo (art. 7d LAI), la consulenza e l'accompagnamento (art. 14^{quater} LAI), i provvedimenti di reinserimento (art. 14a LAI), i provvedimenti professionali (art. 15–18d LAI) e i provvedimenti di accertamento medici e professionali (art. 43 LPGa) nonché per il cofinanziamento delle formazioni transitorie cantonali (art. 68^{bis} LAI).

32. Disposizioni transitorie

3201
1/23 (Tariffe/cifre tariffali) Per i provvedimenti di cui agli art. 7d e 14^{quater}–18d LAI vanno applicate le tariffe e le cifre tariffali valide dal 1° gennaio 2022. Per i provvedimenti iniziati prima del 1° gennaio 2022 vale l'eccezione seguente: se al momento dell'inizio del provvedimento la tariffa applicabile era superiore a quella valida dal 1° gennaio 2022, occorre rimborsare al fornitore di prestazioni la vecchia tariffa e applicare la cifra tariffale valida allora fino alla conclusione del provvedimento.

XIV. Allegati

Allegato I: Lista di controllo per la concessione di un aiuto in capitale secondo l'art. 18d LAI

Eventuale ordine di priorità dei documenti da inoltrare in base all'ammontare dell'aiuto in capitale

Condizioni generali
<input type="checkbox"/> Invalidità ai sensi dell'art. 4 LAI <input type="checkbox"/> Domicilio in Svizzera <input type="checkbox"/> Adempimento delle condizioni assicurative ai sensi dell'art. 6 LAI <input type="checkbox"/> Adempimento delle condizioni per il diritto a provvedimenti professionali (decisione) <input type="checkbox"/> Necessità di mezzi finanziari dell'AI per intraprendere, riprendere o sviluppare un'attività lucrativa indipendente e per gli adeguamenti aziendali <input type="checkbox"/> Attività lucrativa indipendente ai sensi della LAVS (rischio proprio, dipendenti, locali propri ecc.), eventualmente attestazione della cassa di compensazione
Condizioni personali
<p>Situazione di partenza, compreso lo stato di salute</p> <input type="checkbox"/> Tipo d'invalidità (valutazione dell'idoneità all'integrazione) <input type="checkbox"/> Evoluzione dello stato di salute e previsione del rendimento futuro <input type="checkbox"/> Attività lucrativa indipendente quale provvedimento d'integrazione semplice e adeguato allo scopo <input type="checkbox"/> Parere medico sull'esigibilità della prevista attività lucrativa indipendente
<p>Idoneità professionale all'avvio o alla prosecuzione di un'attività lucrativa indipendente</p> <input type="checkbox"/> Percorso professionale (titoli di formazione, qualificazione, esperienze, formazione continua) <input type="checkbox"/> Conoscenze specifiche relative alla prevista attività lucrativa indipendente <input type="checkbox"/> Approccio economico-commerciale
<p>Situazione finanziaria</p> <input type="checkbox"/> Estratto fiscale con indicazione della situazione patrimoniale e debitoria <input type="checkbox"/> Estratto del registro delle esecuzioni <input type="checkbox"/> Per le imprese già costituite: se possibile, chiusure annuali dei conti degli ultimi tre anni <input type="checkbox"/> Estratto del registro fondiario in caso di proprietà di immobili <input type="checkbox"/> Salario prima dell'invalidità ed evoluzione salariale nella prevista attività lucrativa indipendente

Idoneità all'avvio o alla prosecuzione di un'attività lucrativa indipendente

- Motivazione al lavoro
- Autonomia, orientamento agli obiettivi e affidabilità
- Capacità d'imporsi
- Competenze dirigenziali
- Onestà, senso della responsabilità e coscienziosità

Piano aziendale**Descrizione del progetto / Finanziamento**

- Denominazione e descrizione del prodotto/servizio (qualità e aspetto, prezzo, distribuzione, pubblicità)
- Destinatari del prodotto/servizio
- Forma giuridica dell'impresa
- Data della (prevista) costituzione/apertura o del (previsto) rilevamento dell'impresa
- Organizzazione (proprietario, numero di dipendenti, processi organizzativi, gradi d'occupazione)
- Copie dei contratti pertinenti (contratti di fornitura, locazione, acquisto, vendita a pagamento rateale, affitto, factoring, leasing), autorizzazione d'esercizio e, se disponibile, ultimo conto annuale
- Sede (luogo/località)
- Preventivo di esercizio, compresa la quota di rimborso dell'aiuto in capitale per almeno un anno di esercizio
- Capitale iniziale senza contributo dell'AI
- Piano di finanziamento (budget d'investimento e pianificazione per i primi tre anni, pianificazione del fabbisogno di capitale con indicazione di garanzie)
- Obiettivi e scadenze (p. es. acquisizione di clienti/numero al mese)

Analisi di mercato

- Valutazione delle opportunità e dei rischi per il prodotto/servizio sul mercato (documentazione delle tendenze e degli sviluppi, clientela, concorrenza, condizioni quadro economiche, giuridiche, tecniche, ecologiche e sociali)

Esame della richiesta

- Parere dell'esperto responsabile: il provvedimento è semplice e adeguato allo scopo? Ci si può aspettare un'attività duratura e sufficiente all'esistenza dell'assicurato (art. 7 cpv. 1 OAI)?
- Si tratta di acquisti semplici e adeguati allo scopo? Vi sono eventualmente alternative più economiche?

- A quanto ammonta l'eventuale percentuale di razionalizzazione/risanamento?
- Importo e generi dell'aiuto in capitale e modalità di rimborso (secondo la bozza di decisione allegata alla richiesta)
- Accordi particolari (p. es. termine per il rimborso)

Allegato II: Catalogo delle cifre tariffali

1. Struttura

7/22 A seconda del tipo contratto, le cifre tariffali sono composte di almeno sei e al massimo otto cifre (v. N. 3102):

Cifra	Direttiva
1-3	905: Esiste una convenzione di prestazioni 906: Tariffa stabilita nei singoli casi 907: Non sussiste alcuna convenzione, prezzi fissati dai fornitori di prestazioni
4-6	Cifre secondo la prestazione, v. tabella seguente
7	1: forfait 2: mese 3: settimana 4: giorno 5: ora
8	1-9: Disponibile per gli uffici AI

2. Catalogo

7/24 La tabella seguente contiene le diverse cifre tariffali predefinite e le loro designazioni vincolanti. Alcune cifre tariffali descritte qui di seguito possono essere utilizzate anche durante l'intervento tempestivo. Questa possibilità non è sempre visibile attraverso la scelta dei colori.

Cifra tariffale	N.	Descrizione
Accertamenti medici e professionali di una o due settimane presso centri CAP	90x.010.x	L'abbreviazione <i>CAP</i> sta per «centri di accertamento professionale». In alcuni Cantoni, al posto degli accertamenti CAP vengono disposti accertamenti medici e d'idoneità al mercato del lavoro. La cifra tariffale 90x.010.x è utilizzata per accertamenti CAP o per accertamenti medici e d'idoneità al mercato del lavoro di una o due settimane (accertamenti brevi) nell'ambito dell'art. 43 LPGA.
Accertamenti medici e professionali di quattro settimane presso centri CAP	90x.011.x	L'abbreviazione <i>CAP</i> sta per «centri di accertamento professionale». In alcuni Cantoni, al posto degli accertamenti CAP vengono disposti accertamenti medici e d'idoneità al mercato del lavoro. La cifra tariffale 90x.011.x è utilizzata per accertamenti CAP o per accertamenti medici e d'idoneità al mercato del lavoro di quattro settimane nell'ambito dell'art. 43 LPGA.
Altri accertamenti medici e professionali	90x.012.x	In determinati casi non sono indicati né accertamenti CAP né accertamenti medici e d'idoneità al mercato del lavoro ma occorre procedere ad <i>altri accertamenti</i> nell'ambito dell'art. 43 LPGA in altri luoghi di svolgimento (p. es. istituzioni, aziende o cliniche specializzate). In questi casi va utilizzata la cifra tariffale 90x.012.x.

Cifra tariffale	N.	Descrizione
Mezzi ausiliari sul posto di lavoro	90x.020.x	La cifra tariffale 90x.020.x è utilizzata soltanto nell'ambito dei <i>provvedimenti d'intervento tempestivo</i> secondo l'art. 7d cpv. 2 lett. a LAI (p. es. per il finanziamento di una scrivania per lavorare in piedi).
Prestazione di coaching	90x.030.x	La cifra tariffale 90x.030.x è utilizzata nell'ambito della consulenza e dell'accompagnamento secondo l'art. 14 ^{quater} o 7d cpv. 2 lett. g LAI, se si delega la <i>prestazione di coaching</i> o la <i>ricerca di un posto per l'esecuzione di provvedimenti nel mercato del lavoro primario</i> a un fornitore di prezioni esterno.
Provvedimenti di reinserimento per i giovani	90x.040.x	La cifra tariffale 90x.040.x è utilizzata nell'ambito dell'art. 14a LAI o dell'art. 7d cpv. 2 lett. e LAI, quando gli assicurati non hanno ancora esercitato un'attività lucrativa e non hanno ancora compiuto 25 anni, ma necessitano di un provvedimento a bassa soglia destinato specificamente ad assicurati giovani in un'istituzione per aumentare e stabilizzare la propria capacità di presenza e il proprio rendimento.
Potenziamento della prestazione lavorativa	90x.041.x	La cifra tariffale 90x.041.x è utilizzata nell'ambito dell'art. 14a LAI o dell'art. 7d cpv. 2 lett. e LAI, quando gli assicurati necessitano di un <i>potenziamento della prestazione lavorativa</i> in un'istituzione per aumentare e stabilizzare la propria capacità di presenza e il proprio rendimento.
Esercitazione al lavoro (di regola nel mercato del lavoro primario)	90x.042.x	La cifra tariffale 90x.042.x può essere utilizzata nell'ambito dell'art. 14a LAI o dell'art. 7d cpv. 2 lett. e LAI, quando gli assicurati necessitano dopo un potenziamento della prestazione lavorativa <i>una esercitazione al lavoro</i> in un'istituzione. In linea di principio, l'esercitazione al lavoro si svolge nel mercato del lavoro primario dove, in combinazione con una prestazione di coaching in virtù dell'art. 14 ^{quater} LAI (cifra tariffale 90x.030.x), essa sostituisce il RESP (la cifra tariffale 90x.042.x non si usa in questo caso).
Lavoro di transizione	90x.043.x	La cifra tariffale 90x.043.x può essere utilizzata nell'ambito dell'art. 14a LAI o dell'art. 7d cpv. 2 lett. f LAI, quando l'assicurato ha già una soluzione successiva al provvedimento di reinserimento, ma deve eccezionalmente <i>trascorrere in un'istituzione</i> il periodo che intercorre fino al suo inizio, poiché non è disponibile o possibile alcun impiego nel mercato del lavoro primario.
Colloqui e analisi di orientamento professionale	90x.050.x	La cifra tariffale 90x.050.x è utilizzata nell'ambito di un orientamento professionale secondo l'art. 15 LAI o l'art. 7d cpv. 2 lett. d LAI, quando un organo esterno svolge <i>colloqui di consulenza, analisi e test diagnostici</i> con gli assicurati, al fine di determinare prospettive professionali realizzabili che corrispondano alle loro capacità e inclinazioni.
Provvedimenti preparatori durante l'orientamento professionale (di regola nel mercato del lavoro primario)	90x.051.x	La cifra tariffale 90x.051.x è utilizzata nell'ambito di un orientamento professionale secondo l'art. 15 cpv. 1 LAI o l'art. 7d cpv. 2 lett. d LAI per un <i>provvedimento preparatorio</i> in vista di una formazione grazie al quale gli assicurati possono valutare in un'istituzione le proprie <i>prospettive per una formazione professionale realizzabile</i> e vengono preparati a soddisfare le <i>esigenze del mercato del lavoro primario in un contesto vicino al mercato del lavoro</i> . Un provvedimento preparatorio ai sensi dell'art. 15 LAI si svolge preferibilmente nel mercato del lavoro primario, dove può essere combinato con una prestazione di coaching in virtù dell'art. 14 ^{quater} LAI (cifra tariffale 90x.030.x). La cifra tariffale 90x.051.x non si usa in questo caso.

Cifra tariffale	N.	Descrizione
Vaglio di possibili indirizzi professionali	90x.052.x	La cifra tariffale 90x.052.x è utilizzata nell'ambito di un orientamento professionale secondo l'art. 15 cpv. 2 LAI o l'art. 7d cpv. 2 lett. d LAI, quando viene disposto un provvedimento grazie al quale gli assicurati possono valutare in un'istituzione le proprie prospettive per un'attività professionale adeguata (p. es. per una riforma professionale).
Formazione transitoria cantonale specializzata	90x.053.x	La cifra tariffale 90x.053.x è utilizzata quando viene finanziata una formazione transitoria cantonale specializzata nell'ambito dell'art. 68 ^{bis} cpv. 1 ^{ter} LAI o dell'art. 7d cpv. 2 lett. b LAI. Le condizioni per il finanziamento e la misura in questione sono disciplinate in una convenzione di collaborazione con il Cantone interessato.
Parte pratica in istituzione	90x.060.x	La cifra tariffale 90x.060.x è utilizzata se la parte pratica di una formazione secondo l'art. 16 LAI o l'art. 17 LAI si svolge interamente in un'istituzione. La tariffa include prestazioni dell'istituzione quali ad esempio la formazione pratica e il posto di lavoro, la conclusione del contratto di formazione e l'accompagnamento individuale supplementare dovuto alla disabilità (p.es. coaching di sostegno alla formazione). Una combinazione con la cifra tariffale 90x.030.x non è possibile.
Parte pratica in istituzione e nel mercato del lavoro primario	90x.061.x	La cifra tariffale 90x.061.x è utilizzata se la parte pratica di una formazione secondo l'art. 16 LAI o l'art. 17 LAI si svolge in un'istituzione e nel mercato del lavoro primario (p. es. nel caso di uno stage di più mesi nel mercato del lavoro primario). La tariffa include i seguenti prestazioni dell'istituzione: Formazione pratica ridotta, posto di lavoro ridotto, conclusione del contratto di formazione e l'accompagnamento individuale supplementare dovuto alla disabilità (p.es. coaching di sostegno alla formazione). La tariffa viene applicata al più dopo tre mesi della parte pratica nel mercato del lavoro primario. Una combinazione con la cifra tariffale 90x.030 non è possibile.
Supported education nel mercato del lavoro primario	90x.062.x	La cifra tariffale 90x.062.x si applica quando la parte pratica di una formazione professionale ai sensi dell'art. 16 LAI o dell'art. 17 LAI si svolge per intero nel mercato del lavoro primario (nel quadro di una rete di imprese formatrici in più imprese del mercato del lavoro primario) e quando il contratto di formazione e l'accompagnamento individuale dovuto alla disabilità (p. es. coaching di sostegno alla formazione) sono assunti dall'istituzione. Questa cifra non può essere combinata con la cifra tariffale 90x.030.x.
Parte scolastica in istituzione	90x.063.x	La cifra tariffale 90x.063.x è utilizzata se la parte scolastica (corsi specifici per la professione e corsi di cultura generale) di una prima formazione secondo l'art. 16 LAI o l'art. 17 LAI si svolge in un'istituzione. Conformemente all'art. 16 LAI, l'AI assume soltanto le spese supplementari che gli assicurati devono sostenere a causa dell'invalidità. Se la parte scolastica viene successivamente svolta in una scuola professionale pubblica, l'AI non si fa più carico delle spese.
Tasse scolastiche e tasse di esame	90x.064.x	La cifra tariffale 90x.064.x è utilizzata se una formazione secondo l'art. 16 LAI o l'art. 17 LAI o un corso di formazione secondo l'art. 7d cpv. 2 lett. b LAI si svolge in una struttura ordinaria (p. es. in una scuola pubblica o nel mercato del lavoro primario) e l'assicurato deve sostenere spese supplementari per le tasse scolastiche e tasse di esame a causa dell'invalidità (comprese licenze educative ecc.). Vengono assunte soltanto le spese supplementari che gli assicurati devono sostenere a causa dell'invalidità (modifica 7/22).

Cifra tariffale	N.	Descrizione
Altre formazioni per l'integrazione professionale	90x.065.x	La cifra tariffale 90x.065.x è utilizzata nell'ambito di una formazione secondo l'art. 16 LAI o l'art. 17 LAI o un corso di formazione secondo l'art. 7d cpv. 2 lett. b LAI, per il <i>finanziamento di formazioni non formali</i> . Le formazioni non formali permettono di acquisire le qualifiche rilevanti per la professione, non sono disciplinate per legge e si concludono con il rilascio di un <i>certificato</i> riconosciuto a livello nazionale o dalle associazioni di categoria in questione (modifica 7/22). N. B. Nell'ambito delle prime formazioni professionali vengono assunte soltanto le spese supplementari che gli assicurati devono sostenere a causa dell'invalidità.
Preparazione mirata	90x.066.x	La cifra tariffale 90x.066.x è utilizzata nell'ambito dell'art. 16 LAI, se la scelta della professione è stata definitivamente conclusa e se una <i>preparazione mirata</i> è necessaria fino all'inizio della formazione seguente secondo l'art. 16 LAI o l'art. 17 LAI.
Corsi di sostegno	90x.067.x	La cifra tariffale 90x.067.x è utilizzata se una formazione secondo l'art. 16 LAI, l'art. 17 LAI o l'art. 7d cpv. 2 lett. b LAI si svolge in una <i>struttura ordinaria</i> (p. es. una scuola pubblica) ed è necessario un <i>corso di sostegno supplementare (anche corsi privati)</i> . Se una formazione secondo l'art. 16 LAI causa spese supplementari per altri provvedimenti necessari, a causa dell'invalidità, per raggiungere l'obiettivo di formazione (v. N. 1316, penultimo trattino) e questi non consistono in mezzi ausiliari figuranti nell'elenco in allegato all'OMAI, si può utilizzare la presente cifra tariffale (esempi: adeguamenti di ausili didattici o utensili da cucina necessari a causa dell'invalidità, abbonamenti per sistemi uditivi).
Corsi di lingua	90x.068.x	La cifra tariffale 90x.068.x può essere utilizzata nell'ambito dell'art. 7d cpv. 2 lett. b LAI oppure dell'art. 16 LAI, dell'art. 17 LAI o dell'art. 18 LAI, se per raggiungere l'obiettivo d'integrazione è necessaria una lingua straniera che può essere migliorata con un <i>corso di lingua</i> (modifica 7/22).
Altri corsi per aumentare le possibilità d'integrazione / coaching per disabili sensoriali	90x.069.x	La cifra tariffale 90x.069.x è utilizzata nell'ambito dei provvedimenti secondo l'art. 7d cpv. 2 lett. b LAI o durante provvedimenti secondo l'art. 14a–18 LAI quando è finanziato un <i>corso supplementare per aumentare le possibilità d'integrazione</i> , oppure per l'accompagnamento specialistico direttamente collegato a una disabilità sensoriale. Il coaching specializzato è possibile nell'ambito della formazione professionale di base secondo la LFPr (AFC e CFP) e della preparazione a un lavoro ausiliario o di un'attività in un laboratorio protetto nel mercato del lavoro primario o in un ambiente protetto (modifica 1/25).
Corsi per la presentazione di candidature	90x.070.x	La cifra tariffale 90x.070.x è utilizzata nell'ambito dei provvedimenti d'intervento tempestivo secondo l'art. 7d cpv. 2 lett. c LAI o del collocamento secondo l'art. 18 LAI, quando è finanziato <i>un corso per la presentazione di candidature</i> per la ricerca di un impiego.
Coaching	90x.071.x	La cifra tariffale 90x.071.x è utilizzata nell'ambito del collocamento secondo l'art. 18 LAI o l'art. 7d cpv. 2 lett. c LAI, quando viene assegnato un <i>coaching esterno per sostenere l'assicurato nella ricerca di un impiego o nel mantenimento del posto di lavoro</i> . Tale coaching può comprendere un coaching per la presentazione di candidature, un job coaching, una consulenza (psico-)ergonomica per l'adeguamento del posto di lavoro ecc.

Cifra tariffale	N.	Descrizione
Indennità per il collocamento in caso di assunzione alla conclusione di un provvedimento	90x.072.x	La cifra tariffale 90x.072.x può essere utilizzata <i>in caso di collocamento riuscito nel mercato del lavoro primario</i> alla conclusione di provvedimenti secondo gli art. 7d cpv. 2 lett. d–f, 14a, 15, 16 e 17 LAI in un'istituzione (ambiente protetto) o alla conclusione di una fornitura di personale a prestito secondo l'art. 18a ^{bis} LAI per versare un'indennità al fornitore di prestazioni che ha eseguito i provvedimenti in questione. Non è invece possibile versare un'indennità per il collocamento alla conclusione di un provvedimento di consulenza e accompagnamento secondo l'art. 14 ^{quater} LAI eseguito nel mercato del lavoro primario e nemmeno nell'ambito degli art. 18, 18a e 18b–18d LAI.
Indennità per il passaggio al mercato del lavoro primario	90x.073.x	La cifra tariffale 90x.073.x è utilizzata nell'ambito di una formazione secondo l'art. 16 o 17 LAI, quando gli assicurati hanno inizialmente svolto una parte della loro formazione pratica in un'istituzione e poi quest'ultima è riuscita a procurare loro un posto di formazione <i>nel mercato del lavoro primario</i> e il contratto di formazione viene quindi concluso da un'azienda.
Tavola rotonda nell'ambito della fornitura di personale a prestito	90x.074.x	La cifra tariffale 90x.074.x è utilizzata nell'ambito di una fornitura di personale a prestito secondo l'art. 18a ^{bis} LAI, quando all'inizio del provvedimento vi è uno scambio di informazioni mediche e professionali rilevanti per i prestatori di personale. La partecipazione alla <i>tavola rotonda</i> viene indennizzata anche se i prestatori di personale rifiutano il mandato dell'ufficio AI.
Ricerca di un impiego nell'ambito della fornitura di personale a prestito	90x.075.x	La cifra tariffale 90x.075.x è utilizzata nell'ambito di una fornitura di personale a prestito secondo l'art. 18a ^{bis} LAI, quando i prestatori di personale cercano un impiego adeguato nell'ottica di una fornitura di personale a prestito o se cercano o procurano un'assunzione ordinaria invece di una fornitura di personale a prestito. Le prestazioni dei prestatori di personale vengono indennizzate anche se non viene trovato alcun impiego adeguato.
Impiego nell'ambito della fornitura di personale a prestito	90x.076.x	La cifra tariffale 90x.076.x è utilizzata nell'ambito di una fornitura di personale a prestito secondo l'art. 18a ^{bis} LAI, quando gli assicurati vengono assunti da un prestatore di personale e lavorano a prestito in un'impresa acquisitrice. Questa cifra tariffale include le spese amministrative della fornitura di personale a prestito nonché l'assistenza agli assicurati e il coordinamento con gli uffici AI.
Alloggio con assistenza intensa	90x.080.x	La cifra tariffale 90x.080.x è utilizzata a titolo accessorio per il <i>finanziamento dell'alloggio fuori casa</i> durante lo svolgimento di <i>accertamenti medici e professionali sull'idoneità all'integrazione (art. 43 LPG)</i> , di un provvedimento di reinserimento (art. 14a LAI) o di un provvedimento professionale (art. 15–17 LAI). Per la definizione della prestazione, si veda il capitolo sulla gestione dei contratti.
Alloggio con assistenza normale	90x.081.x	La cifra tariffale 90x.081.x è utilizzata a titolo accessorio per il <i>finanziamento dell'alloggio fuori casa</i> durante lo svolgimento di <i>accertamenti medici e professionali sull'idoneità all'integrazione (art. 43 LPG)</i> , di un provvedimento di reinserimento (art. 14a LAI) o di un provvedimento professionale (art. 15–17 LAI). Per la definizione della prestazione, si veda il capitolo sulla gestione dei contratti.
Accompagnamento a domicilio in un alloggio collettivo esterno	90x.082.x	La cifra tariffale 90x.082.x è utilizzata a titolo accessorio per il <i>finanziamento dell'alloggio fuori casa</i> durante lo svolgimento di <i>accertamenti medici e professionali sull'idoneità all'integrazione (art. 43 LPG)</i> , di un provvedimento di reinserimento (art. 14a LAI) o di un provvedimento professionale (art. 15–17 LAI). Per la definizione della prestazione, si veda il capitolo sulla gestione dei contratti.
Coaching abitativo	90x.083.x	La cifra tariffale 90x.083.x è utilizzata a titolo accessorio per il <i>finanziamento dell'alloggio fuori casa</i> durante lo svolgimento di <i>accertamenti medici e professionali sull'idoneità all'integrazione (art. 43 LPG)</i> , di un provvedimento di reinserimento (art. 14a LAI) o di un provvedimento professionale (art. 15–17 LAI). Per la definizione della prestazione, si veda il capitolo sulla gestione dei contratti.

Cifra tariffale	N .	Descrizione
Struttura alberghiera	90x.084.x	La cifra tariffale 90x.084.x è utilizzata a titolo accessorio per il <i>finanziamento dell'alloggio fuori casa</i> durante lo svolgimento di <i>accertamenti medici e professionali sull'idoneità all'integrazione</i> (art. 43 LPGGA), di un provvedimento di reinserimento (art. 14a LAI) o di un provvedimento professionale (art. 15–17 LAI). Per la definizione della prestazione, si veda il capitolo sulla gestione dei contratti.
Pranzo	90x.085.x	La cifra tariffale 90x.085.x è utilizzata <i>in caso di accertamenti medici e professionali sull'idoneità all'integrazione</i> (art. 43 LPGGA), nell'ambito di un provvedimento di reinserimento (art. 14a LAI) o di un provvedimento professionale (art. 15–17 LAI), per il <i>finanziamento del vitto</i> in un'istituzione. N. B. Nell'ambito delle prime formazioni professionali vengono assunte soltanto le spese supplementari che gli assicurati devono sostenere a causa dell'invalidità.
Indennità per i datori di lavoro	907.090	La cifra tariffale 907.090 è utilizzata per la <i>fatturazione di indennità destinate ai datori di lavoro</i> durante: - lo svolgimento di provvedimenti di reinserimento (art. 14a nonché art. 7d cpv. 2 lett. e e f LAI); - l'indennità per i datori di lavoro durante una consulenza e accompagnamento secondo l'art. 14 ^{quater} LAI, se la persona assicurata ha diritto ad una prima formazione professionale secondo l'art. 16 LAI o una riforma professionale secondo l'art. 17 LAI; - l'assegno per il periodo d'introduzione (art. 18b LAI); - l'indennità per sopperire all'aumento dei contributi (art. 18a ^{bis} cpv. 3 lett. b e 18c LAI).
Attrezzi, materiale e abiti da lavoro	907.091	La cifra tariffale 907.091 è utilizzata per la <i>fatturazione di indennità per attrezzi, materiale e abiti da lavoro</i> nell'ambito di una riforma professionale (art. 17 LAI).
Traduzione in lingua dei segni, riproduzione in Braille	90x.092.x	La cifra tariffale 90x.092.x è utilizzata per la <i>fatturazione di traduzioni in lingua dei segni e riproduzioni in Braille</i> durante lo svolgimento di <i>accertamenti medici e professionali sull'idoneità all'integrazione</i> (art. 43 LPGGA) o di un provvedimento d'integrazione professionale secondo gli art. 7d, 14 ^{quater} e 14a–18d.
Servizi di trasporto	907.093	La cifra tariffale 907.093 è utilizzata per la <i>fatturazione di servizi di trasporto</i> durante lo svolgimento di <i>accertamenti medici e professionali sull'idoneità all'integrazione</i> (art. 43 LPGGA) o di provvedimenti d'integrazione secondo gli art. 14–17 e 18–18d LAI (p. es. quelli forniti da imprese di taxi).
Aiuto in capitale	907.094	La cifra tariffale 907.094 è utilizzata per la <i>fatturazione</i> nell'ambito dell' <i>aiuto in capitale</i> secondo l'art. 18d LAI.

Allegato III: Combinazione di codici di prestazione e cifre tariffali

Modifiche della tabella 2/22, 7/22, 1/24 e 1/25 (v. premessa)

Accertamento dell'idoneità all'integrazione professionale			
Legge	CP	Designazione del CP	Cifra tariffale
Art. 43 LPGA	296	Accertamenti medici e professionali sull'idoneità all'integrazione	90x.010.x, 90x.011.x, 90x.012.x, 90x.080.x, 90x.081.x, 90x.082.x, 90x.083.x, 90x.084.x, 90x.085.x, 90x.092.x, 90x.093
Provvedimenti d'intervento tempestivo art. 7d LAI			
Art. 7d LAI	561	Adeguamenti del posto di lavoro	90x.020.x, 90x.092.x
Art. 7d LAI	562	Corsi di formazione	90x.053.x, 90x.064.x, 90x.065.x, 90x.067.x, 90x.068.x, 90x.069.x, 90x.092.x
Art. 7d LAI	565	Riabilitazione socioprofessionale	90x.040.x, 90x.041.x, 90x.042.x, 90x.072.x, 907.090, 90x.092.x
Art. 7d LAI	566	Provvedimento di occupazione	90x.043.x, 90x.072.x, 907.090, 90x.092.x
Art. 7d LAI	567	Ricerca di un impiego	90x.070.x, 90x.071.x, 90x.092.x
Art. 7d LAI	568	Mantenimento del posto di lavoro	90x.071.x, 90x.092.x
Art. 7d LAI	569	Colloqui e analisi di orientamento professionale	90x.050.x, 90x.092.x
Art. 7d LAI	570	Provvedimenti di orientamento professionale	90x.051.x, 90x.052.x, 90x.072.x, 90x.092.x
Art. 7d LAI	571	Prestazione di coaching	90x.030.x, 90x.092.x
Consulenza e accompagnamento art. 14^{quater} LAI			
Art. 14^{quater} LAI	577	Ricerca di un posto art. 14 ^{quater} LAI durante il processo d'integrazione	90x.030.x, 90x.092.x
Art. 14^{quater} LAI	578	Consulenza e accompagnamento secondo l'art. 14 ^{quater} LAI durante il processo d'integrazione	Nessuna cifra tariffale
Art. 14^{quater} LAI	579	Prestazione di coaching in virtù dell'art. 14 ^{quater} LAI durante il processo d'integrazione	90x.030.x, 907.090, 90x.092.x
Art. 14^{quater} LAI	580	Consulenza e accompagnamento secondo l'art. 14 ^{quater} cpv. 3 e 4 LAI	90x.030.x, 90x.092.x
Provvedimenti di reinserimento art. 14a LAI			
Art. 14a LAI	584	Lavoro di transizione	90x.043.x, 90x.069.x
Art. 14a LAI	587	Contributo ai datori di lavoro	90x.090
Art. 14a LAI	590	Provvedimenti di reinserimento per i giovani	90x.040.x, 90x.069.x, 90x.072.x
Art. 14a LAI	591	Potenziamento della prestazione lavorativa	90x.041.x, 90x.069.x, 90x.072.x

Legge	CP	Designazione del CP	Cifra tariffale
Art. 14a LAI	592	Esercitazione al lavoro	90x.042.x, 90x.069.x, 90x.072.x
Art. 14a LAI		Tutte le prestazioni fornite nell'ambito di provvedimenti di reinserimento	90x.080.x, 90x.081.x, 90x.082.x, 90x.083.x, 90x.084.x, 90x.085.x, 90x.092.x, 907.093.x
Orientamento professionale art. 15 LAI			
Art. 15 LAI	531	Colloqui e analisi di orientamento professionale	90x.050.x
Art. 15 LAI	532	Provvedimenti preparatori durante l'orientamento professionale	90x.051.x, 90x.069.x, 90x.072.x
Art. 15 LAI	533	Vaglio di possibili indirizzi professionali	90x.052.x, 90x.069.x, 90x.072.x
Art. 15 LAI	532-533	Provvedimenti di orientamento professionale (532, 533)	90x.080.x, 90x.081.x, 90x.082.x, 90x.083.x, 90x.084.x, 90x.085.x, 90x.092.x, 907.093
Art. 68^{bis} LAI	536	Formazione transitoria cantonale specializzata	90x.053.x
Prima formazione professionale art. 16 LAI			
Art. 16 LAI	401	Formazioni di livello terziario	90x.064.x, 90x.067.x, 90x.068.x, 90x.069.x
Art. 16 LAI	402	Scuole di formazione generale	90x.064.x, 90x.067.x, 90x.068.x, 90x.069.x
Art. 16 LAI	410	Attestato federale di capacità AFC	90x.060.x, 90x.061.x, 90x.062.x, 90x.063.x, 90x.064.x, 90x.067.x, 90x.068.x, 90x.069.x, 90x.072.x, 90x.073.x
Art. 16 LAI	420	Certificato federale di formazione pratica CFP	90x.060.x, 90x.061.x, 90x.062.x, 90x.063.x, 90x.064.x, 90x.067.x, 90x.068.x, 90x.069.x, 90x.072.x, 90x.073.x
Art. 16 LAI	425	Preparazione a un lavoro ausiliario o a un'attività in un laboratorio protetto (p. es. formazioni pratiche IN-SOS, avviamenti professionali AI)	90x.060.x, 90x.061.x, 90x.062.x, 90x.063.x, 90x.072.x, 90x.073.x 90x.069.x (esclusivamente Coaching specializzato per disabili sensoriali)
Art. 16 LAI	426	Altre formazioni per l'integrazione professionale	90x.064.x, 90x.065.x, 90x.067.x, 90x.068.x, 90x.069.x
Art. 16 LAI	427	Preparazione mirata	90x.066.x, 90x.072.x
Art. 16 LAI	447	Perfezionamento professionale	90x.064.x, 90x.065.x, 90x.067.x, 90x.068.x, 90x.069.x
Art. 16 LAI		Tutte le prestazioni fornite nell'ambito di prime formazioni professionali	90x.080.x, 90x.081.x, 90x.082.x, 90x.083.x, 90x.084.x, 90x.085.x, 90x.092.x, 907.093

Legge	CP	Designazione del CP	Cifra tariffale
Riformazione professionale art. 17 LAI			
Art. 17 LAI	451	Formazioni di livello terziario	90x.064.x, 90x.067.x, 90x.068.x, 90x.069.x
Art. 17 LAI	452	Scuole di formazione generale	90x.064.x, 90x.067.x, 90x.068.x, 90x.069.x
Art. 17 LAI	460	Attestato federale di capacità AFC	90x.060.x, 90x.061.x, 90x.062.x, 90x.063.x, 90x.064.x, 90x.067.x, 90x.068.x, 90x.069.x, 90x.072.x, 90x.073.x
Art. 17 LAI	470	Certificato federale di formazione pratica CFP	90x.060.x, 90x.061.x, 90x.062.x, 90x.063.x, 90x.064.x, 90x.067.x, 90x.068.x, 90x.069.x, 90x.072.x, 90x.073.x
Art. 17 LAI	475	Preparazione a un lavoro ausiliario o a un'attività in un laboratorio protetto (p. es. formazioni pratiche IN-SOS, avviamenti professionali AI)	90x.060.x, 90x.061.x, 90x.062.x, 90x.063.x, 90x.072.x, 90x.073.x 90x.069.x (esclusivamente Coaching specializzato per disabili sensoriali)
Art. 17 LAI	476	Altre formazioni per l'integrazione professionale	90x.064.x, 90x.065.x, 90x.067.x, 90x.068.x, 90x.069.x
Art. 17 LAI	477	Preparazione mirata	90x.066.x, 90x.072.x
Art. 17 LAI	500	Nuova formazione nella professione esercitata anteriormente	90x.064.x, 90x.065.x, 90x.067.x, 90x.068.x, 90x.069.x
Art. 17 LAI		Tutte le prestazioni fornite nell'ambito di riformazioni professionali	90x.080.x, 90x.081.x, 90x.082.x, 90x.083.x, 90x.084.x, 90x.085.x, 907.091, 90x.092.x, 907.093
Collocamento art. 18-18d LAI			
Art. 18 LAI	538	Ricerca di un impiego	90x.068.x, 90x.069.x, 90x.070.x, 90x.071.x, 90x.092.x
Art. 18 LAI	539	Mantenimento del posto di lavoro	90x.068.x, 90x.069.x, 90x.071.x, 90x.092.x
Art. 18a LAI	540	Lavoro a titolo di prova	90x.080.x, 90x.081.x, 90x.082.x, 90x.083.x, 90x.084.x, 90x.085.x, 90x.092.x, 90x.093
Art. 18a ^{bis} LAI	543	Fornitura di personale a prestito	90x.072.x, 90x.074.x, 90x.075.x, 90x.076.x, 90x.092.x
Art. 18a ^{bis} LAI	544	Indennità per sopperire all'aumento dei contributi nella fornitura di personale a prestito	907.090, 90x.092.x
Art. 18b LAI	545	Assegno per il periodo d'introduzione	907.090, 90x.092.x
Art. 18c LAI	551	Indennità per sopperire all'aumento dei contributi	907.090, 90x.092.x
Art. 18d LAI	552	Aiuto in capitale	907.094, 90x.092.x

Note di chiusura

- i [DTF 137 V 1](#)
- ii Sentenza del TFA del 15 aprile 1981 in re P. G., in [RCC 1981 pag. 461](#).
- iii Sentenza del TFA del 15 aprile 1981 in re P. G., in [RCC 1981 pag. 461](#).
- iv [DTF 118 V 7](#)
- v Sentenza del TFA del 1° ottobre 1980 in re F. B., in [RCC 1981 pag. 456](#).
- vi Sentenza del TFA del 26 agosto 1971 in re C. S., in [RCC 1/1972 pag. 64](#).
- vii Sentenza del TFA del 16 marzo 2006 [I 159/05](#)
- viii DTF [118 V 7](#) nonché [sentenza del TF 9C 354/2010](#) del 16 dicembre 2010 consid. 3.2 con rinvii.
- ix Sentenza del TFA del 23 maggio 1995 in re P. G., in [Pratique VSI 1997 pag. 163](#) e sentenza del TFA del 1 luglio 1997 in re E. K., in [Pratique VSI 3/2002 pag. 102](#).
- x Sentenza del TFA del 23 maggio 1995 in re P. G., in [Pratique VSI 1997 pag. 163](#) e sentenza del TFA del 1 luglio 1997 in re E. K., in [Pratique VSI 3/2002 pag. 102](#).
- xi Sentenza del TFA del 16 maggio 1969 in re S. L., in [RCC 1969 pag. 639](#).
- xii Sentenza del TFA del 26 agosto 1971 in re C. S., in [RCC 1/1972 pag. 64](#).
- xiii Sentenza del TFA del 7 novembre 2001 in re C. P., in [Pratique VSI 5/2002 pag. 182](#).
- xiv Sentenza del TF [9C 252/2007](#) dell'8 ottobre 2008 consid. 5.2 segg.
- xv [DTF 137 V 1](#)
- xvi Sentenza del [TF 9C 511/2015](#) del 15 ottobre 2015.
- xvii Sentenza del [TF 9C 122/2012](#) del 5 giugno 2013.
- xviii Sentenza del [TF 9C 177/2015](#) del 18 settembre 2015.
- xix [DTF 124 V 108](#)
- xx Sentenza del [TF 9C 262/2016](#) del 30 agosto 2016.
- xxi Sentenza del TFA del 16 marzo 2006 [I 159/05](#)
- xxii DTF [118 V 7](#) nonché sentenza del [TF 9C 354/2010](#) del 16 dicembre 2010 consid. 3.2 con rinvii.
- xxiii Sentenza del TFA del 23 maggio 1995 in re P. G., in [Pratique VSI 1997 pag. 163](#) e sentenza del TFA del 1° luglio 1997 in re E. K., in [Pratique VSI 3/2002 pag. 102](#).
- xxiv Sentenza del TFA del 23 maggio 1995 in re P. G., in [Pratique VSI 1997 pag. 163](#) e sentenza del TFA del 1° luglio 1997 in re E. K., in [Pratique VSI 3/2002 pag. 102](#).
- xxv Sentenza del [TF 9C 184/2022](#) del 6 febbraio 2023.
- xxvi [DTF 138 V 457](#); sentenze del [TF 8C 678/2016](#), [8C 96/2012](#) e [9C 427/2010](#).
- xxvii Sentenza del TFA del 19 novembre 1998 in re F. C., in [Pratique VSI 2/2000 pag. 70 seg.](#)
- xxviii Sentenza del [TF 9C 594/2016](#) del 18 novembre 2016.

- xxix Sentenza del [TF 9C_16/2008](#) del 2 settembre 2008.
- xxx Sentenza del TFA del 28 novembre 2001 in re P. I., in [Pratique VSI 5/2002 pag. 187](#).
- xxxi Sentenza del TFA del 13 gennaio 1997 in re P.H., in [Pratique VSI 4/1999](#) pag. 131.
- xxxi Sentenza del [TF 9C_644/2009](#) del 15 ottobre 2009.
- xxxiii Sentenza del TFA del 24 agosto 1971 in re F. R., in [RCC 1/1972](#) pag. 341.
- xxxiv Sentenza del TFA del 21 ottobre 1983 in re R. K., in [RCC 1/1984](#) pag. 95 seg.
- xxxv [Pratique VSI 4/1999](#) pag. 136 segg. consid. 3b pag. 139 e rimando alla [DTF 113 V 92](#).
- xxxvi Sentenza del [TF 8C_651/2009](#) del 24 marzo 2010.